REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA

Regione Umbria

SERIE GENERALE **PERUGIA - 17 marzo 2021** *Si pubblica di regola il mercoledì con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2021, n. **6.**

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale . . . . . Pag. 8

ORDINANZE

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 marzo 2021, n. **23.**

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID . . . . . Pag. 17

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 23 febbraio 2021, n. **116.**

Realizzazione di una struttura Rems (Residenza per l'Esecuzione di Misure di Sicurezza) nella Regione Umbria Pag. 35

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 23 febbraio 2021, n. **117.**

Applicazione delle nuove tecniche di medicina a distanza nelle Unità Operative di Pronto Soccorso degli ospedali regionali umbri Telemedicina nell'emergenza . . . . . Pag. 37

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 23 febbraio 2021, n. **118.**

Prevenzione rischio idraulico e rischio idrogeologico del fiume Nera. Istituzione del tavolo di coordinamento per la redazione di un Piano pluriennale di manutenzione delle sponde . . . . . Pag. 39

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 23 febbraio 2021, n. **119.**

Utilizzo degli anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19 . . . . . Pag. 41

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2021, n. **143.**

Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Regione Umbria in materia di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 66 bis del D.L. n. 34/2020 . . . . Pag. 42

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2021, n. **146.**

Comunanza agraria di Scopoli. Revoca D.G.R. n. 1523/2015 . . . . . Pag. 49

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2021, n. **150.**

Deliberazione Giunta regionale n. 87 del 12 febbraio 2021 - POR FSE 2014/2020 Regione Umbria - Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8.4 - RA 8.2 - Azione 8.2.1 - Intervento specifico 8.2.1.1 - Voucher per la conciliazione (COVID-19). Criteri. Ulteriori determinazioni . . . . . Pag. 49

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2021, n. **155.**

Avvisi pubblici per l'inserimento negli Elenchi dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie regionali, di cui alla di cui alla D.G.R. n. 1032 del 4 novembre 2020. Aggiornamento elenchi. Presa d'atto lavori della Commissione - Approvazione elenchi . . . . . Pag. 57

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 febbraio 2021, n. **1666.**

Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. Integrazione D.D. n. 109 del 12 gennaio 2012 . . . . . Pag. 71

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 marzo 2021, n. **1927.**

Unilegno Narni s.r.l - installazione IPPC sita in loc. Nera Montoro, strada di Vagno n. 15, Narni (TR). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Terni con n. 11460 del 26 febbraio 2015 - Rep. 92/2014 e successive modifiche. Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006. Approvazione . . . . . Pag. 80

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 marzo 2021, n. **1938.**

Società Cartiere di Trevi S.p.A. - Stabilimento sito in via Clitunno n. 4 loc. Borgo Trevi nel comune di Trevi. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 5566 del 5 giugno 2019. Aggiornamento della D.D. n. 785 del 28 gennaio 2021 relativa all'installazione di un trituratore . . . . . Pag. 81

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 marzo 2021, n. **1946.**

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Deroga prescrizione D.D. n. 11459 del 13 novembre 2019 . . . . . Pag. 82

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 marzo 2021, n. **2008.**

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) D.D. regionali n. 8436 del 4 ottobre 2010 e n. 8690 del 29 agosto 2017 - Stabilimento sito in Zona Industriale Nord nel comune di Gualdo Tadino. Volturazione dell'autorizzazione dalla società Tagina Ceramiche D'Arte S.p.A. a favore della soc. SAXA GUALDO S.p.A. . . . . . Pag. 83

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO, SPORT E FILM COMMISSION - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 marzo 2021, n. **2018.**

POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Azione 3.2.2. Bando per la costruzione e la promo-commercializzazione dei prodotti turistici "Le pievi e i sentieri del Trasimeno", "Trasimeno lago felice" e "Vivi il Trasimeno". Bando approvato con D.D. n. 13202/2018, pubblicato nel BUR edizione straordinaria - Serie Generale n. 65 del 17 dicembre 2018. Proroga dei termini previsti dall'art. 7 comma 1 del Bando . . . . . Pag. 84

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO E RICERCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 marzo 2021, n. **2029.**

Accreditamento/mantenimento degli organismi di formazione. Determinazioni . . . . . Pag. 86

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 marzo 2021, n. **2044.**

L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 e D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005. Associazione Filarmonica di Pila via della Torre, 13 - CAP 06132 Pila - Perugia. Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale Pag. 90

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 marzo 2021, n. **2085.**

PSR per l'Umbria 2014/2020. Misura 7 - sottomisura 7.2 - intervento 7.2.3 "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento, ampliamento delle infrastrutture connesse all'approvvigionamento idrico". D.D. n. 7903 del 7 agosto 2019 - Proroga termine per la presentazione della domanda di saldo e della rendicontazione dei lavori
Pag. 90

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 marzo 2021, n. **2086.**

Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020. Misura 4 - sottomisura 4.4 - intervento 4.4.1: "Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità". Annualità 2019. D.D. n. 9008 del 13 settembre 2019 - Proroga termine per la presentazione della domanda di saldo e della rendicontazione dei lavori
Pag. 92

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 marzo 2021, n. **2092.**

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art.13 - "Realizzazione di un'insegna pubblicitaria per il ristorante "Il Casaletto" in loc. Casaletto - Comune di Cerreto di Spoleto (PG)". Proponente Federica Pontani . . . . . Pag. 93

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 marzo 2021, n. **2093.**

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Misura 7 - sottomisura 7.5 - intervento 7.5.1 "Investimenti in infrastrutture ricreative, informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala - beneficiari pubblici" - "Interventi per il miglioramento della fruizione, della percorribilità e l'accessibilità di un tratto del Grande Anello dell'Orvietano all'interno dell'ANP della Selva della Meana" - Proponente Comune di Allerona . . . . . Pag. 94

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 marzo 2021, n. **2094.**

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art.13 - "Manifestazioni Remiere nel lago di Piediluco, marzo - maggio 2021. Allestimento campo di regata per gare di canottaggio e allenamenti della Federazione Italiana Canottaggio sulle acque del lago di Piediluco". Proponente: Circolo Canottieri Piediluco A.D.S. . . . . . Pag. 95

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2135.**

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2016 Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2021.0314012 dell'8 marzo 2021 - Liquidazione parziale . . . . . Pag. 96

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2136.**

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2020. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2021.0314168 dell'8 marzo 2021 - Liquidazione parziale . . . . . Pag. 100

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2137.**

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2020. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2021.0314387 dell'8 marzo 2021 - Liquidazione totale . . . . . Pag. 107

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2138.**

PSR per l'Umbria 2014-2020 - Trascinamenti da PSR 2007-2013. Misura 2.1.1. Autorizzazione al pagamento Prot. AGEA.ASR.2021.0315171 dell'8 marzo 2021, Mis. 2.1.1 anno 2010 . . . . . Pag. 114

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO SEGRETERIA DI GIUNTA, ATTIVITÀ LEGISLATIVE, BUR, SOCIETÀ PARTECIPATE, AGENZIE E RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2140.**

Associazione "Orvieto Cinema Fest Organizzazione di Volontariato" con sede in Orvieto (TR). Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato . . . . . Pag. 118

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2145.**

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art.13 -"Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Misura 7 - sottomisura 7- intervento 7.5.1 "Investimenti in infrastrutture ricreative, informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala - beneficiari pubblici" - "Le vie del Peglia" - Proponente Comune di San Venanzo . . . . . Pag. 118

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2146.**

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - "Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Misura 7 - sottomisura 7.5 - intervento 7.5.1 "Investimenti in infrastrutture ricreative, informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala - beneficiari pubblici"- "Percorsi di paesaggio: territorio, natura" - Proponente Comune di Sellano . . . . . Pag. 119

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2147.**

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - "Intervento di completamento della rete urbana ciclabile e collegamento con la ciclovia regionale del Tevere di cui alla D.G.R. n. 1558/2011 e manutenzione spondale del fiume Tevere". Proponente: Comune di Umbertide . . . . Pag. 120

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE, GARANZIE DELLE PRODUZIONI E CONTROLLI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2151.**

D.M. n. 4890 dell'8 maggio 2014. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI). Approvazione del Piano dei controlli della Regione Umbria - Anno 2021 . . . . . Pag. 121

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 marzo 2021, n. **2170.**

Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020. Tipologia di intervento 6.4.3 (bando approvato con D.D. n. 3363/2019 e s.m. e i.)". Ulteriore differimento termini procedimentali . . . . . Pag. 135

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 marzo 2021, n. **2171.**

Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020. Tipologia di intervento 6.4.1 (bando approvato con D.D. n. 3362/2019 e s.m. e i.). Ulteriore differimento termini procedimentali . . . . . Pag. 137

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
Servizio Ragioneria e fiscalità regionale, sanzioni amministrative

Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Situazione presso la Tesoreria alla data del 30 dicembre 2020 . . . . . Pag. 140

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - *Serie Generale - n. 19 del 17 marzo 2021.*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2021, n. **140.**

Aggiornamento al Piano triennale di azioni positive 2020-2022 per le dipendenti e i dipendenti della Regione Umbria - Giunta regionale, di cui alla D.G.R. n. 514 del 24 giugno 2020.

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - *Serie Generale - n. 19 del 17 marzo 2021.*

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 marzo 2021, n. **1917.**

Piano di Controllo regionale pluriennale 2020-2022 - Sicurezza Alimentare - Regione Umbria - Anno 2021- Intesa 16/CSR del 20 febbraio 2020.

Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - *Serie Generale - n. 19 del 17 marzo 2021.*

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 5 marzo 2021, n. **2106.**

Emergenza Coronavirus: aggiornamento del documento "Emergenza COVID-19: Piano scuole Fase 3".

Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - *Serie Generale - n. 19 del 17 marzo 2021.*

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
SERVIZIO SEGRETERIA DI GIUNTA, ATTIVITÀ LEGISLATIVE, BUR,
SOCIETÀ PARTECIPATE, AGENZIE E RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2141.**

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione di Promozione Sociale Comitato Albero di Natale più grande del mondo con sede in Gubbio ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2142.**

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Ente Palio de San Michele con sede in Bastia Umbra ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2.

Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - *Serie Generale - n. 19 del 17 marzo 2021.*

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA,
LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 marzo 2021, n. **2210.**

Reg. UE n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) - Art. 44 par. 6 lett. a) - "Gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 interessati da attività di pesca". Avviso pubblico relativo alla definizione delle disposizioni procedurali per la concessione degli aiuti. Annualità 2021.

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2021, n. **6.**

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta norme per la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, al fine di tutelare il lavoro svolto dai professionisti e, contestualmente, ridurre e contrastare l'evasione fiscale.

Art. 2
(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione di istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3
(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dall'amministrazione che ha ricevuto l'istanza.

3. Le disposizioni dell'articolo 2 e dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai procedimenti inerenti gli interventi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove il committente non abbia già corrisposto integralmente il compenso dovuto al professionista e abbia optato per la cessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera b), del d.l. 34/2020.

Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 15 marzo 2021

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

– di iniziativa dei consiglieri Pastorelli, Carissimi, Fioroni, Mancini, Nicchi e Rondini, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 10 luglio 2020, atto consiliare n. 364 (XI Legislatura);

– assegnato per il parere alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio", con competenza in sede redigente, in data 10 luglio 2020;

– testo licenziato dalla II Commissione consiliare permanente in data 20 gennaio 2021, con relazione illustrata oralmente dal Consigliere Pastorelli (Atto n. 364/BIS);

– approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 9 marzo 2021, deliberazione n. 126.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislative, BUR, Società partecipate, Agenzie e rapporti con Associazioni e Fondazioni - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 2:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42), è stato modificato con: legge 12 novembre 2011, n. 183 (in S.O. alla G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (in G.U. 15 febbraio 2002, n. 39), decreto Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2003, n. 36), legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. alla G.U. 20 gennaio 2003, n. 15), decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 (in G.U. 17 giugno 2003, n. 138), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (in G.U. 28 aprile 2005, n. 97), decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in S.O. alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112), decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (in S.O. alla G.U. 10 gennaio 2011, n. 6), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 8 gennaio 2014, n. 5), decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018, n. 205), legge 12 aprile 2019, n. 31 (in G.U. 18 aprile 2019, n. 92), decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in S.O. alla G.U. 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. alla G.U. 18 luglio 2020, n. 180) e decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228).

Note all'art. 3, commi 1 e 3:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda la nota all'art. 2.

- Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato nel S.O. al B.U.R. 19 maggio 2020, n. 20), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O alla G.U. 18 luglio 2020, n. 180), è stato modificato da: comunicato 20 maggio 2020 (in G.U. 20 maggio 2020, n. 129), decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2020, n. 203), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. alla G.U. 13 ottobre 2020, n. 253), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2020, n. 203), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. alla G.U. 13 ottobre 2020, n. 253), decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in G.U. 7 ottobre 2020, n. 248), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 (in G.U. 3 dicembre 2020, n. 300), comunicato 22 ottobre 2020 (in G.U. 22 ottobre 2020, n. 262), decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (in G.U. 28 ottobre 2020, n. 268, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 175 (in S.O. alla G.U. 24 dicembre 2020, n. 319), decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 (in G.U. 18 dicembre 2020, n. 313), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6 (in G.U. 30 gennaio 2021, n. 24), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2020, n. 322) e decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in G.U. 31 dicembre 2020, n. 323), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 1 marzo 2021, n. 51).
  Si riporta il testo degli artt. 119 e 121:

«Art. 119
Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non

superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia

possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali

di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in

relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa

non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 121
Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.».

ORDINANZE

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 marzo 2021, n. **23.**

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali";
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.", proseguendo al comma 3: "3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19";
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5

marzo 2020, n. 13 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19";
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 con il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, che prevede che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;
Considerati i contenuti del decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 che prevede limitazioni alla mobilità delle persone ed altresì l'individuazione delle caratteristiche del territorio nazionale in funzione del tasso di rischio epidemiologico in zone bianche, gialle, arancioni e rosse;
Visto il DPCM 2 marzo 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021;
Considerato che il ripopolamento della fauna ittica è gestito dalla Regione e che il materiale ittico oggetto di ripopolamento è allevato e stoccato presso il centro ittiogenico di Borgo Cerreto nel Comune di Cerreto di Spoleto;

Considerato che il materiale ittico allevato ha raggiunto la taglia ottimale per il ripopolamento e che, se non immesso in tempi brevi nei corsi d'acqua, si verrebbero ad innescare fenomeni sovradensitari nelle vasche dell'impianto tali da innescare problematiche sanitarie, compromettendo la produzione annuale;
Considerato che l'attività di controllo della fauna selvatica riveste preminente interesse pubblico anche alla luce delle innumerevoli segnalazioni da parte della cittadinanza e che la stessa assolve a funzioni di limitazioni di danni alle coltivazioni agricole e riduzioni di impatti sulle attività antropiche come nel caso degli incidenti stradali;
Considerato che l'attività venatoria assolve anche a una funzione di controllo della fauna selvatica attraverso l'abbattimento di particolari specie quali cervidi e bovidi oggetto dell'attività venatoria di selezione di cui al regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23 e che la sospensione di tale attività intervenuta ai sensi di precedenti ordinanze genera il mancato controllo su tale fauna con rischi di impatti sulle attività antropiche come nel caso degli incidenti stradali oltre che sull'equilibrio della fauna selvatica stessa;
Considerato che la caccia di selezione avviene in modalità individuale e non evidenziando pertanto rischi di assembramento;
Considerato il permanere in Umbria di un numero di persone attualmente positive al COVID 19 pari a 6.361 alla data del 12 marzo 2021;
Atteso che alla medesima data del 12 marzo 2021 il numero dei ricoveri di persone positive al COVID 19 negli ospedali umbri risulta essere pari a 482, di cui 79 in rianimazione;
Tenuto conto altresì che il trend degli ultimi sette giorni evidenzia una riduzione degli attualmente positivi da 7425 a 6361 (-1.064), dei ricoveri positivi da 508 a 482 (-26);
Tenuto conto pertanto che il trend dei positivi anche nell'ultima settimana appare in decremento, evidenziando anche una seppur moderata tendenza alla decrescita dei dati relativi ai ricoveri, mentre resta sostanzialmente stabile e severo il dato dei ricoverati in terapia intensiva;
Tenuto conto, altresì, che in questo trend regionale la Provincia di Terni vede contagi in crescita;
Atteso che il CTS nazionale mantiene la regione nella cd. zona arancione di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021, così come risulta dall'esito dei lavori della cabina di monitoraggio nazionale riunitasi in data 12 marzo 2021;
Considerato che le evidenze epidemiologiche dimostrano una maggiore contagiosità delle varianti del virus SARS COV2-19 in riferimento alla popolazione in età scolastica;
Visto il comma 2 dell'articolo 21 del DPCM 2 marzo 2021 che dà facoltà ai Presidenti di Regione di applicare la misura di cui all'articolo 43 del medesimo DPCM, consistente nella sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e lo svolgimento a distanza delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
Considerato che sulla base della attuale situazione epidemiologica si deve continuare a ispirare l'azione amministrativa regionale al principio della massima precauzione inserendo forti misure restrittive e di contro-regolazione alla cd. zona arancione, che garantiscano la mitigazione del contagio e della pressione sulle strutture sanitarie;
Considerato che le misure previste dalla presente ordinanza hanno altresì l'obiettivo di contribuire al pieno dispiegarsi delle ulteriori misure derivanti dall'applicazione del DPCM 2 marzo 2021, delle ordinanze del Ministero della Salute, del decreti legge 172/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 6/2021) e 2/2021;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate per fronteggiare l'emergenza Covid-19;

Dato atto che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;
Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria dell'11 marzo 2021;
Preso atto della nota del Commissario per l'emergenza COVID-19 del 12 marzo 2021;
Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini;
Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che potranno essere riviste anche settimanalmente in base al mutamento del quadro epidemiologico;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito dalla legge n. 6 del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;
Visto il DPCM 2 marzo 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021;
Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021;
Sentito il Ministro della Salute;

O R D I N A

Art. 1

1. A decorrere dal 15 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
   Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP.
   Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, nel territorio dei Distretti Sanitari di cui all'allegato n. 1 individuati dal Commissario Emergenza Covid-19, in cui i contagi settimanali sono superiori a 250 per centomila abitanti, ovvero in cui il numero dei contagi si approssimi a detta soglia o risulti fortemente crescente evidenziando rischi per la sanità pubblica, sono sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia – fino a 36 mesi di età – pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n.30. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo di cui al comma 1 i servizi educativi delle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017. Resta salva la possibilità, per le scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017, di svolgere attività in presenza,

qualora sia necessario in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in tutto il territorio regionale, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all'art. 25 del DPCM 2 marzo 2021, tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria devono essere svolti in modalità telematica a distanza. Le attività laboratoriali, ivi comprese le prove di laboratorio o tecnico pratiche relative agli esami finali, non possono essere svolte in presenza.

4. Su tutto il territorio regionale è consentita l'attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle classi quinte ai fini dell'effettuazione delle prove INVALSI.

Art. 2

1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:
   - per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dall'amministrazione regionale;
   - per l'esercizio della caccia di selezione di cui al regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, con le modalità previste dal vigente calendario venatorio, nel distretto di iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie autorizzate;
   - per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo, quali l'attività di ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nell'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell'azienda, nel rispetto della normativa di settore;
   - per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d'acqua secondo il calendario delle immissioni approvato dall'amministrazione regionale.

2. L'attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica, la caccia di selezione e le attività complementari di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria e sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentito l'esercizio di tali di tali attività ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria.

3. E' consentita esclusivamente in forma individuale l'attività di addestramento cani nelle aree ZAC autorizzate presenti nel comune di residenza, domicilio o abitazione. Qualora nel proprio comune non sia presente un'area ZAC autorizzata è consentito lo spostamento nel comune ove risulti ubicata l'area ZAC più vicina rispetto al comune di residenza, domicilio o abitazione.

4. Gli spostamenti nonché l'esercizio di tutte le attività di cui al comma 1 dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale di cui al DPCM 2 marzo 2021.

Art. 3

1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

2. Sono consentite ai soggetti di cui al comma 1 le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona e dei servizi scolastici-educativi.

3. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale è consentita la realizzazione di attività corsistiche realizzate esclusivamente in forma individuale inerenti a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere muniti di mascherine FFP2 e a distanza interpersonale di almeno 2 metri, fatto salvo il rigoroso rispetto delle altre norme di prevenzione.

Art. 4

1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale si applicano le disposizioni dell'art. 41 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021. Sono pertanto sospese:
   - le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ad eccezione di quelle rivolte all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
   - l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, anche se svolte all'aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati;

   Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nonché quanto previsto dall'art 7 della presente ordinanza, è consentito svolgere, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché

comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

3. E' sospeso, per il medesimo periodo di cui al comma 1, in tutto il territorio regionale lo svolgimento delle sessioni di allenamento e preparazione atletica anche in forma individuale, sia al chiuso che in spazi aperti, degli atleti non professionisti degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 partecipanti agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, limitatamente a quegli atleti non professionisti le cui attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

4. Sono sospese per il medesimo periodo di cui al comma 1 in tutto il territorio regionale tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.

5. È sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1 in tutto il territorio regionale lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e partecipanti a gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Art. 5

1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 hanno l'obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:
   - misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di media e grande superfici;
   - mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore a due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all'interazione con gli operatori;

- garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d'aria tarati al massimo livello;
- accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
  A) per locali fino a quaranta mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori presenti;
  B) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l'accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all'unità inferiore, oltre gli operatori, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all'interazione con gli operatori;
  C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
  D) all'ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all'interno sulla base della superficie del locale;
- è necessaria l'adozione di modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

2. Ai centri commerciali o attività comunque denominate di cui all'articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili come individuati all'articolo 26 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 ed alle attività economiche e commerciali svolte negli stessi si applicano le disposizioni di cui all'allegato n. 2 con una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.

3. Per l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021.

4. E' fatto obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

Art. 6

1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 è vietata l'apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica degli esercizi commerciali classificati medie e grandi strutture di vendita al dettaglio di cui alle lettere g) ed h) dell'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.

2. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 è vietata l'apertura nelle giornate di domenica degli esercizi commerciali di vicinato di cui alla lettera f) dell'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi. È altresì vietato nelle giornate di domenica, per il medesimo periodo, l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche, ad esclusione dei generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici.

3. Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali di cui all'articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi, lavanderie e tintorie.

Art. 7

1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale è disposto:
   - il divieto di consumazione di bevande alcoliche all'aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l'intera giornata;
   - il divieto di assembramento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali ed artigianali durante il consumo di alimenti e bevande;
   - il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18,00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
   - il divieto di svolgimento delle attivit‡Ã sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonchÈÏ il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.

Art. 8

1. In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui vengono esercitate attività commerciali ed artigianali che prevedono la cessione di beni al pubblico ovvero la prestazione di servizi alla persona, quali a titolo esemplificativo parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, toelettatori, lavanderie e tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e degli operatori l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

2. È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui sono esercitate tutte le altre attività economiche e produttive che prevedono l'interazione con la clientela, nonché nei luoghi chiusi in cui vengono esercitate attività economiche e produttive anche in assenza di interazione con la clientela, l'utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

3. E' altresì raccomandato ai clienti delle attività economiche e produttive di cui ai commi 1 e 2 l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

Art. 9

1. Il termine del 28 febbraio 2021, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 18 del 22 febbraio 2021, già prorogato con Ordinanza n. 21 del 1 marzo 2021 e n. 22 del 5 marzo 2021, è ulteriormente prorogato al 14 marzo 2021.

2. Sono confermate, fino al 14 marzo 2021, le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 1 dell'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 22 febbraio 2021, n. 18.

3. Dal 15 marzo 2021 al 5 aprile 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel Bacino 1 e 2 della Provincia di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l. e TPL Mobilità S.c.ar.l., e nel Bacino 3 della Provincia di Terni, affidati alla Società ATC&Partners S.c.ar.l., rispetteranno il livello di servizio "non scolastico", secondo i programmi di esercizio già predisposti dalle stesse Società e consultabili sul sito www.fsbusitalia.it.

4. Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 14.01.2021e s.m.i. nonché dalle nuove disposizioni eventualmente adottate dall'autorità competente garantendo il regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della percentuale massima di capienza sugli autobus, pari al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.

Art. 10

1. E' fortemente raccomandato agli enti locali di vigilare e porre in essere ogni utile iniziativa ed attivare tutte le misure necessarie ed idonee al fine di assicurare il rispetto puntuale da parte della cittadinanza delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione del contagio ed in particolare delle norme afferenti gli spostamenti consentiti ai sensi del DPCM 2 marzo 2021.

Art. 11

1. L'articolo 1 dell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 5 marzo 2021, n. 22 è abrogato con decorrenza 15 marzo 2021.

2. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 5 marzo 2021, n. 22 sono abrogati dalla data della presente ordinanza.

Art. 12

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria, al Comando regionale dei Carabinieri forestali, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale e al CONI Umbria.

3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 12 marzo 2021

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI

ALLEGATO 1

Azienda USL Umbria1

Distretto Sanitario ALTO TEVERE comuni di

Città di Castello,

S. Giustino,

Umbertide,

Pietralunga,

Citerna,

Montone,

Lisciano Niccone,

Monte Santa Maria Tiberina

Distretto Sanitario ASSISANO comuni di

Assisi,

Bastia,

Bettona,

Cannara,

Valfabbrica

Azienda USL Umbria2

Distretto Sanitario FOLIGNO comuni di

Foligno,

Bevagna,

Gualdo Cattaneo,

Montefalco,

Sellano,

Spello,

Trevi,

Nocera Umbra,

Valtopina.

Distretto Sanitario VALNERINA comuni di

Cascia,

Cerreto di Spoleto,

Monteleone di Spoleto,

Norcia,

Poggiodomo,

Preci,

Santa Anatolia di Narco,

Scheggino,

Vallo di Nera.

Distretto Sanitario TERNI comuni di

Terni,

Acquasparta,

Arrone,

Ferentillo,

Montefranco,

Polino,

San Gemini,

Stroncone

Distretto Sanitario ORVIETO comuni di

Orvieto,

Fabro,

Baschi,

Ficulle,

Monteleone di Orvieto,

Parrano,

Allerona,

Montecchio,

Montegabbione,

Castel Giorgio,

Castel Viscardo,

Porano

Allegato 2

Misure per centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili di cui all'articolo 26 comma 2 DPCM 2 marzo 2021 .

È consentita l'apertura al pubblico dei centri commerciali, open mall, outlet, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture assimilabili di cui all'articolo 26 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 di seguito per brevità definiti ***"centri commerciali"*** ove non diversamente precisato - e di tutti gli esercizi al loro interno, con esclusione delle attività localizzate in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l'accesso ai sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale.

- Tutte le attività che sono localizzate all'interno dei ***"centri commerciali"*** devono rispettare le linee guida e misure specifiche per la propria categoria in tema di sicurezza sanitaria e quanto previsto dalle linee guida allegate al DPCM 2 marzo 2021.
- Nei parcheggi devono essere segnalati percorsi e varchi dedicati di ingresso e di uscita ai ***"centri commerciali"*** , con relativa segnaletica orizzontale e verticale.
- I varchi di accesso ai ***"centri commerciali"*** devono essere organizzati mediante l'utilizzo di personale addetto in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, assicurando sempre il distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche con eventuale riduzione delle porte di accesso utilizzabili, per consentire il controllo da parte del personale della sicurezza su ciascuna porta. Ciò non deve determinare, in ogni caso, assembramenti.
- In caso di code in ingresso, in prossimità dei varchi di accesso ai ***"centri commerciali"*** devono essere organizzati percorsi obbligati con segnaletica a pavimento, per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Tutti i **"centri commerciali"** devono regolare l'afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni, etc.), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento in modo da evitare assembramento e garantire sempre la distanza interpersonale di almeno due metri all'interno del centro commerciale, anche attraverso sistemi di conteggio degli ingressi e delle uscite. In ogni caso nei singoli esercizi commerciali per locali fino a quaranta metri di superficie lorda di pavimento può accedere al massimo una persona

alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per gli esercizi commerciali con locali di dimensioni superiori a 40 mq. di superficie lorda di pavimento, l'accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq. di superficie lorda di pavimento oltre agli operatori e garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri. E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico nonché in tutti gli esercizi commerciali ubicati nei ***"centri commerciali"*** di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse nel locale medesimo sulla base delle presenti disposizioni e dei protocolli e linee guida vigenti per le specifiche attività.

- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
- I clienti all'ingresso dei ***"centri commerciali"*** devono essere sottoposti alla misura della temperatura corporea consentendo l'ingresso solo a coloro con temperatura inferiore ai 37,5°C.
- Deve essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l'igienizzazione delle mani (preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, in particolare all'ingresso e all'uscita dei ***"centri commerciali"*** presso i bagni, all'ingresso dei singoli esercizi e attività.
- I clienti devono indossare le mascherine per tutto il tempo di permanenza dei ***"centri commerciali"***, ad eccezione dei momenti di fruizione dei servizi incompatibili con il loro utilizzo.
- E' fatto divieto ai clienti di consumare alimenti e bevande in forma itinerante nelle aree comuni dei ***"centri commerciali"*** al fuori degli spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione per cui dovranno essere rigorosamente applicate le previsioni di cui alle linee guida ristorazione allegate al DPCM 2 marzo 2021 ovvero delle norme di tempo in tempo vigenti;
- Ferma restando la responsabilità dei singoli punti vendita nel contingentare la presenza presso i propri spazi in base alle dimensioni e caratteristiche del locale e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali code che potranno formarsi all'esterno di ciascun punto vendita sono regolate attraverso apposita segnaletica a terra, garantendo la distanza interpersonale.
- Tutti i lavoratori dei ***"centri commerciali"*** compreso il personale di vigilanza e sicurezza, devono indossare mascherine FFP2 certificate ai sensi della normativa vigente per tutto il tempo di svolgimento del proprio lavoro, nonché guanti di protezione in base alla tipologia di attività.
- L'ingresso di fornitori e corrieri è ammesso solo in fase di chiusura dei ***"centri commerciali"*** o in orari prestabiliti e in ogni caso è garantito il

distanziamento interpersonale e controllato l'utilizzo dei dispositivi di protezione. Le aree di scarico merci sono presidiate dal personale di vigilanza ove possibile, anche con l'ausilio di telecamere e sbarre automatiche. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei veicoli durante le operazioni di carico e scarico.

- Laddove necessario, sono definiti dei percorsi interni, indicati con segnaletica adesiva a pavimento, per limitare al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento della distanza di sicurezza. Anche rampe e scale mobili sono dotate di segnaletica indicante il distanziamento di due metri.
- Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- L'uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi (ad esempio, nastri), in modo da garantire sempre il distanziamento.
- L'accesso ai ***"centri commerciali"*** da parte delle persone esonerate dall'obbligo di indossare mascherine ai sensi delle disposizioni vigenti esclusivamente previa esibizione di certificato medico.
- Deve essere fissato un numero massimo di presenze contemporanee all'interno dei bagni (comunicato con appositi pannelli informativi all'esterno): il personale di sicurezza preposto controlla periodicamente il rispetto del predetto limite.
- Deve essere assicurata una frequente igienizzazione dei bagni. Nei bagni devono essere sempre disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copri water monouso.
- Ove possibile, l'uso degli ascensori è riservato ai clienti con disabilità motoria o con problemi di deambulazione (da comunicare con appositi pannelli informativi all'esterno) e l'afflusso è controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.
- Il personale di sicurezza preposto aiuta i clienti a rispettare le indicazioni e le norme di comportamento.
- Deve essere effettuata l'igienizzazione almeno due volte al giorno e sanificazione quotidiana delle superfici sensibili e igienizzazione continua di qualsiasi oggetto utilizzato dai clienti.
- I singoli negozi e attività sono responsabili della sanificazione e igienizzazione dei propri spazi all'interno dei ***"centri commerciali".***
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantitala pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. In ogni caso compatibilmente con le specifiche tecniche i sistemi meccanici di ricambio d'aria dovranno essere tarati al massimo livello

- Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori, come da normativa vigente.
- Deve essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e le misure di sicurezza adottate, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso e presso ogni punto vendita interno, nonché mediante la trasmissione regolare di messaggi audio e video ove possibile all'interno dei ***"centri commerciali"***.

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 23 febbraio 2021, n. **116.**

Realizzazione di una struttura Rems (Residenza per l'Esecuzione di Misure di Sicurezza) nella Regione Umbria.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa) e successive modificazioni;

Vista la mozione presentata dai consiglieri Peppucci, Rondini, Mancini, Carissimi, Pace, Squarta e Nicchi, concernente: "Realizzazione di una struttura Rems (Residenza per l'Esecuzione di Misure di Sicurezza) nella Regione Umbria". (Atto n. 503);

Udita l'illustrazione della mozione in oggetto da parte del consigliere Peppucci;

Uditi gli interventi dei consiglieri e dell'Assessore competente per materia;

all'unanimità dei voti espressi nei modi di legge
dai 17 consiglieri presenti e votanti sull'atto n. 503

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PREMESSO CHE

il D.P.C.M. 1 aprile 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126), all'articolo 5, comma 1 ha previsto che le funzioni sanitarie relative agli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) venissero trasferite alle Regioni in cui i medesimi sono ubicati e ha definito le fasi per pervenire al superamento degli OPG, fino alla restituzione ad ogni Regione italiana della quota di internati di provenienza dai propri territori e all'assunzione della responsabilità e per la presa in carico, attraverso programmi terapeutici e riabilitativi finalizzati all'inserimento nel contesto sociale di appartenenza;

RICORDATO CHE

la legge 17 febbraio 2012, n. 9, ha disposto, all'art. 3-ter, il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) prevedendo che in ciascuna Regione a decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia (CCC), vengano eseguite esclusivamente all'interno di apposite strutture sanitarie residenziali deputate ad accogliere i soggetti a cui è applicata dal magistrato tale misura, fermo restando che le persone non più ritenute socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico, sul territorio, dai dipartimenti di salute mentale;

TENUTO CONTO CHE

il decreto 28 dicembre 2012, art. 3 "Riparto del finanziamento di cui all'art. 3 ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, per il superamento degli OPG", ha riconosciuto la possibilità di stipulare specifici accordi interregionali di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse;

RICORDATO CHE

la Regione Umbria, sin dall'emanazione della legge n. 9/2012 sopra citata, aveva valutato un piano finanziario per la realizzazione di una struttura sanitaria extraospedaliera per il superamento degli OPG, ma che da tale analisi era risultato uno scarso vantaggio economico per la realizzazione della struttura visto l'allora numero esiguo degli internati umbri (non più di sette), situazione evidentemente differente da quella attuale;

TENUTO CONTO CHE

la Regione Umbria ha quindi condotto le trattative con la Regione Toscana, ha portato alla stipula di un accordo interregionale con le Regioni Liguria, Sardegna e Toscana, recepito con delibera della Giunta regionale n. 365/2013 Ricordato che tale accordo interregionale ha definito un programma unitario per la realizzazione di residenze comuni e che la Regione Toscana si è impegnata ad ospitare nelle proprie strutture, gli internati provenienti dal territorio umbro, per il numero massimo di sette unità, fermo restando l'impegno reciproco di favorire la dimissibilità, con presa in carico dei Dipartimenti di salute mentale del territorio di provenienza, delle persone che cessano di essere socialmente pericolose;

RICORDATO CHE

secondo tale accordo, la Regione Umbria si era già impegnata a considerare beneficiaria la Regione Toscana delle somme previste e ripartita dal Governo, per un importo pari ad euro 1.348.381,83 per l'anno 2012 e ad euro 653.733,63 per l'anno 2013;

CONSIDERATO CHE

nonostante l'accordo, ad oggi i posti riconosciuti alla Regione Umbria risultano insufficienti e che si riscontra non solo ad una difficile gestione dei detenuti ritenuti pericolosi e bisognosi del servizio, ma anche una lunga lista di attesa per usufruire dei posti;

TENUTO CONTO CHE

i costi per collocare queste persone nella struttura protetta fuori regione, risultano tuttavia particolarmente elevati per la Regione Umbria;

CONSIDERATO CHE

al Carcere di Capanne risultano essere 120 su 360 i detenuti con problemi psichiatrici certificati, la cui gestione risulta difficile per gli agenti di Polizia Penitenziaria che pur non avendo le competenze necessarie si trovano a far fronte ad atti di autolesionismo e aggressioni;

VISTA

la relazione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale sull'attività svolta nel 2019 il quale per la Casa Circondariale di Capanne evidenzia che sono decisamente aumentati gli eventi critici, anche di notevole gravità, spesso innescati da soggetti affetti da patologie psichiatriche per i quali il carcere non è certamente un luogo consono: dai tentativi di suicidio, alle rivolte, agli scioperi della fame, ai numerosissimi atti di autolesionismo, alle aggressioni al personale, fino al baratto dei medicinali (spesso, nello specifico, trattasi di psicofarmaci)" e che "un'attenzione certamente maggiore deve essere riservata alle esigenze di cura e tutela della salute delle persone detenute affette da problematiche di natura psichiatrica o che abbiano manifestato un grave disagio psicologico, la cui considerevole presenza è stata più volte segnalata come elemento critico nella gestione della vita detentiva in sezione, nonché motivo di stress per il personale che vi opera a diretto contatto (peraltro senza una specifica formazione)";

CONSIDERATO CHE

nella stessa relazione analoghe difficoltà seppur in numero inferiore, sono state rilevate anche nella Casa Circondariale di Temi e nella Casa Circondariale di Orvieto;

TENUTO CONTO CHE

con l'accordo interregionale con la Regione Toscana relativo alle strutture Rems, viene meno a principio della territorializzazione della pena;

CONSIDERATO

l'allarme lanciato lo scorso febbraio dal Procuratore generale Fausto Cardella e l'Aggiunto Giuseppe Petrazzini rispetto la necessità di avere una Rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) in Umbria per imputati e condannati con disturbi mentali e socialmente pericolosi, poiché molte persone scontando la pena in carcere non ricevono un'adeguata assistenza provocando problemi di sicurezza e gestione;

TENUTO CONTO CHE

tale problematica riferita la gestione dei detenuti e la necessità di una Rems regionale è stata sollevata recentemente anche dal neo Procuratore Raffaele Cantone;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a rivedere l'accordo interregionale con la Regione Toscana relativo alla realizzazione e gestione di residenze comuni per detenuti con patologie psichiatriche e a dotare la Regione Umbria di una struttura propria Rems.

Il consigliere segretario
Paola Fioroni

Il Presidente
MARCO SQUARTA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 23 febbraio 2021, n. **117.**

Applicazione delle nuove tecniche di medicina a distanza nelle Unità Operative di Pronto Soccorso degli ospedali regionali umbri Telemedicina nell'emergenza.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa) e successive modificazioni;

Vista la mozione presentata dal consigliere/dai consiglieri Pastorelli, Fioroni, Carissimi e Nicchi, concernente: "Applicazione delle nuove tecniche di medicina a distanza nelle Unità Operative di Pronto Soccorso degli ospedali regionali umbri Telemedicina nell'emergenza". (Atto n. 713);

Udita l'illustrazione della mozione in oggetto da parte del consigliere Pastorelli;

Uditi gli interventi dei consiglieri;

all'unanimità dei voti espressi nei modi di legge
dagli 11 consiglieri presenti e votanti sull'atto n. 713

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PREMESSO CHE

la Telemedicina nasce dall'unione delle nuove tecnologie di comunicazione con le tradizionali modalità di visita medica personale, configurando un nuovo servizio che apre innumerevoli opportunità e benefici per l'individuo e per la società in genere e che è definita come l'insieme di tecniche mediche ed informatiche che permettono la cura di un paziente a distanza o più in generale di fornire servizi sanitari da remoto;

CONSIDERATO CHE

la continua evoluzione delle tendenze demografiche, la conseguente modifica dei bisogni di salute e assistenza della popolazione ed il perdurante stato di emergenza per il Covid-19, richiedono una riprogettazione strutturale e organizzativa della rete dei servizi per consentire una razionalizzazione ed integrazione di quelli territoriali;

EVIDENZIATO CHE

l'utilizzo dello strumento tecnologico denominato "FlagMii EML", software di applicazione medica già utilizzato dalle regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, permette alla centrale operativa del 118 di controllare tutto in diretta video attraverso un dispositivo elettronico connesso alla rete (smartphone) della persona assistita e che di recente ha consentito nel giro di pochi giorni prima di salvare un bambino che stava soffocando, grazie al pronto intervento di un infermiere del 118, il quale ha aiutato i genitori in delicate manovre di rianimazione mentre in casa giungevano i soccorsi e poi di aiutare la nascita di un neonato, con l'aiuto decisivo di un'infermiera nelle manovre del parto; in

entrambi i casi è stata sfruttata una tecnologia di Telemedicina del territorio, permettendo di recuperare un intervallo di tempo prezioso, ovvero quello che intercorre tra una telefonata al 118 e l'arrivo dell'ambulanza sul posto d'emergenza;

VISTO CHE

attualmente non esiste una vera e propria normativa specifica in materia di Telemedicina e conseguentemente i relativi servizi si appoggiano alla normativa sanitaria preesistente e alle normative vigenti sulla protezione della privacy e dei dati sensibili;

RILEVATO CHE

il 17 dicembre 2020 in Conferenza Stato-Regioni sono state approvate precise Linee guida pubblicate dal Ministero della Salute, "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina", frutto di un Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, che oltre a inquadrare la Telemedicina a livello europeo ed italiano, ne definiscono finalità e ambiti, rilevandone l'utilità soprattutto nella gestione tempestiva delle urgenze;

VISTO CHE

le Regioni con il documento "Erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a distanza", approvato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 10 settembre 2020, avevano già condiviso l'opportunità di attivare tra le misure generali di prevenzione i servizi innovativi di Telemedicina, estendendo la pratica tradizionale oltre gli spazi fisici "abituali", anche a seguito del documento dell'istituto Superiore di Sanità denominato "Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante l'emergenza sanitaria COVID-19";

CONSIDERATO CHE

nell'ambito dell'emergenza COV1D-19 la Regione Umbria si è impegnata a garantire e potenziare i servizi sanitari necessari a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 mettendo in campo tutte le risorse disponibili e ad assicurare l'assistenza e la continuità delle cure, programmando in merito una linea di sviluppo di cui la telemedicina può costituire uno dei pilastri;

PRESO ATTO CHE

risulta impossibile allo stato attuale prevedere l'andamento della curva epidemiologica e della necessità di garantire risposte sanitarie utili a gestire eventuali picchi;

RILEVATO CHE

la Giunta regionale con la D.G.R. n. 711 del 5 agosto 2020 "piano operativo per il recupero delle prestazioni sospese e/o ridotte in periodo di lock down" e che con la D.G.R. n. 780 del 2 settembre 2020 ha deliberato che fosse istituito un gruppo di lavoro sulla Telemedicina con l'obiettivo di individuare soluzioni volte a recuperare le prestazioni sospese o ridotte, offrendo la possibilità di valutare lo stato di salute generale del paziente, l'andamento di patologie croniche e la congruità delle terapie in atto, rappresentando una modalità operativa che integra e migliora la pratica clinica abituale;

TENUTO CONTO CHE

nelle Unità Operative di Pronto Soccorso dei nosocomi di Spoleto e Gubbio-Gualdo, sono stati già avviati percorsi per consentire, rispettivamente, il teleconsulto in ambito neurologico con collegamento diretto al relativo reparto di Foligno e la rernotizzazione sanitaria tramite postazioni mobili, anche in ambulanza, dotate di apparecchi elettromedicali wireless e telecamere brandeggiabili con zoom ottico;

CONSIDERATO CHE

la "Commissione Salute" della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, di cui è membro l'assessore alla Salute e politiche sociali della Regione Umbria, Luca Coletto, il quale in proposito si è speso in prima persona, ha già sollecitato per iscritto il Governo ad attivare il servizio di Telemedicina nelle Unità operative di Pronto Soccorso di tutte le Regioni e Province autonome;

RICORDATO CHE

agire in Telemedicina per gli operatori sanitari significa assumersi piena responsabilità professionale, esattamente come per ogni atto sanitario condotto nell'esercizio della propria professione, tenendo conto della corretta gestione delle limitazioni dovute alla distanza fisica, nonché il rispetto delle norme sul trattamento dei dati;

RITENUTO URGENTE, PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE

adottare gli indirizzi operativi per predisporre l'utilizzo delle più moderne soluzioni tecnologiche applicate alla medicina a distanza, con adeguata dotazione e formazione del personale sanitario a ciò deputato nelle Unità Operative di Pronto Soccorso;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a sollecitare il Governo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, affinché avvii un percorso atto a favorire l'utilizzo della medicina a distanza o "Telemedicina" anche per gestire le emergenze su tutto il territorio nazionale, al fine di munire le Unità Operative di Pronto Soccorso degli ospedali umbri di personale adeguato e preparato al supporto da remoto tramite apposita strumentazione tecnologica.

Il consigliere segretario
Paola Fioroni

Il Presidente
MARCO SQUARTA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 23 febbraio 2021, n. **118.**

Prevenzione rischio idraulico e rischio idrogeologico del fiume Nera. Istituzione del tavolo di coordinamento per la redazione di un Piano pluriennale di manutenzione delle sponde.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa) e successive modificazioni;

Vista la mozione presentata dai consiglieri De Luca, Bori, Bianconi, Bettarelli, Meloni e Paparelli, concernente: "Prevenzione rischio idraulico e rischio idrogeologico del fiume Nera. Istituzione del tavolo di coordinamento per la redazione di un Piano pluriennale di manutenzione delle sponde". (Atto n. 737);

Udita l'illustrazione della mozione in oggetto da parte del consigliere De Luca;

con 8 voti favorevoli e 7 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PREMESSO CHE

gli effetti del *Climate Change* sulla nostra regione stanno ri-contestualizzando la nostra percezione e consapevolezza del fenomeno globale nella nostra terra incidendo quotidianamente sulle nostre vite;

sempre più numerose sono le allerte per il rischio connesso ad eventi atmosferici e l'impatto rilevante sul ciclo idrologico e su tutte le fenomenologie ad esso collegate che costituiscono un elemento sostanziale di squilibrio e quindi di rischio per le popolazioni;

solamente negli ultimi sessanta giorni nelle cronache delle testate locali sono rinvenibili almeno 4 episodi che hanno rappresentato una situazioni di pericolo e di allerta per la popolazione conseguente al rischio idraulico del fiume Nera e che hanno destato serie preoccupazione nella comunità della Valnerina, non da ultimo la caduta di alcune piante dall'argine del fiume Nera trascinate dalla corrente fino all'altezza del km 19.350 della statale 209 Valnerina;

SOTTOLINEATO CHE

la Regione Umbria ha la diretta competenza sulla gestione dell'alveo del fiume Nera;

lo storico delle risorse stanziate nel bilancio regionale non permettono la manutenzione ordinaria sufficiente utile a garantire la sicurezza e l'incolumità dei centri abitati;

CONSIDERATO CHE

la legge regionale di riferimento n. 9 del 3 marzo 1995 *"Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette"*, stabilisce che la Regione Umbria esercita le funzioni di governo del territorio assumendo quale principio fondamentale la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale. A tal fine l'intero territorio regionale urbano ed extraurbano è considerato unitariamente quale oggetto di interventi finalizzati da realizzarsi mediante gli strumenti di programmazione regionale, i provvedimenti normativi di settore concernenti la tutela e la valorizzazione ambientale, i piani di settore ad iniziativa della Regione e degli altri Enti territoriali, in relazione alle rispettive competenze;

nel tratto temano del corso del fiume Nera l'area sussiste l'area naturale protetta del parco fluviale del Nera, 2.200 ha di notevole pregio ambientale;

l'art. 24 "Alveo" comma 1 del *"Piano del parco fluviale del Nera"* dispone che *"Alveo 1. Lungo i tratti di fiume conservati nel loro assetto naturale, i lavori di ripulitura dell'alveo potranno essere eseguiti soltanto al fine di eliminare gli elementi che si oppongono al regolare deflusso delle acque, senza alterare la sezione naturale del letto fluviale."*;

l'art. 26 *"Boschi lungo i "Corridoi Ecologici d'Acqua"* al comma 3 *"Nei tratti lungo il Fiume Nera e ai lati della Cascata delle Marmore in cui la vegetazione infestante ha assunto un ruolo dominante, questa dovrà essere eliminata e sostituita con le specie igrofile tipiche delle biocenosi ripariali. Potranno essere effettuati tagli colturali tendenti al riequilibrio fra specie a rapido accrescimento e specie a lenta crescita."*;

i vincoli ambientali del Parco rendono quindi impossibile l'intervento di manutenzione da parte dei proprietari frontisti che dovrebbero sobbarcarsi gli oneri economici degli iter autorizzativi;

RITENUTO CHE

per secoli gli abitanti della Valnerina hanno provveduto a mantenere le sponde del fiume pulite. Una prassi che ha contenere le rotture degli argini e limitare le esondazioni, causate dalle ostruzioni nel naturale corso del fiume;

tali fenomeni sono spesso determinati dall'incuria e sempre più frequenti da quando i proprietari frontisti dei terreni che confinano con la Nera hanno smesso di occuparsene, con elevatissime sanzioni in caso di interventi non autorizzati;

RICORDATO CHE

già in autunno la Coldiretti segnalava un inizio stagione all'insegna del maltempo con forti piogge e sporadiche grandinate che hanno colpito con varia intensità diverse zone dell'Umbria, causando danni e disagi anche al settore agricolo. L'associazione di categoria ha raccolto diverse segnalazioni da parte degli agricoltori che lamentano l'impraticabilità di strade rurali, terreni e sentieri, ma anche danni alle strutture aziendali a cominciare dall'allagamento di alcune stalle;

nel nostro Paese l'eccezionalità degli eventi atmosferici - ricorda Coldiretti - è ormai la norma, tanto da aver condizionato nell'ultimo decennio la redditività del settore agricolo, con le perdite di raccolti dovute a calamità naturali che hanno assunto un carattere ricorrente. Il risultato - conclude Coldiretti - è una perdita da 14 miliardi di euro in un decennio per l'agricoltura italiana, tra danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne e perdite della produzione agricola;

FERMO RESTANDO CHE

tali fenomeni spesso sono determinati dall'incuria e sempre e anche dal fatto che i frontisti dei terreni che confinano con la Nera hanno smesso di occuparsene anche a causa di una burocrazia schizofrenica e dal rischio di sanzioni elevatissime;

serve un presidio del territorio attivo, utile a contenere i costi sociali che ad ogni esondazione inevitabilmente ricadono sugli enti pubblici e sulla collettività anche aiutando a rendere attive le buone pratiche del passato andandole a conformare al quadro normativo, utilizzando quegli accorgimenti ragionevoli che possono essere messi in campo;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad istituire un tavolo di coordinamento con i sindaci dei comuni della Valnerina interessati direttamente dal corso del fiume Nera, in particolar modo le aree interessate dall'area naturale protetta del Parco fluviale, al fine di poter sviluppare un Piano di manutenzione pluriennale dell'alveo, da sottoporre unitariamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e alle altre opportune autorizzazioni preventive, così da garantire la manutenzione ordinaria

delle sponde della Nera, permettendo anche ai proprietari frontisti di partecipare attraverso regole d'intervento chiare i cittadini volenterosi senza il rischio di incorrere in sanzioni o procedimenti civili e penali.

Il consigliere segretario
Paola Fioroni

Il Presidente
MARCO SQUARTA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 23 febbraio 2021, n. **119.**

Utilizzo degli anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa) e successive modificazioni;

Vista la mozione presentata dai consiglieri Mancini, Pastorelli, Peppucci, Rondini, Nicchi e Fioroni, concernente: "Utilizzo degli anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19". (Atto n. 714);

Udita l'illustrazione della mozione in oggetto da parte del consigliere Mancini;

Udita la proposta di emendamento parzialmente sostitutivo della mozione atto n. 714 formulata del consigliere Paparelli;

Visto il consenso del proponente, consigliere Mancini;

Udita l'illustrazione dell'emendamento parzialmente sostitutivo della mozione atto n. 714 depositato dal consigliere Mancini;

all'unanimità dei voti espressi nei modi di legge
dai 19 consiglieri presenti e votanti sull'atto n. 714 , come emendato

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

RICORDATO CHE

gli anticorpi (immunoglobuline), sono molecole complesse prodotte dai linfociti B, cellule che fanno parte del sistema di difesa del corpo umano (sistema immunitario), in risposta alla presenza di un'altra molecola, detta antigene, estranea all'organismo (ad esempio, batteri, virus, ecc). A volte, il sistema immunitario identifica erroneamente i propri organi o tessuti normali come estranei e produce anticorpi contro di essi (autoanticorpi) aggredendoli. Questo processo è la causa delle malattie autoimmuni quali, ad esempio, l'artrite reumatoide. Gli anticorpi riconoscono in modo specifico la sostanza estranea da combattere (antigene) grazie alla sua conformazione e hanno il compito di neutralizzarne l'effetto;

RICORDATO, ALTRESÌ, CHE

gli anticorpi monoclonali (MAB) sono molecole prodotte in laboratorio. La singola cellula divenuta immortale si divide formando un clone di cellule identiche capaci di produrre quantità illimitate dello stesso anticorpo chiamato, appunto, monoclonale che può essere purificato. Gli anticorpi monoclonali sono progettati per riconoscere specificamente un unico, determinato antigene e si legano ad esso neutralizzandolo;

RICORDATO CHE

gli anticorpi monoclonali possono essere prodotti in grandi quantità contro gli antigeni derivanti da una serie di malattie infiammatorie, di infezioni e di tumori e che sono utilizzati sia per scopi diagnostici, sia per scopi terapeutici;

PRESO ATTO CHE

gli anticorpi monoclonali sembrerebbero agire anche contro il COVID-19 come gli anticorpi naturali, per cui si legano al patogeno facendo in modo che:

— non riesca ad entrare nelle cellule umane, quindi ad infettarle e replicarsi;

— sia più facilmente fagocitato dalle cellule del sistema immunitario deputate a questa funzione, quali i macrofagi presenti nel fegato, nella milza e nei tessuti;

EVIDENZIATO CHE

questi anticorpi hanno un'efficacia molto alta nelle fasi precoci dell'infezione, che sono quelle più dipendenti dalla replicazione virale;

RICORDATO CHE

la Bsp Pharmaceuticals di Latina, insieme ad altri 6 stabilimenti nei mondo, gestisce alcune delle fasi principali della produzione di Bamlanivimab. L'azienda già da dicembre ha iniziato a fabbricare oltre 100 mila dosi al mese dedicate ai Paesi dove il farmaco è stato autorizzato, come in USA, Canada e Israele, o come in Ungheria e Germania che hanno deciso di utilizzarlo senza aspettare l'autorizzazione di EMA;

CONSIDERATO CHE

in Italia l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha avviato solo ora lo studio per verificare se gli anticorpi monoclonali possono rappresentare una reale opzione terapeutica nella prevenzione della progressione del COVID-19 nei pazienti in fase precoce di malattia, mentre in Usa, Canada, Israele, Ungheria e Germania vengono già somministrati ai pazienti;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi presso il Governo nazionale per avere a disposizione, ai fini di un utilizzo immediato, gli anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19.

Il consigliere segretario
Paola Fioroni

Il Presidente
MARCO SQUARTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2021, n. **143.**

Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Regione Umbria in materia di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 66 bis del D.L. n. 34/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Regione Umbria in materia di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 66 bis del D.L. n. 34/2020."** e la conseguente proposta dell'assessore Enrico Melasecche Gelmini;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, lo schema di accordo di collaborazione con la Regione Toscana richiamato in oggetto, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, alla luce delle domande ad oggi pervenute, non si prevedono oneri economici per la Regione Umbria;

3) di incaricare per la sottoscrizione il direttore della "Direzione Governo del territorio, ambiente, protezione civile";

4) di incaricare il Servizio Protezione civile ed emergenze per l'attuazione dell'accordo, compresa l'eventuale individuazione delle risorse necessarie, oltre le due istanze pervenute, al rimborso spese per i commissari coinvolti con specifico atto successivo;

5) di notificare la presente deliberazione alla Regione Toscana, alla Direzione regionale Salute e welfare, all'Ufficio delle Dogane di Perugia, ai Comando regionale della Guardia di Finanza;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 (criteri e modalità) del D.Lgs. n. 33/2013;

7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(*su proposta dell'assessore Melasecche Germini*)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Regione Umbria in materia di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 66 bis del D.L. n. 34/2020.**

La legge n. 241/1990 - come modificata dalla legge n. 15/2005 e dal D.L. n. 35/2005 -, in particolare l'art. 15, consente alle pubbliche amministrazioni di poter sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

L'art. 66 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19",* al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi ha definito criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il suddetto art. 66 bis, al comma 4, recita "*Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni*".

La Regione Umbria, non avendo ricevuto richieste da alcuna ditta, ha inizialmente deciso di non procedere con la nomina della commissione di cui sopra.

Con delibera di Giunta regionale Toscana n. 1063 del 27 luglio 2020, al fine di dare attuazione all'art. 66 bis, comma 4, del D.L. n. 34/2020, è stata istituita presso la Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana una commissione tecnica, costituita da: n. 4 addetti, appartenenti ciascuno al Servizio di Prevenzione e Protezione di una delle quattro Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione Toscana (AOU Pisana, AOU Senese, AOU Careggi, AOU Meyer); n. 3 dirigenti farmacisti, appartenenti ciascuno a una delle tre aziende sanitarie di area vasta della Regione Toscana (AUSL Toscana Centro, AUSL Toscana Sud Est, AUSL Toscana Nord Ovest); stabilendo altresì che gli adempimenti amministrativi saranno espletati da nr. 2 addetti, di cui uno con funzione di segretario della commissione, che saranno messi a disposizione da ESTAR (Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale).

Con decreto n. 13464 del 25 agosto 2020, è stata quindi costituita presso la Direzione Diritti di Cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana la suddetta commissione, sulla base dei nominativi comunicati dalle Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione Toscana e dalle tre aziende sanitarie di area vasta della Regione Toscana.

La Regione Umbria, dal mese di settembre 2020, come comunicato dalla funzione sanità del Centro Operativo Regionale - COR (istituito per l'Emergenza Covid-19 con D.G.R. n. 126/2020) ha ricevuto due richieste di validazione di prodotti di importazione, ai sensi dell'art. 66 bis, comma 4, del D.L. n. 34/2020 appunto, presentate da aziende con sede legale sul territorio di propria competenza: ditta Extrostile Srl di Nocera Umbra e Satech System srl di Deruta.

Non avendo attivato alcuna commissione, nel mese di dicembre ha fatto richiesta di avvalersi della commissione di Regione Toscana come sopra costituita.

Nel mese di gennaio 2021 la Regione Toscana ha accettato la proposta a seguito di istruttoria e valutazione delle condizioni.

Risulta, pertanto, opportuna e necessaria la stipula di un Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Regione Umbria, finalizzato a disciplinare le modalità con cui la commissione regionale toscana per la validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale, istituita ai sensi dell'art. 66 bis del D.L. n. 34/2020, possa svolgere la propria attività anche in nome e per conto della Regione Umbria.

L'accordo è conforme alla Giurisprudenza comunitaria (Sentenza 19 dicembre 2012, n. 159/11 della corte di Giustizia dell'Unione europea) che autorizza la stipula di accordi tra Pubbliche Amministrazioni senza lo svolgimento di una gara, allorquando l'oggetto del contratto corrisponda allo svolgimento di un servizio pubblico comune alle medesime Amministrazioni e con l'obiettivo di perseguire un interesse pubblico.

La Regione Umbria pertanto comunicherà alle aziende, con sede legale sul proprio territorio, che presentano domanda di validazione, di trasmettere la domanda a Regione Toscana, con le modalità descritte sul sito di Regione Toscana al link:

https://www.regione.toscana.it/-/validazione-delle-mascherine-chirurgiche-e-dei-dpi

La Commissione di cui al punto a) prenderà in carico le domande di cui al punto b) e le istruirà con le medesime modalità previste per le domande relative alle aziende con sede legale sul territorio toscano, seguendo nell'ordine di istruttoria l'ordine di arrivo delle domande. Al fine di tenere informata la Regione Umbria dell'attività svolta dalla commissione, ogni corrispondenza tra la commissione e l'azienda che ha presentato domanda di validazione, sarà partecipata alla Regione Umbria.

L'accordo dovrà avere durata fino alla validità dell'art.66 bis del D.L. n. 34/2020, cioè fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per la realizzazione di quanto previsto dal presente Accordo, non è previsto alcun rimborso spese da parte della Regione Umbria, qualora le pratiche di validazione complessivamente istruite dalla commissione regionale toscana risultino in misura inferiore o uguale a due. La Regione Umbria corrisponderà alla Regione Toscana la cifra di euro 800 quale rimborso spese dell'attività svolta dai commissari regionali, per ogni pratica di validazione istruita dalla commissione, a partire dalla terza pratica esaminata.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE TOSCANA E REGIONE UMBRIA IN MATERIA DI VALIDAZIONE DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 66 BIS DEL D.L. 34/2020

TRA

La Regione Toscana - Codice fiscale n. 01386030488, con sede in Firenze, Piazza del Duomo 1, rappresentata da Eugenio Giani in qualità di Presidente pro tempore, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione Toscana;

E

La Regione Umbria - Codice fiscale n. 01212820540, con sede in Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia, rappresentata da Donatella Tesei in qualità di Presidente pro tempore, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione Umbria;

PREMESSO che:

- la Legge n. 241/1990 - come modificata dalla Legge n. 15/2005 e dal D.L. n. 35/2005 -, in particolare l'art. 15, consente alle pubbliche amministrazioni di poter sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art 66 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19",* al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attivita' produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi ha definito criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il suddetto art 66 bis, al comma 4, recita "Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonchè delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione e' assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni";
- con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1063 del 27 luglio 2020, al fine di dare attuazione all'art. 66 bis, comma 4, del D.L. 34/2020, è stata istituita presso la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana una commissione tecnica, costituita da: Nr. 4 addetti, appartenenti ciascuno al Servizio di Prevenzione e Protezione di una delle

quattro Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione Toscana (AOU Pisana, AOU Senese, AOU Careggi, AOU Meyer); Nr. 3 dirigenti farmacisti, appartenenti ciascuno a una delle tre aziende sanitarie di area vasta della Regione Toscana (AUSL Toscana Centro, AUSL Toscana Sud Est, AUSL Toscana Nord Ovest); stabilendo altresì che gli adempimenti amministrativi saranno espletati da nr. 2 addetti, di cui uno con funzione di segretario della commissione, che saranno messi a disposizione da ESTAR (Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale);

- con Decreto n. 13464 del 25 agosto 2020, è stata quindi costituita presso la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana la suddetta commissione, sulla base dei nominativi comunicati dalle Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione Toscana e dalle tre aziende sanitarie di area vasta della Regione Toscana;
- la Regione Umbria non ha individuato al proprio interno una struttura competente e, per le eventuali proposte di validazione, ai sensi dell'art. 66 bis, comma 4, del D.L. 34/2020, presentate da aziende con sede legale sul territorio di propria competenza, ha fatto richiesta di avvalersi della commissione di Regione Toscana come sopra costituita;
- risulta, pertanto, opportuna e necessaria la stipula del presente Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Regione Umbria, finalizzato a disciplinare le modalità con cui la commissione regionale toscana per la validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale, istituita ai sensi dell'art 66 bis del D.L. 34/2020 possa svolgere la propria attività anche in nome e per conto della Regione Umbria;
- il presente Accordo è conforme alla Giurisprudenza comunitaria (Sentenza 19 dicembre 2012 n.159/11 della corte di Giustizia dell'Unione Europea) che autorizza la stipula di accordi tra Pubbliche Amministrazioni senza lo svolgimento di una gara, allorquando l'oggetto del contratto corrisponda allo svolgimento di un servizio pubblico comune alle medesime Amministrazioni e con l'obiettivo di perseguire un interesse pubblico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.

Art. 2 (Contenuti dell'Accordo e modalità operative)

Oggetto del presente Accordo di Collaborazione è l'attività di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale, ai sensi dell'art 66 bis del D.L. 34/2020, per la quale si definiscono di seguito le modalità operative:

a) La Commissione istituita da Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1063 del 27 luglio 2020, svolgerà l'attività di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale in attuazione dell'art. 66 bis del D.L. 34/2020, anche in nome e per conto di Regione Umbria, che non ha istituito a tal fine una propria commissione.

b) La Regione Umbria pertanto comunicherà alle aziende, con sede legale sul proprio territorio, che presentano domanda di validazione, di trasmettere la domanda a Regione Toscana, con le modalità descritte sul sito di Regione Toscana al link:

https://www.regione.toscana.it/-/validazione-delle-mascherine-chirurgiche-e-dei-dpi

c) La Commissione di cui al punto a) prenderà in carico le domande di cui al punto b) e le istruirà con le medesime modalità previste per le domande relative alle aziende con sede legale sul territorio toscano, seguendo nell'ordine di istruttoria l'ordine di arrivo delle domande. Al fine di tenere informata la Regione Umbria dell'attività svolta dalla commissione, ogni corrispondenza tra la commissione e l'azienda che ha presentato domanda di validazione, sarà partecipata alla Regione Umbria.

Art. 3 (Responsabilità e Referenti)

La responsabilità del presente Accordo di Collaborazione per la Regione Toscana è della Direzione Diritti di Cittadinanza e coesione sociale, per la Regione Umbria è della Direzione Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile.

Art. 4 (Durata dell'accordo)

L'accordo ha durata fino alla validità dell'art.66 bis del D.L. 34/2020, cioè fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 5 (Impegni e Rapporti economici)

Per la realizzazione di quanto previsto dal presente Accordo, non è previsto alcun rimborso spese da parte della Regione Umbria, qualora le pratiche di validazione complessivamente istruite dalla commissione regionale toscana risultino in misura inferiore o uguale a due. La Regione Umbria corrisponderà alla Regione Toscana la cifra di euro 800 quale rimborso spese dell'attività svolta dai commissari regionali, per ogni pratica di validazione istruita dalla commissione, a partire dalla terza pratica esaminata.

Art. 6 (Trattamento dati personali)

Nell'esecuzione del presente Accordo di collaborazione, si concorda quanto segue:

- le Parti, qualora le attività di cui al presente protocollo comportino un trattamento di dati personali, oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, utile per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo, dovranno essere trattati in via autonoma;

- in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, le parti assumeranno la qualifica di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 comma 7 del GDPR Regolamento (UE) 679/2016 in modo autonomo sia tra di loro che nei confronti dei soggetti i cui dati personali trattati sono riferiti;

- il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati, e sarà relativo a quelli strettamente necessari, non eccedenti ma pertinenti alle finalità di cui all'art. 1. del GDPR Regolamento (UE) 679/2016. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza adottate al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, si impegnano a disporre ulteriori misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in attuazione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme

alle finalità ivi indicate, qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti a quelle messe in atto.

Il presente protocollo è sottoscritto digitalmente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'articolo 21 del D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

PER REGIONE TOSCANA

PER REGIONE UMBRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2021, n. **146.**

Comunanza agraria di Scopoli. Revoca D.G.R. n. 1523/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di prendere atto di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici svolti relativamente alla situazione della Comunanza agraria di Scopoli e del nuovo quadro normativo di riferimento introdotto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168 concernente "Norme in materia di domini collettivi";

2) di revocare, conseguentemente, quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 1523 del 14 dicembre 2015 concernente lo scioglimento della Comunanza agraria di Scopoli e la costituzione dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Scopoli;

3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, limitatamente alla parte dispositiva.

La Presidente
TESEI

(*su proposta dell'assessore Morroni*)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Omissis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2021, n. **150.**

Deliberazione Giunta regionale n. 87 del 12 febbraio 2021 - POR FSE 2014/2020 Regione Umbria - Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8.4 - RA 8.2 - Azione 8.2.1 - Intervento specifico 8.2.1.1 - Voucher per la conciliazione (COVID-19). Criteri. Ulteriori determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Deliberazione Giunta regionale n. 87 del 12 febbraio 2021 - POR FSE 2014/2020 Regione Umbria - Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8.4 - RA 8.2 - Azione 8.2.1 - Intervento specifico 8.2.1.1 - Voucher per la conciliazione (COVID-19). Criteri. Ulteriori determinazioni."** e la conseguente proposta dell'assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2021, n. 87 "POR FSE 2014/2020 Regione Umbria Asse I Occupazione - Priorità di investimento 8.4 - RA 8.2 - Azione 8.2.1 - Intervento specifico 8.2.1.1 - Voucher per la conciliazione (COVID-19). Criteri" come segue: nuova formulazione dell'art. 2 "Descrizione dell'intervento": *"L'intervento in oggetto prevede l'erogazione di un sussidio a fronte delle spese sostenute dalle famiglie per accudire i figli durante il periodo di sospensione dei servizi socio-educativi, pubblici e privati, alla prima infanzia, e dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria.*

L'intervento decorre dal 1° febbraio 2021 e per tutto il periodo di vigenza di provvedimenti restrittivi adottati dalle Autorità competenti, ai fini del contenimento della diffusione della Sars-Cov2, destinati ai territori della Regione Umbria, che comportino la sospensione dei servizi socio-educativi, pubblici e privati, alla prima infanzia, e dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria.

Ai fini della gestione delle procedure di presentazione e verifica delle domande la Regione predispone finestre temporali di presentazione delle stesse sulla base di periodi mensili di vigenza delle misure restrittive adottate.

È previsto un sostegno per il suddetto periodo, nel limite dei costi realmente sostenuti e in relazione al numero di figli destinatari del servizio di baby sitting, di età non superiore a 12 anni alla data del 1° febbraio 2021, come di seguito specificato:

— fino a € 400 in caso di 1 figlio;

— fino a € 500 in caso di 2 figli;

— fino a € 600 in caso di 3 figli;

— fino a € 700 in caso di 4 figli;

— fino a € 800 per 5 figli o più.

Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie aventi i requisiti di accesso e non è cumulabile con altri contributi percepiti a rimborso delle spese sostenute per il servizio di accudimento dei minori per lo stesso periodo di riferimento.

Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti ai servizi socioeducativi alla prima infanzia, pubblici e privati, alla Scuola dell'infanzia e Scuola primaria e secondaria, statale e paritaria.";

2. di approvare pertanto il documento allegato con la lettera A, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto, quale modifica del corrispondente allegato A della deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2021, n. 87;

3. di demandare a successivi provvedimenti del dirigente competente per materia l'attuazione di quanto stabilito con il presente atto;

4. di definire i tempi del procedimento istruttorio in 60 giorni decorrenti da quello successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(*su proposta dell'assessore Agabiti*)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Deliberazione Giunta regionale n. 87 del 12 febbraio 2021 - POR FSE 2014/2020 Regione Umbria - Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8.4 - RA 8.2 - Azione 8.2.1 - Intervento specifico 8.2.1.1 - Voucher per la conciliazione (COVID-19). Criteri. Ulteriori determinazioni.**

Visto il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 1304/2013 "relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio";

Visto il Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;

Visto il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Visto il PO Umbria FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2014) n. 9916 final del 12 dicembre 2014 di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 118 del 2 febbraio 2015;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) n. 5669 del 9. agosto 2017, di cui la Giunta regionale ha preso atto con D.G.R. n. 986 del 6 settembre 2017 con la quale è stata approvata la prima riprogrammazione sostanziale del POR FSE 2014-2020 inerente l'introduzione, nell'ambito del paragrafo 4.3 "Approccio integrato allo sviluppo territoriale" della previsione dell'utilizzo dello strumento ITI - Investimento Territoriale Integrato (art. 36 Reg. UE n. 1303/2013) per la realizzazione del "Progetto Integrato d'Area per il Trasimeno";

Vista la Decisione di esecuzione C(2018) 7929 del 21 novembre 2018 con la quale la Commissione europea ha approvato la seconda proposta di riprogrammazione del POR FSE Regione Umbria, inviata in ultima versione il 26 settembre 2018, per una nuova dotazione finanziaria degli assi e per la revisione degli indicatori fisici e finanziari relativi al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, di cui la Giunta regionale ha preso atto con D.G.R. n. 1425 del 10 dicembre 2018;

Considerato che con Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019 la Commissione europea ha individuato i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi, ripartiti per Fondo e per categoria di regioni, sono stati conseguiti o non conseguiti ed è stato evidenziato, in riferimento al POR Umbria FSE 2014-2020, che l'Asse I "Occupazione" non ha conseguito il proprio target intermedio;

Vista la D.G.R. n. 1072 del 24 settembre 2019 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019 sopra richiamata ed ha pre-adottato una proposta di riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione agli Assi performanti del POR FSE 2014-2020;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 664 final del 12 marzo 2020 recante modifica della Decisione di esecuzione C(2014)9916 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Umbria - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Umbria in Italia CCI 2014IT05SFOP010;

Vista la D.G.R. n. 209 del 25 marzo 2020 con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 1662 final del 12 marzo 2020 sopra richiamata;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2020)3482 "State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) - Italy - Covid-19 Regime quadro" e la Comunicazione della Commissione europea C/2020/1863 Final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", Commissione europea C(2020) 1662 final del 12 marzo 2020 sopra richiamata;

Preso atto che la Commissione europea in data 13 marzo 2020 ha proposto al Consiglio e al Parlamento l'"Iniziativa di investimento in risposta al "coronavirus", per combattere la crisi provocata dal diffondersi della pandemia da COVID-19 (COM(2020)112)";

Visti il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 finalizzati a garantire, in collegamento con l'iniziativa suddetta, più ampi margini di flessibilità nell'uso dei Fondi strutturali in risposta alla crisi e ad ampliare il campo d'intervento del FESR e del FSE;

Visto il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2020, n. 348 con la quale è stata proposta la rimodulazione del POR Umbria FSE 2014-2020 ed altre misure correlate per il contrasto all'emergenza COVID-19, rimodulazione approvata in data 9 giugno, anche dall'Assemblea legislativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 664 del 29 luglio 2020 avente ad oggetto "POR Umbria FSE 2014-2020 - Piano regionale anti covid19 approvato con D.G.R. n. 348/2020 - Revisione interventi alla luce del quadro normativo e programmatico nazionale ed europeo e individuazione priorità interventi coerenza con le disponibilità di bilancio - esercizio finanziario 2020-2021-2022 e con le specificità degli stessi" con la quale viene approvato con l'Allegato 1, il I piano degli interventi anti-Covid 19, modificato rispetto alla D.G.R. n. 348/20 alla luce del mutato quadro normativo e programmatorio nazionale ed europeo;

Dato atto che con la medesima deliberazione viene stabilito che alcuni interventi del piano regionale anti crisi, indicati nell'Allegato 1, debbono essere avviati prioritariamente rispetto agli altri, in virtù delle loro caratteristiche e del loro iter procedimentale, il cui rinvio determinerebbe la mancata attuazione degli interventi stessi venendo meno la finalità connessa all'emergenza covid19, e, in coerenza con le disponibilità di bilancio del triennio 2020-2021-2022;

Dato atto della D.G.R. n. 270 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto "POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12 dicembre 2014 e POR FESR 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12 febbraio 2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013";

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 22 ottobre 2020 C(2020) 7422 final recante modifica della Decisione di esecuzione C(2014)9916 che approva determinati elementi del programma operativo " Regione Umbria - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Umbria in Italia;

Preso altresì atto della deliberazione della Giunta regionale. 28 ottobre 2020, n. 972, concernente l'approvazione del Documento di indirizzo attuativo (DIA) del POR FSE 2014/20, riallineato a seguito della D.G.R. n. 348/2020 e successive modifiche ed integrazioni di riprogrammazione del POR FSE 2014/20 a seguito dell'emergenza Covid-19;

Visti i Documenti denominati "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" e "Strategia di comunicazione" approvati dal Comitato di Sorveglianza del FSE in data 7 luglio 2015;

Preso atto della determinazione direttoriale del 21 febbraio 2017, n. 1563 con la quale è stato approvato il "Sistema di gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010" (SI.GE.CO.), modificata ed integrata da ultimo con la determinazione direttoriale del 13 dicembre 2019, n. 12889 "Sistema di Gestione e di Controllo" del PO FSE Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni - versione 5 al 30 novembre 2019";

Dato atto della determinazione direttoriale n. 11343 del 18 novembre 2016 pubblicata nel supplemento ordinario. n. 2 al BURU n. 59 del 30 novembre 2016 con la quale è stato approvato il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), modificato da ultimo con determinazione direttoriale n. 12310 del 29 novembre 2019, rev. 4, che rappresenta il riferimento normativo per tutte le operazioni facenti parte dell'ampio novero delle politiche eligibili al FSE:

Preso atto della D.D. n. 6142 del 13 luglio 2020 avente ad oggetto "PO Umbria FSE 2014-2020 - Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: attivazione scheda stralcio di operazione tipo 5.1.8.3 "Misure di conciliazione" e modifica voce di costo 2.B8 del preventivo finanziario;

Preso atto della determinazione direttoriale del 21 febbraio 2017 n. 1563 con la quale è stato approvato il "Sistema di gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010" (SI.GE.CO.), modificata ed integrata da ultimo con la determinazione direttoriale del 13 dicembre 2019 n. 12889 "Sistema di Gestione e di Controllo" del PO FSE Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni - versione 5 al 30 novembre 2019";

Preso atto della D.G.R. n 195 del 6 marzo 2018 "Linee guida per la comunicazione e pubblicizzazione delle attività finanziate dal Programma Operativo Regionale Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e della comunicazione a livello regionale delle azioni di competenza territoriale dei PON a finanziamento FSE";

Viste le D.G.R. n. 680 del 30 luglio 2020 "Variazioni al Documento Tecnico e al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 compensative nell'ambito dello stesso Programma e Titolo, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011" e D.G.R. n. 702 del 5 agosto 2020 "Rimodulazione fondi POR FSE 2014-2020. Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011";

Visto il decreto legge del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, concernente l'adozione di misure urgenti di contenimento del contagio per l'evolversi della situazione epidemiologica e per il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Visti altresì i provvedimenti concernenti le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 che hanno interessato determinati comuni dell'Umbria;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2021, n. 87 concernente "POR FSE 2014/2020 Regione Umbria Asse I Occupazione - Priorità di investimento 8.4 - RA 8.2 - Azione 8.2.1 - Intervento specifico 8.2.1.1 - Voucher per la conciliazione (COVID-19). Criteri";

Valutata l'opportunità, in funzione della definizione del bando attuativo, di apportare all'allegato A della sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 87/2021 integrazioni finalizzate a delineare in modo più chiaro l'età dei soggetti ammissibili e l'importo del sostegno e pertanto a modificare la condizione di ammissibilità di cui all'art. 2 "Descrizione dell'intervento" dell'allegato A descritta come segue: "*L'intervento in oggetto prevede l'erogazione di un sussidio a fronte delle spese sostenute dalle famiglie per accudire i figli durante il periodo di sospensione dei servizi socio-educativi, pubblici e privati, alla prima infanzia, e dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria.*

L'intervento decorre dal 1° febbraio 2021 e per tutto il periodo di vigenza di provvedimenti restrittivi adottati dalle Autorità competenti, ai fini del contenimento della diffusione della Sars-Cov2, destinati ai territori della Regione Umbria, che comportino la sospensione dei servizi socio-educativi, pubblici e privati, alla prima infanzia, e dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria.

Ai fini della gestione delle procedure di presentazione e verifica delle domande la Regione predispone finestre temporali di presentazione delle stesse sulla base di periodi mensili di vigenza delle misure restrittive adottate.

È previsto un sostegno per il suddetto periodo, nel limite dei costi realmente sostenuti e in relazione al numero di figli destinatari del servizio di baby sitting, di età non superiore a 12 anni alla data del 1° febbraio 2021, come di seguito specificato:

— fino a € 400 in caso di 1 figlio;

— fino a € 500 in caso di 2 figli;

— fino a € 600 in caso di 3 figli;

— fino a € 700 in caso di 4 figli;

— fino a € 800 per 5 figli o più.

Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie aventi i requisiti di accesso e non è cumulabile con altri contributi percepiti a rimborso delle spese sostenute per il servizio di accudimento dei minori per lo stesso periodo di riferimento.

Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti ai servizi socioeducativi alla prima infanzia, pubblici e privati, alla Scuola dell'infanzia e Scuola primaria e secondaria, statale e paritaria.".

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A)

POR FSE 2014/2020 Regione Umbria Asse I Occupazione – Priorità di investimento 8.4 – RA 8.2 – Azione 8.2.1 – Intervento specifico 8.2.1.1 – Voucher per la conciliazione (COVID-19). Criteri

Art. 1
Finalità

La Regione Umbria sostiene le famiglie per l'accudimento dei figli durante il periodo di sospensione, a causa dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 (Covid 19):

- dei servizi socio-educativi alla prima infanzia, pubblici e privati;
- dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria;

mediante la concessione di un aiuto finalizzato a favorire la conciliazione dei tempi di vita privata e professionale.

Art. 2
Descrizione dell'intervento

L'intervento in oggetto prevede l'erogazione di un sussidio a fronte delle spese sostenute dalle famiglie per accudire i figli durante il periodo di sospensione dei servizi socio-educativi, pubblici e privati, alla prima infanzia, e dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria.

L'intervento decorre dal 1° febbraio 2021 e per tutto il periodo di vigenza di provvedimenti restrittivi adottati dalle Autorità competenti, ai fini del contenimento della diffusione della Sars-Cov2, destinati ai territori della Regione Umbria, che comportino la sospensione dei servizi socio-educativi, pubblici e privati, alla prima infanzia, e dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria.

Ai fini della gestione delle procedure di presentazione e verifica delle domande la Regione predispone finestre temporali di presentazione delle stesse sulla base di periodi mensili di vigenza delle misure restrittive adottate.

È previsto un sostegno per il suddetto periodo, nel limite dei costi realmente sostenuti e in relazione al numero di figli destinatari del servizio di baby sitting, di età non superiore a 12 anni alla data del 1° febbraio 2021, come di seguito specificato:

- fino a € 400 in caso di 1 figlio;
- fino a € 500 in caso di 2 figli;
- fino a € 600 in caso di 3 figli;
- fino a € 700 in caso di 4 figli;
- fino a € 800 per 5 figli o più.

Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie aventi i requisiti di accesso e non è cumulabile con altri contributi percepiti a rimborso delle spese sostenute per il servizio di accudimento dei minori per lo stesso periodo di riferimento.

Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti ai servizi socioeducativi alla prima infanzia, pubblici e privati, alla Scuola dell'infanzia e Scuola primaria e secondaria, statale e paritaria.

Art. 3
Beneficiari

Ai sensi della regolamentazione del Fondo Sociale Europeo beneficiario dell'operazione è la Regione Umbria.

Art. 4
Destinatari dell'intervento

La domanda può essere presenta dal genitore o soggetto che esercita la potestà genitoriale, residente o domiciliato in Umbria convivente con il minore/i interessati all'intervento iscritto/i nei servizi socioeducativi, pubblici e privati, e nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, statali e paritarie, localizzate nei territori in cui detti servizi e la didattica in presenza sono sospesi, per effetto dei provvedimenti finalizzati alla prevenzione del contagio.

Sono ammissibili domande relative a nuclei familiari con i seguenti requisiti:

a) genitore o soggetto che esercita la potestà genitoriale occupato che svolge l'attività lavorativa, dipendente o autonoma;
b) non sono ammissibili le domande relative a nuclei familiari in cui uno dei genitori sia nelle seguenti condizioni:
    - sia disoccupato o non lavoratore;
    - in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa sia beneficiario alla data di presentazione della domanda di strumenti di sostegno al reddito quali cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria, in deroga), FIS, a zero ore ovvero sia beneficiario di NASPI;
c) le attività relative alla cura del/dei minori devono essere affidate a partire dal 1° febbraio 2021 mediante:
    - attivazione o estensione oraria di contratti di lavoro domestico;
    - prestazione di lavoro occasionale ai sensi dell'art.54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – libretto famiglia;
    - attivazione di contratti con operatori economici specializzati per servizi di baby sitting, di assistenza familiare ovvero di supporto educativo;
d) non sono ammissibili domande relative all'attivazione, estensione o prestazione di lavoro occasionale qualora tra il prestatore di lavoro e l'utilizzatore intercorrano rapporti di coniugio, parentela e affinità sino al secondo grado;
e) possesso di un ISEE, anche corrente, in corso di validità, con valore non superiore ad euro 50.000,00.

Ogni famiglia può presentare una sola domanda relativamente ai minori facenti parte del nucleo familiare.

Art. 5
Criteri di valutazione

La valutazione delle domande avviene secondo un ordine di priorità per ISEE crescente.

Nel caso di parità di posizionamento l'ordine è determinato dall'età del minore in ordine crescente.

Nel caso di rinunce, si procederà allo scorrimento della graduatoria fino a esaurimento delle risorse.

Art.6
Disposizioni finanziarie

Per il presente intervento è prevista una disponibilità finanziaria fino ad € 3.000.000 comprensiva delle risorse destinate all'attività di supporto tecnico attivato a sostegno dell'intervento medesimo.

Art. 7
Controlli

Gli interventi finanziati sono soggetti a verifica, anche successivamente all'erogazione dei benefici, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dall'art. 264, comma 2 lettera a) punto 1, del D.L. n. 34/2020. I controlli saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, anche in loco, da parte dell'autorità competente.

Art. 8
Attuazione dell'intervento

Il presente intervento è attuato dal Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca, che adotta le relative modalità tecnico-procedurali per la presentazione delle domande e procedure di rendicontazione da parte dei destinatari.

Art. 9
Disposizioni generali

Per quanto non espressamente indicato nell'avviso, si rimanda alla scheda 5.1.8.3 del Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) "Misure di conciliazione".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2021, n. **155.**

Avvisi pubblici per l'inserimento negli Elenchi dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie regionali, di cui alla di cui alla D.G.R. n. 1032 del 4 novembre 2020. Aggiornamento elenchi. Presa d'atto lavori della Commissione - Approvazione elenchi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Avvisi pubblici per l'inserimento negli Elenchi dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie regionali, di cui alla di cui alla D.G.R. n. 1032 del 4 novembre 2020. Aggiornamento elenchi. Presa d'atto lavori della Commissione - Approvazione elenchi."** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Coletto;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*", con particolare riferimento agli articoli 3 e 3-bis nelle parti in cui si stabiliscono i requisiti previsti per la nomina a Direttore amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende sanitarie;

Dato atto delle modifiche introdotte in materia di nomina dei Direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende sanitarie dal decreto legislativo 4 aprile 2016, n. 171 "*Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria*" al citato D.Lgs. n. 502/1992 ed in particolare dall'art. 3 che detta "*Disposizioni per il conferimento dell'incarico di Direttore sanitario, Direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale*";

Richiamata la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 "*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*" ed in particolare gli articoli 36 e 36-bis;

Dato atto che con D.G.R. n. 1032 del 4 novembre 2020, avente ad oggetto: *"Avvisi pubblici per l'inserimento negli Elenchi dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale. Determinazioni.",* la Giunta regionale ha disposto:

• di indire gli avvisi pubblici per l'inserimento negli Elenchi dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e a Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale;

• che la selezione dei candidati sarebbe stata effettuata da una Commissione di esperti mediante valutazione per titoli e che la procedura selettiva, a carattere non comparativo, era volta ad individuare i candidati idonei e non rivestiva carattere di graduatoria. Inoltre, che la Commissione avrebbe proceduto alla valutazione per titoli che in base a criteri generali riportati nella deliberazione medesima (nonché nell'avviso per il profilo bandito), la cui specificazione sarebbe stata demandata alla Commissione, che vi avrebbe proceduto preliminarmente all'avvio dell'istruttoria;

Preso atto che il punto 2) della suddetta deliberazione n. 1032/2020 stabilisce, che per coloro che sono già inseriti negli Elenchi - fatta salva l'ipotesi di compimento del 65esimo anno d'età o l'avvenuta collocamento in quiescenza, nonché la sopraggiunta perdita dei requisiti prescritti - non è necessario riproporre la domanda, in quanto verranno inseriti d'ufficio nell'Elenco di afferenza, così come verrà approvato dalla Giunta regionale a seguito delle procedure di cui all'oggetto;

Considerato che con D.P.G.R. n. 3 del 28 gennaio 2021 (su conforme D.G.R. n. 50 del 27 gennaio 2021) è stata nominata la Commissione regionale per la verifica delle domande pervenute relative agli Avvisi pubblici per l'inserimento negli Elenchi dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio Sanitario regionale, di cui alla di cui alla D.G.R. n. 1032 del 4 novembre 2020;

Preso atto che la Commissione regionale unica per la verifica delle domande pervenute relative agli avvisi pubblici per l'inserimento negli Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina a Direttore amministrativo e a Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale, di cui alla citata D.G.R. n. 1032/2020 ha rimesso (con nota pec prot. n. 38066 del 26 febbraio 2021) alla Presidente della Giunta regionale i propri lavori, successivamente integrati - a seguito del completamente di accertamenti istruttori - in data 3 marzo 2021 con la nota pec prot. n. 41250, predisponendo gli **Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale**, che andranno ad integrare quelli esistenti;

Preso atto che gli Elenchi sopra citati e da approvare con il presente atto, così risultanti, vanno ad integrare - in ottemperanza a quanto già disposto al punto 2) della D.G.R. n. 1032/2020 - gli Elenchi regionali degli idonei (istituiti

con l'art. 36 bis della L.R. n. 11/2015 e costituiti con D.G.R. n. 397 del 1 aprile 2019 e con D.G.R. n. 431 dell'11 aprile 2019 attualmente sospesi nell'efficacia), fatta salva l'intervenuta mancanza di possesso dei requisiti, che determina la cancellazione d'ufficio dei candidati non più in possesso degli stessi a seguito di accertamento effettuato dal competente Servizio della Direzione regionale Salute e welfare;

Dato atto che, in osservanza a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 del D.P.G.R. n. 3/2021, gli elenchi dei nominativi idonei, rispettivamente, alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio Sanitario regionale, unitamente ai verbali della Commissione suddetta, sono stati trasmessi alla Presidente della Giunta regionale ed al Direttore regionale alla Salute e welfare a mezzo posta certificata (protocollo n. 38066-2021 del 26 febbraio 2021 e n. 41250-2021 del 3 marzo 2021);

Ritenuto di prendere atto e di fare proprie le risultanze dei lavori della Commissione di cui al D.P.G.R. n. 3/2021;

Dato atto che l'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/1992 dispone che: "*11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:*

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.";

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.";

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'articolo 17, comma 2 del regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1) di ritenere che la Commissione regionale per la verifica delle domande pervenute relative agli avvisi pubblici per l'inserimento negli Elenchi dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio Sanitario regionale di cui alla D.G.R. n. 1032 del 4 novembre 2020, nominata con D.P.G.R. n. 3 del 28 gennaio 2021 su conforme D.G.R. n. 50 del 27 gennaio 2021, ha adempiuto al mandato affidatole e di prendere atto e fare proprie le risultanze dei lavori rimessi dalla stessa alla Presidente della Giunta regionale **(Verbali nn. 1, 2, 3 e 4/2021 e nota di integrazione ai lavori del 3 marzo 2021 che costituiscono allegati riservati al presente atto)**;

2) di fare propri gli allegati riservati di cui al punto 1, uniti al presente atto, di cui sono da considerare parte integrante e sostanziale; (Verbali nn. 1, 2, 3 e 4/2021 e nota di integrazione ai lavori del 3 marzo 2021);

3) di dare atto che gli allegati (riservati) al presente provvedimento non sono soggetti a pubblicazione ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 per la finalità relativa alla protezione dei dati personali;

4) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016, i sotto riportati elenchi di nominativi di idonei alla nomina a Direttore amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio Sanitario regionale, in cui i nomi sono inseriti in mero ordine alfabetico, e che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale **(Allegato A)**:

• Elenco nominativi di idonei alla nomina di Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio Sanitario regionale; (Allegato A1)

• Elenco nominativi di idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio Sanitario regionale; (Allegato A2)

5) di precisare che gli Elenchi di cui al punto 4), così risultanti, vanno ad integrare - in ottemperanza a quanto già disposto al punto 2) della D.G.R. n. 1032/2020 - gli Elenchi regionali degli idonei (istituiti con l'art. 36 bis della L.R. n. 11/2015 e costituiti con D.G.R. n. 397 dell'1 aprile 2019 e con D.G.R. n. 431 dell'11 aprile 2019 attualmente sospesi nell'efficacia), fatta salva l'intervenuta mancanza di possesso dei requisiti ai fini della nominabilità a Direttore amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio Sanitario regionale, che ha determinato la cancellazione d'ufficio dei candidati non più in possesso degli stessi, a seguito di accertamento effettuato dal competente Servizio della Direzione regionale Salute e welfare;

6) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 e per le motivazioni illustrate in premessa e nel documento istruttorio, i sotto riportati Elenchi integrati di nominativi di idonei alla nomina a Direttore amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio Sanitario regionale, in cui i nomi dei candidati sono inseriti in mero ordine alfabetico, e che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale **(Allegato B)** così ridenominati**:**

• Elenco nominativi di idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio Sanitario regionale integrato ed aggiornato; (Allegato B1)

• Elenco nominativi di idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio Sanitario regionale integrato ed aggiornato; (Allegato B2)

7) di approvare gli Elenchi dei candidati esclusi dalle selezioni di cui alla D.G.R. n. 1032/2020 o dichiarati non idonei a seguito delle valutazioni effettuate dalla Commissione unica nominata con D.P.G.R. n. 3/2021 **(Allegati: C1, C2 e C3 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto)**;

8) di dare atto che con l'approvazione di cui al punto 6) si intende rimossa la sospensione dell'efficacia delle citate DD.G.R. n. 397 dell'1 aprile 2019 e n. 431 dell'11 aprile 2019, i cui contenuti vengono integrati con le determinazioni assunte con il presente atto deliberativo;

9) di ammettere con riserva negli Elenchi di cui al punto 6) i candidati Emilio Duca e Maurizio Valorosi - già presenti negli Elenchi degli idonei approvati dalla Giunta regionale pro tempore rispettivamente con la D.G.R. n. 431 dell'11 aprile 2019 e con la D.G.R. n. 397 dell'1 aprile 2019 (la cui efficacia, successivamente, era stata sospesa temporaneamente ed in via cautelativa con la D.G.R. n. 636 del 10 maggio 2019, avente ad oggetto: *"Attuazione D.G.R. n. 449 del 17 aprile 2019 "Sospensione temporanea delle deliberazioni n. 397 dell'1 aprile 2019, nn. 428 e 431 dell'11 aprile 2019""*, resi solo parzialmente efficaci dalla D.G.R. n. 928 del 30 luglio 2019 temporaneamente sospesa da ultimo con la D.G.R. n. 87 del 12 febbraio 2020 avente ad oggetto: *"Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale. Determinazioni."*) - **in attesa degli esiti dei procedimenti penali in corso pendenti a loro carico**;

10) di stabilire, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 che gli Elenchi di cui al punto 6) avranno valenza biennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e potranno essere utilizzate per una nuova nomina nell'arco del biennio di valenza degli Elenchi medesimi; gli Elenchi sono soggetti ex lege a pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Umbria unitamente ai curricula dei professionisti ivi inseriti;

11) di demandare alle amministrazioni che conferiranno gli incarichi di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario agli iscritti negli Elenchi approvati con il presente provvedimento, la verifica dell'inesistenza delle cause ostative, di condizioni, atti o fatti preclusivi al conferimento dell'incarico e delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla normativa vigente;

12) di incaricare il Servizio "Amministrativo e risorse umane del SSR" della Direzione regionale Salute e welfare di notificare l'avvenuta esclusione ai candidati che hanno partecipato agli Avvisi di cui alla D.G.R. n. 1032/2020, inseriti negli Elenchi **C1, C2 e C3** allegati ed approvati con il presente provvedimento;

13) di pubblicare, il presente provvedimento sul sito internet della Regione Umbria (http://www.regione.umbria.it/salute-avvisi e sul canale Salute del medesimo sito istituzionale) e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(*su proposta dell'assessore Coletto*)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Avvisi pubblici per l'inserimento negli Elenchi dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie regionali, di cui alla di cui alla D.G.R. n. 1032 del 4 novembre 2020. Aggiornamento elenchi. Presa d'atto lavori della Commissione - Approvazione elenchi.**

Premesso che:

Gli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* stabiliscono i requisiti previsti per la nomina a Direttore amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende sanitarie.

Con riferimento alla nomina dei suddetti Direttori del Servizio Sanitario Nazionale, il decreto legislativo n. 502/1992, all'art. 3, comma 7, stabilisce che:

• **il Direttore sanitario** è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività dì direzione tecnico sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione;

• **il Direttore amministrativo** è un laureato in discipline giuridiche o economiche che, all'atto del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

Il decreto legislativo 4 aprile 2016, n. 171 *"Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria"* apporta modifiche al citato D.Lgs. n. 502/1992 ed in particolare con l'art. 3 detta *"Disposizioni per il conferimento dell'incarico di Direttore sanitario, Direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale"*.

d.lgs. 171/2016

"Art. 3. *(Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale).*

1. Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, ***attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione****. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale. L'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo.".*

In attuazione delle sopra citate disposizioni normative è stato adeguato il Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali (di cui alla L.R. 9 aprile 2015, n. 11) ed in particolare:

• l'art. 36 *"Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Coordinatore dei servizi sociali"*;

• l'art. 36-bis *"Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale."*, comma 1, il quale istituisce gli Elenchi regionali previsti dal D.Lgs. n. 171/2016.

Con D.G.R. n. 397 dell'1 aprile 2019 e con D.G.R. n. 431 dell'11 aprile 2019 sono stati costituiti rispettivamente gli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie regionali - istituiti con l'art. 36 bis della L.R. n. 11/2015 - la cui efficacia, successivamente, è stata sospesa temporaneamente ed in via cautelativa con la D.G.R. n. 636 del 10 maggio 2019, avente ad oggetto: *"Attuazione D.G.R. n. 449 del 17 aprile 2019 "Sospensione temporanea delle deliberazioni n. 397 del 1 aprile 2019, nn. 428 e 431 dell'11 aprile 2019""*.

Successivamente con D.G.R. n. 928 del 30 luglio 2019 sono stati solo parzialmente resi efficaci gli Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale.

Da ultimo con la D.G.R. n. 87 del 12 febbraio 2020 avente ad oggetto*: "Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende*

ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale. Determinazioni.", la Giunta regionale, tra le ulteriori determinazioni assunte:

— sospendeva temporaneamente, nelle more del completamento delle procedure finalizzate all'aggiornamento, integrazione e riapprovazione degli Elenchi, l'efficacia della citata D.G.R. n. 928/2019;

— dava mandato alla Direzione Salute e welfare:

• "di predisporre nuovi avvisi pubblici per l'iscrizione negli Elenchi dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale;"

• di effettuare la cancellazione dei soggetti - inseriti negli Elenchi di cui al punto 1) - non più in possesso dei requisiti necessari per procedere alla loro nomina a Direttore sanitario o amministrativo delle Aziende sanitarie regionali (raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e/o il collocamento in quiescenza);

— stabiliva che "per coloro che sono già inseriti negli Elenchi, fatta salva l'ipotesi di cui al punto precedente o la sopraggiunta perdita dei requisiti prescritti, non è necessario riproporre la domanda in quanto verranno inseriti d'ufficio nell'Elenco di afferenza, così come verrà approvato dalla Giunta regionale a seguito delle procedure sopra dette;".

Successivamente, la Giunta regionale - con D.G.R. n. 1032 del 4 novembre 2020, avente ad oggetto: *"Avvisi pubblici per l'inserimento negli Elenchi dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale. Determinazioni."* - ha disposto:

— di indire, in adempimento alla D.G.R. n. 87 del 12 febbraio 2020, i seguenti avvisi pubblici:

• *Avviso pubblico per l'inserimento nell'Elenco dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale (Allegato n. 1);*

• *Avviso pubblico per l'inserimento nell'Elenco dei soggetti idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale (Allegato n. 2);*

— di confermare quanto disposto con la D.G.R. n. 87 del 12 febbraio 2020 ed in particolare che per coloro che sono già inseriti negli Elenchi - fatta salva l'ipotesi di compimento del 65esimo anno d'età o l'avvenuta collocamento in quiescenza, nonché la sopraggiunta perdita dei requisiti prescritti - non è necessario riproporre la domanda in quanto verranno inseriti d'ufficio nell'Elenco di afferenza, così come verrà approvato dalla Giunta regionale a seguito del completamento delle procedure;

— di stabilire - in considerazione della situazione eccezionale, del progredire della curva pandemica, nonché del rischio per alcune regioni italiane di essere soggette in tutto o in parte a nuovi lockdown, con limitazioni di circolazione, della valutazione che nelle selezioni in oggetto, storicamente, sono prevalentemente coinvolti soggetti e professionisti che per lo più lavorano in ambito sanitario e sono impegnati a vario titolo sul "fronte del Covid", valutato, altresì che lo svolgimento dei colloqui in presenza porterebbe a difficoltà oggettive organizzative, coinvolgendo presumibilmente oltre un centinaio di persone e che lo svolgimento su una piattaforma informatica, dato il presunto numero di partecipanti non consentirebbe la compresenza di tutti gli interessati (per garantire la pubblicità della seduta), nonché, ulteriormente, gli eventuali problemi di accesso alla piattaforma da parte di tutti i partecipanti, con possibili disparità tra gli stessi - che la selezione degli aspiranti ad essere iscritti negli Elenchi di cui al punto 1) (finalizzati alla nomina rispettivamente a Direttore amministrativo e a Direttore sanitario delle Aziende sanitarie regionali), verrà eccezionalmente effettuata per titoli da una Commissione, composta da n. 3 esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto del ruolo da ricoprire gli incarichi, di cui uno designato dalla Regione;

rinviando a successivo atto la nomina della Commissione unica incaricata di effettuare le suddette selezioni.

La D.G.R. n. 1032/2020, ai punti 5 e 6 del dispositivo decideva, altresì, quanto segue: *"….omissis*

5) di stabilire che la Commissione procederà alla selezione - a cui saranno ammessi esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti indicati nel presente atto - mediante valutazione per titoli; la procedura selettiva, a carattere non comparativo, sarà volta ad individuare i candidati idonei e non riveste carattere di graduatoria. In particolare, la Commissione procederà alla valutazione per titoli che sarà effettuata in base a criteri generali riportati nel presente atto (nonché nell'avviso), la cui specificazione è demandata alla Commissione, che vi procederà preliminarmente all'avvio dell'istruttoria;

6) di disporre, compatibilmente con le misure di prevenzione statali e regionali volte a limitare il contagio del virus Covid-19, che la Commissione di cui al punto 2) del presente deliberato potrà operare con riunioni svolte anche in modalità decentrata e telematica attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, al fine di effettuare le procedure di selezione in sicurezza;"

Con D.P.G.R. n. 3 del 28 gennaio 2021 (su conforme D.G.R. n. 50 del 27 gennaio 2021) è stata nominata la Commissione regionale per la verifica delle domande pervenute relative agli Avvisi pubblici per l'inserimento negli Elenchi dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale di cui alla di cui alla D.G.R. n. 1032 del 4 novembre 2020.

In particolare la D.G.R. n. 50/2021 prendeva atto che delle n. 66 domande pervenute a seguito dei suddetti Avvisi, la Sezione "Controlli sulle Aziende Sanitarie. Semplificazione e riforme" afferente al Servizio "Amministrativo e risorse umane del SSR", aveva effettuato una preistruttoria da cui risultava che:

a) tutte le istanze sono pervenute nei termini;

b) il numero dei candidati che hanno manifestato la volontà di essere iscritti nell'Elenco dei soggetti idonei alla nomina di ***Direttore amministrativo*** *delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale risulta complessivamente pari a n. 33;* ***la lista dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione alla selezione è riportata all'Allegato A****, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*

c) il numero dei candidati che hanno manifestato la volontà di essere iscritti nell'Elenco dei soggetti idonei alla nomina di ***Direttore sanitario*** *delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale risulta complessivamente pari a n. 33;* ***la lista dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione alla selezione è riportata all'Allegato B****, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*

d) tutti i candidati ***non hanno compiuto il 65esimo anno di età****;*

e) tutti i candidati hanno dichiarato di ***non essere in stato di quiescenza****;".*

La Commissione regionale unica di cui al D.P.G.R. n. 3/2021 ha terminato le procedure di valutazione in data 24 febbraio 2021, ed ha predisposto i relativi Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale, ai fini dell'aggiornamento degli stessi. (Trasmessi unitamente ai verbali dei lavori alla Presidente della Giunta regionale a mezzo posta certificata - protocollo n. 38066-2021 del 26 febbraio 2021).

In data 3 marzo 2021 (con nota pec prot. n. 41250-2021), la Commissione ha fatto pervenire alla Presidente della Giunta regionale un'integrazione alle conclusioni assunte concernenti l'ammissione con riserva di un candidato, per il quale si era in attesa della risposta dell'Ente formatore rispetto al corso manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione sanitaria (il cui attestato era stato prodotto dal candidato stesso), ed ad esito dell'approfondimento istruttorio è stata sciolta la riserva e ritenuto il candidato idoneo.

Gli Elenchi sopra citati, così risultanti, vanno ad integrare - in ottemperanza a quanto già disposto al punto 2) della D.G.R. n. 1032/2020 - gli Elenchi regionali degli idonei (istituiti con l'art. 36 bis della L.R. n. 11/2015 e costituiti rispettivamente con D.G.R. n. 397 del 1 aprile 2019 e con D.G.R. n. 431 dell'11 aprile 2019, attualmente sospesi nell'efficacia). Dagli elenchi suddetti - a seguito di accertamento effettuato dal competente Servizio della Direzione regionale Salute e welfare - sono stati cancellati d'ufficio i nomi di coloro che non sono allo stato attuale più in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire l'incarico di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle aziende sanitarie regionali.

Per quanto sopra premesso, si invia il presente atto alla Giunta regionale e si propone alla stessa di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

Perugia, lì 4 marzo 2021

Il responsabile del procedimento
F.to Alessandra Conti

ALLEGATO A 1

REGIONE UMBRIA

Avviso pubblico per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale.

Elenco nominativi di idonei alla nomina di Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio Sanitario regionale

	CANDIDATI IDONEI
1	ANGIONE CINZIA
2	AQUILANTI SIMONE
3	BACI RICCARDO
4	BOCO DAVINA
5	CARSILI PIERO
6	CENTINI GIACOMO
7	CLEMENTI CRISTINA
8	COACCI MILCO
9	CORCIONE BIANCA
10	DI SALVO LOREDANA
11	GUALANO ANNAMARIA
12	IANNI ANNA RITA
13	MACCIONI ALESSANDRO
14	MANGIONE PATRIZIA
15	MARIANI MARIA
16	PORCU CARLO
17	PROCOPIO FRANCESCO
18	RADO VANIA
19	RICCI MARCO
20	SENSI FLAVIO
21	STROPPA GIOVANNI
22	TARDIOLI LUIGI
23	TIGANI PAOLA
24	VOLPINI ROBERTA

ALLEGATO A 2

REGIONE UMBRIA

Avviso pubblico per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale.

Elenco nominativi di idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio Sanitario regionale

	CANDIDATI IDONEI
1	ASCANI ALESSANDRA
2	BAFFA NICODEMO
3	BASILI CONSUELO
4	BIANCHI SIMONA
5	CASUCCI PAOLA
6	CIOTTI EMANUELE
7	CORICA GIACOMO
8	D'ANGELO MASSIMO
9	GALLO ERMETE
10	GRAZIANO ANTONIO
11	GUIDO LEONARDO SERGIO
12	MACCARI MAURO
13	MARTELLI FRANCA
14	MAVILLA LOREDANA
15	PINNA RAIMONDO
16	SANTARSIA GIOVANNI
17	SCARPIGNATO MAURIZIO
18	SELVI ANTONIO
19	SERVA MARIA RITA
20	TEDESCO TERESA
21	TOSCANI PAOLA

ALLEGATO B1

REGIONE UMBRIA

Avviso pubblico per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale.

ELENCO CANDIDATI IDONEI

L'Elenco non riveste carattere di graduatoria ed i nominativi sono riportati in mero ordine alfabetico.

1	AMERICIONI ROBERTO
2	ANGIONE CINZIA
3	AQUILANTI SIMONE
4	BACI RICCARDO
5	BOCO DAVINA
6	BRUGNETTA RICCARDO
7	CARLINI STEFANO
8	CARSILI PIERO
9	CASCIARI ANDREA
10	CENTINI GIACOMO
11	CLEMENTI CRISTINA
12	COACCI MILCO
13	CORCIONE BIANCA
14	DI GIOVANNI SIMONA
15	DI MARTINO GERARDO
16	DI SALVO LOREDANA
17	GUALANO ANNAMARIA
18	IANNI ANNA RITA
19	MACCIONI ALESSANDRO
20	MANGIONE PATRIZIA
21	MARIANI MARIA
22	MARTELLI ENRICO
23	PAGLIAFORA ALBERTO

24	PESCINI LORENZO
25	PORCU CARLO
26	PROCOPIO FRANCESCO
27	RADO VANIA
28	RICCI MARCO
29	SARNARI DORIANA
30	SENSI FLAVIO
31	SOCCI SABRINA
32	STROPPA GIOVANNI
33	TARDIOLI LUIGI
34	TIGANI PAOLA
35	VELARDI MARIA LUISA
36	VOLPINI ROBERTA
37	ZENZERI SERENA

ALLEGATO B2

REGIONE UMBRIA

Avviso pubblico per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale.

ELENCO IDONEI

L'Elenco non riveste carattere di graduatoria ed i nominativi sono riportati in mero ordine alfabetico.

1	ASCANI ALESSANDRA
2	BAFFA NICODEMO
3	BARBATO ANGELO
4	BASILI CONSUELO
5	BIANCHI SIMONA
6	CASUCCI PAOLA
7	CIOTTI EMANUELE
8	CORICA GIACOMO
9	D'ANGELO MASSIMO
10	DE FINO MASSIMO
11	GALLO ERMETE
12	GRAZIANO ANTONIO
13	GUIDO LEONARDO SERGIO
14	LA REGINA VINCENZO
15	MACCARI MAURO
16	MANZI PIETRO
17	MARTELLI FRANCA
18	MAVILLA LOREDANA
19	PASQUI SILVIO
20	PINNA RAIMONDO
21	POLIMENI JOSEPH
22	ROSIGNOLI MARIA GIGLIOLA
23	SANTARSIA GIOVANNI

24	SCARPIGNATO MAURIZIO
25	SELVI ANTONIO
26	SERVA MARIA RITA
27	TEDESCO TERESA
28	TESTA ROBERTO
29	TOSCANI PAOLA

ALLEGATO C1

REGIONE UMBRIA

Avviso pubblico per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale.

ELENCO CANDIDATI ESCLUSI DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1	BALDI GINO
2	COPPA GABRIELE
3	GHEZZI ANDREA

****

ALLEGATO C2

REGIONE UMBRIA

Avviso pubblico per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale.

ELENCO CANDIDATI NON IDONEI

1	BENCI LUCA
2	CAVICCHINI GIANNA
3	COSSELLU CATERINA
4	DI FILIPPO AMEDEO
5	FATICONI ALESSANDRO
6	GIOVANNINI ANTONIO

ALLEGATO C3

REGIONE UMBRIA

Avviso pubblico per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale.

ELENCO CANDIDATI NON IDONEI

1	ARMILLEI SERGIO
2	BERNARDINI ILARIA
3	CAPPANERA STEFANO
4	DI SERAFINO VINCENZO
5	MARCHESI SIMONA
6	NARDI FEDERICO
7	NICASTRO OTTAVIO ALESSANDRO
8	PACILEO GUGLIELMO
9	PENSI MARIA OLIVA
10	POLITO CARLO
11	RICCI ENRICA
12	RIZZO MASSIMO

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 febbraio 2021, n. **1666.**

Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. Integrazione D.D. n. 109 del 12 gennaio 2012.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Vista la D.G.R. n. 1606 del 12 dicembre 2001 "Ricognizione tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria nonché loro conversione in euro", in base alla quale veniva, tra l'altro, incaricato questo Servizio ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni ove si fossero rese necessarie;

Viste le seguenti successive determinazioni dirigenziali di aggiornamento e/o integrazione:

• n. 2526 del 31 marzo 2004 "Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione - Integrazione D.G.R. n. 1606 del 12 dicembre 2001" e n. 8947 del 20 ottobre 2004 "Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione - 2° Integrazione alla D.G.R. n. 1606 del 12 dicembre 2001" che sostituivano integralmente l'Allegato A;

Viste le ulteriori successive determinazioni dirigenziali e D.G.R. di integrazione dell'Allegato A - rettificato dalla D.D. n. 8947/2004 ":

• D.D. n. 4203 del 17 maggio 2006 "Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione - 3° integrazione alla D.G.R. n. 1606/2001;

• D.G.R. n. 771 del 21 maggio 2007 "Regolamento CE 21/2004; Reg. CE 1/2005; Regolamento CE 183/2005" Ulteriori linee guida vincolanti e determinazioni relative;

• D.D. n. 5658 del 30 giugno 2008 "Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione - 4° integrazione alla D.G.R. n. 1606/2001";

• D.D. n. 7200 del 29 luglio 2009 "Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione - 5° integrazione alla D.G.R. n. 1606/2001;

Considerata la D.D. n. 109 del 12 gennaio 2012 "Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria - Integrazione alla D.G.R. n. 1606/2001";

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 65 c. 2 del D.Lgs. n. 217/2017 e ss.mm.int. dell'obbligo di utilizzo della Piattaforma Pago PA (all'art.5c.2 del D.Lgs. n. 82/2005), per tutti i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con scadenza al 28 febbraio 2021;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di aggiornare le prestazioni e le relative tariffe e i diritti spettanti alla Regione di cui alla D.D. n. 109/2012 "Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria - Integrazione alla D.G.R. n. 1606/2001;

2. di sostituire integralmente l'allegato di cui alla D.D. n. 109/2012 con il nuovo Allegato "Tariffe e diritti per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria" quale parte integrante alla presente determinazione;

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 23 febbraio 2021

Il dirigente
ENRICA RICCI

ALLEGATO

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

Tariffe e diritti per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

A-SICUREZZA ALIMENTARE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	TARIFFE	MODALITA' DI VERSAMENTO	
			n. C/C postale	causale
Reg. CE 853/2004 art. 4 comma 2	Riconoscimenti stabilimenti.	EURO 1.032,91	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Riconoscimento stabilimento sensi Reg.CE 853/2004 capitolo entrata 02453_E – Ditta…….
	Ampliamento del riconoscimento (categoria e/o attività).	EURO 516,46		-Ampliamento del riconoscimento stabilimento sensi Reg. 853/2004 capitolo entrata 02453_E – Ditta…….
	Volture. Modifiche strutturali ed impiantistiche (senza alcun ampliamento di categoria, di attività né di prodotti). Ampliamento di prodotti nella stessa categoria di attività.	EURO 103,29		-Voltura e/o ampliamento strutturali e/o di tipologia produttiva per stabilimento sensi Reg.CE 853/2004 capitolo entrata 02453_E – Ditta…….
REG. CE 1069/2009 **sensi art. 24**	Riconoscimenti stabilimenti.	EURO 1.032,91	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Riconoscimento stabilimenti Reg. 1069/2009 sensi art. 24 capitolo entrata 02453_E – Ditta……
	Ampliamento del riconoscimento (categoria e/o attività).	EURO 516,46		-Ampliamento del riconoscimento (categoria e/o attività) stabilimenti Reg. 1069/2009 sensi art. 24 capitolo entrata 02453_E – Ditta……
	Volture. Modifiche strutturali ed impiantistiche (senza alcun ampliamento di categoria, di attività né di prodotti). Ampliamento di prodotti nella stessa categoria di attività.	EURO 103,29		- Volture - Modifiche strutturali ed impiantistiche (senza alcun ampliamento di categoria, di attività né di prodotti) - Ampliamento di prodotti nella stessa categoria di attività riconosciuto sensi Reg. 1069/2009 sensi art. 24 capitolo entrata 02453_E – Ditta ……

REG. CE 1069/2009	Inserimento nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute in conformità a quanto previsto dall'art. 47 punto 1 del Reg CE 1069/2009 e assegnazione del numero di registrazione.	EURO 20,00	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Riconoscimento stabilimenti Reg. 1069/2009 sensi art. 47 punto 1 capitolo entrata 02453_E – Ditta……..
	Ampliamento della registrazione (categoria e/o attività).			-Ampliamento del riconoscimento (categoria e/o attività) stabilimenti Reg. 1069/2009 sensi art. 47 capitolo entrata 02453_E Ditta……..
	Volture. Modifiche strutturali ed impiantistiche (senza alcun ampliamento di settore, di categoria e di attività). Ampliamento di prodotti nella stessa categoria di attività.			- Volture - modifiche strutturali ed impiantistiche (senza alcun ampliamento di categoria, di attività né di prodotti) - ampliamento di prodotti nella stessa categoria di attività riconosciuto sensi Reg. 1069/2009 sensi art. 24 – capitolo entrata 02453_E – Ditta ……..
Reg. CE 852/2004 art. 6 comma 3 lettera a	Riconoscimento stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari e aromi disciplinati dal DPR 514/97.	EURO 516,46	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Riconoscimento stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari e aromi disciplinati dal DPR 514/97 capitolo entrata 02453_E – Ditta ……..
	Ampliamento del riconoscimento di attività.	EURO 258,23		-Ampliamento del riconoscimento di attività stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari e aromi disciplinati dal DPR 514/97 capitolo entrata 02453_E – Ditta……..
	Volture. Modifiche strutturali ed impiantistiche senza alcun ampliamento di attività.	EURO 103,29		- Volture - Modifiche strutturali ed impiantistiche senza alcun ampliamento di attività -stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari e aromi disciplinati dal DPR 514/97 capitolo entrata 02453_E – Ditta ……
DGR 1871/2010 Laboratori che effettuano analisi ai fini autocontrollo per industrie alimentari	Riconoscimento laboratori e relativa iscrizione nel Registro Regionale.	EURO 1.032,91	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Riconoscimento laboratori e relativa iscrizione nel Registro Regionale capitolo entrata 02453_E – Ditta ……
	Volture e/o aggiornamento delle matrici e delle specifiche prove accreditate o in corso di accreditamento.	EURO 103,29		-Voltura e/o e/o aggiornamento delle matrici e delle specifiche prove accreditate o in corso di accreditamento – capitolo entrata 02453_E – Ditta ……

B: SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	TARIFFE	MODALITA' DI VERSAMENTO	
			n. C/C postale	causale
Reg. (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.1.2005 e s.m.i.	Riconoscimenti di stabilimenti operanti nel settore dell'alimentazione animale ai sensi art. 10 Reg. CE 183/2005.	EURO 1.032,91	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Contributi versati da privati ai sensi Reg CE 183/2005-art. 10 capitolo entrata 02453_E – Ditta……
	Volture.	EURO 103,29		-Contributi versati da privati ai sensi del Reg. CE 183/2005 - art. 10 - Volture capitolo entrata 02453_E – Ditta……
Decisione 2001/9 e s.m.i.	Autorizzazioni produzioni / uso/ stoccaggio mangimi contenenti farina di pesce/o fosfato dicalcico e/o proteine idrolizzate.	EURO 36,15	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Contributi versati da privati ai sensi della Decisione 2001/9 e succ.modifiche. capitolo entrata 02453_E –Ditta ……..
	Volture.	EURO 36,15		- Contributi versati da privati ai sensi della Decisione 2001/9 e succ.modifiche; -voltura capitolo entrata 02453_E – Ditta ……..
D.M. 6.4.2006 n. 193 e s.m.i..	Autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi art.66 comma 1 D.L.vo 193/2006.	EURO 258,23	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari art. 66 D.L193/2006 e s.m.i. capitolo entrata 02453_E – Ditta ……
	Volture.	EURO 36,15		-Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari art. 66 D.L.vo 193/2006 e s.m.i.-voltura capitolo entrata 02453_E – Ditta ……
	Autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari ai sensi art.70 comma 2 D.L.vo 193/2006.	EURO 516,46	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari art. 70 comma 2 D.L.vo 193/2006 capitolo entrata 02453_E – Ditta ……
	Volture.	EURO 36,15		-Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari art. 70 comma 2 D.L.vo 193/2006 - Voltura capitolo entrata 02453_E – Ditta …….

D.M. 6.4.2006 n. 193 e s.m.i..	Autorizzazioni al deposito di medicinali veterinari di cui art. 73 D.L.vo 193/2006.	EURO 258,23	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Autorizzazione al deposito di medicinali veterinari di cui all'art. 73 D.L.vo 193/2006 capitolo entrata 02453_E – Ditta ……
	Volture.	EURO 36,15		-Autorizzazione al deposito di medicinali veterinari di cui all'art. 73 D.L.vo 193/2006 -Voltura capitolo entrata 02453_E – Ditta ……
	Autorizzazioni all'attività di vendita diretta da parte dei fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi di cui all'art. 70 comma 2 del D.L.vo 193/2006.	EURO 516,46		-Autorizzazione all'attività di vendita diretta da parte dei fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi di cui all'art. 70 comma 2 D.L.vo 193/2006 capitolo entrata 02453_E – Ditta ……
	Volture.	EURO 36,15		-Autorizzazione all'attività di vendita diretta da parte dei fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi di cui all'art. 70 comma 2 – D.L.vo 193/2006 - Voltura capitolo entrata 02453_E – Ditta ……
Reg. (CE) N.1255/97 del Consiglio, Del 25.6.1997 Reg. CE n. 1/2005 del Consiglio del 22.12.2004 e s.m.i.	Riconoscimenti punti di controllo per la protezione degli animali (Reg. CE 1255/97 – Reg. CE 1/2005).	EURO 1.032,91	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Riconoscimento punti di controllo per la protezione degli animali (Reg. CE 1255/97 – Reg. CE 1/2005) capitolo entrata 02453_E – Ditta ……..
	Modifiche (ad eccezione di quelle attinenti esclusivamente alla sede legale per la quale non è dovuto alcun diritto).	EURO 103,29		-Riconoscimento punto di controllo per la protezione degli animali (Reg. CE 1255/97 – Reg. CE 1/2005) - Modifiche capitolo entrata 02453_E – Ditta ……..

D.Lgs N. 196 del 22.5.99	Autorizzazioni agli scambi intracomunitari dei centri di raccolta – art.9.	EURO 774,69	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Autorizzazione agli scambi intracomunitari dei centri di raccolta – art. 9- D.L.vo 196/99 capitolo entrata 02453_E – Ditta……
	Volture.	EURO 36,15		-Autorizzazione agli scambi intracomunitari dei centri di raccolta art. 9- D.L.vo 196/99-Voltura capitolo entrata 02453_E – Ditta ……..
LEGGE n. 74 del 11.3.1974 e s.m.i	Autorizzazioni dei corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale – art 2.	EURO 103,29	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Autorizzazione dei corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale – art. 2 L.74/74 capitolo entrata 02453_E
DPR n. 241 del 11.2.1994 e s.m.i.	Riconoscimenti dei gruppi di raccolta di embrioni bovini per il riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari- art. 4.	EURO 774,69	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Riconoscimento scambi intracomunitari gruppi di raccolta di embrioni bovini art.4 DPR 241/94 capitolo entrata 02453_E Ditta ……
	Volture	EURO 36,15		-Riconoscimento scambi intracomunitari gruppi di raccolta di embrioni bovini Art.4 DPR 241/94 – Voltura capitolo entrata 02453 E – Ditta ……
D.P.R. N.242 del 11.2.1994 e s.m.i.	Riconoscimento dei centri di raccolta di sperma suino idoneo ai fini degli scambi intracomunitari - art. 4	EURO 774,69	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Riconoscimento scambi intracomunitari centri di raccolta sperma suino art 4 DPR 242/94 capitolo entrata 02453_E – Ditta ……
	Volture	EURO 36,15		-Riconoscimento scambi intracomunitari centri di raccolta sperma suino art 4 DPR 242/94 - Voltura capitolo entrata 02453_E Ditta ……
D.P.R. 11.2.1994 N.242 e s.m.i.	Riconoscimento struttura di quarantena. Allegato B - Cap. I - comma 1 lettera a).	EURO 774,69	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Riconoscimento struttura di quarantena. Allegato B - Cap. I - comma 1 lettera a) DPR 242/9 capitolo entrata 2453 – Ditta ……
	Volture.	EURO 36,15		-Riconoscimento struttura di quarantena. Allegato B - Cap. I - comma 1 lettera a) DPR 242/94- voltura capitolo entrata 2453 – Ditta ……

D.L.VO n. 633 del 12.11.1966 s.m.i.	Riconoscimento dei centri di raccolta/magazzinaggio sperma ovino-caprino - equino idoneo agli scambi intracomunitari art. 11.	EURO 774,69	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Riconoscimento scambi intracomunitari centro di raccolta /magazzinaggio sperma ovino - caprino - equino - art. 11 D.L.vo 633/96 e s.m.i. capitolo entrata 02453_E – Ditta …….
	Volture.	EURO 36,15		-Riconoscimento scambi intracomunitari centro di raccolta /magazzinaggio sperma ovino - caprino - equino art. 11 D.L.vo 633/96 e s.m.i. - Voltura capitolo entrata 02453_E – Ditta …….
D.L.VO n. 633 del 12.11.1966 s.m.i.	Riconoscimento dei Gruppi di raccolta/produzione di ovuli/embrioni della specie ovina,caprina equina idonei agli scambi intracomunitari ai sensi art. 11.	EURO 774,69	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Riconoscimento dei Gruppi di raccolta/produzione di ovuli/embrioni della specie ovina, caprina ed equina idonei agli scambi intracomunitari ai sensi art. 11 D.L.vo n. 633 del 12.11.1996 e s.m.i. capitolo entrata 2453 E – Ditta …….
	Volture.	EURO 36,15		-Riconoscimento dei Gruppi di raccolta/produzione di ovuli/embrioni della specie ovina, caprina ed equina idonei agli scambi intracomunitari ai sensi art. 11 D.L.vo n. 633 del 12.11.1996 e s.m.i. -Voltura capitolo entrata 2453 E – Ditta …….
D.L.VO n.132 del 27/05/05 e s.m.i	Riconoscimento dei centri di raccolta/magazzinaggio di sperma bovino idonei ai fini degli scambi intracomunitari art.4.	EURO 774,69	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Riconoscimento scambi intracomunitari centri di raccolta/magazzinaggio di sperma bovino Art.4 D.L.vo 132/2005 capitolo entrata 2453 E – Ditta…….
	Volture.	EURO 36,15		-Riconoscimento scambi intracomunitari centri di raccolta/magazzinaggio di sperma bovino Art.4 D.L.vo 132/2005- Voltura capitolo entrata 2453 E – Ditta…….
D.L.VO n.132 del 27/05/05 e s.m.i.	Riconoscimento struttura di quarantena (all. B Capo I comma 1, lettera a).	EURO 774,69	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Riconoscimento struttura di quarantena All. B Capo I – comma 1, lettera a) - D.L.vo 132/05 capitolo entrata 2453 E – Ditta ……
	Volture.	EURO 36,15		-Riconoscimento struttura di quarantena All. B Capo I – comma 1, lettera a) - D.L.vo 132/05 – voltura capitolo entrata 2453 E – Ditta ……

O.M. 11/05/2001 e s.m.i.	Autorizzazione stazione di quarantena per la Blue Tongue (all. III).	EURO 774,69	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Autorizzazione stazione di quarantena per la Blue Tongue All. III - O.M. 11/5/01 e succ. mod. /integr. capitolo entrata 2453 E – Ditta ……
	Volture.	EURO 36,15		-Autorizzazione stazione di quarantena per la Blue Tongue All. III - O.M. 11/5/01 e succ. mod. /integr. - Voltura - capitolo entrata 2453 E – Ditta ……
D. L.VO n. 199 del 3/12/2014	Riconoscimento stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova – art 3.	EURO 258,23	Conto Tesoreria regionale, gestione sanità IBAN IT 43 N 02008 03033 000101832834	-Riconoscimento stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova *Art.3 D.Lvo. 199/2014* e s.m.i. capitolo entrata 2453 E – Ditta ……
	Volture.	EURO 36,15		-Riconoscimento stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova - *Art.3 D.Lvo. 199/2014* e s.m.i. - Voltura capitolo entrata 2453 E– Ditta ……

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 marzo 2021, n. **1927.**

Unilegno Narni s.r.l - installazione IPPC sita in loc. Nera Montoro, strada di Vagno n. 15, Narni (TR). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Terni con n. 11460 del 26 febbraio 2015 - Rep. 92/2014 e successive modifiche. Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006. Approvazione.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi e di approvare le modifiche progettuali, costituite dai seguenti elaborati:

a. elaborato: Relazione Tecnica dell'1 ottobre 2020;

b. elaborato: Planimetria generale di impianto Rev. 0 dell'1 ottobre 2020;

c. procedura di gestione rifiuti legnosi destinati alle operazioni di recupero - PG_01A - SGI, REV. 4 del 4 gennaio 2021;

d. dichiarazione di non aggravio del rischio incendio del 15 gennaio 2020;

2. di autorizzare la soc. Unilegno Narni s.r.l., con sede legale in via Presenti n. 46, Dalmine (BG), gestore dell'installazione IPPC sita in loc. Nera Montoro, strada di Vagno n. 15, Narni (TR), gli interventi di modifica nel rispetto del progetto approvato con il presente atto e di aggiornare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

3. di subordinare la presente autorizzazione al rispetto di quanto integralmente dichiarato dal Gestore nella documentazione tecnica come in premessa dettagliata e alle prescrizioni riportate nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) riportato in Allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dare atto che il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale atto n. 11460 del 26 febbraio 2015 - rep. 92/2014 rilasciato dalla Provincia di Terni e D.D. n. 11509 del 7 novembre 2017 e successive modifiche, per quanto non espressamente modificato dal presente atto;

6. di porre obbligo al Gestore di presentare, entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto e con le modalità di cui all'articolo 4 del D.M. Ambiente del 15 aprile 2019, n. 95 pubblicato in G.U. il 26 agosto 2019, la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 29-sexies comma 9-sexies D.Lgs. n. 152/2006 nonché di prestare, ove dovuta, la garanzia finanziaria di cui al comma 9-septies del medesimo art. 29 sexies;

7. che ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 i controlli programmati sono effettuati da ARPA con oneri a carico del Gestore, con la frequenza e le modalità di cui al Piano di Ispezione Ambientale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 29-decies c. 11-bis del medesimo decreto;

8. resta fermo il potere in materia igienico-sanitaria che le leggi vigenti attribuiscono al Sindaco e il rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

9. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il Gestore dal conseguimento degli atti, provvedimenti e/o concessioni di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per la gestione o l'esercizio dell'attività in oggetto, ove previsti e non ricompresi tra le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato IX del D.Lgs. n. 152/2006;

10. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati presso il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali - Sezione Autorizzazione integrata ambientale;

11. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per approvazione, sia rilasciata alla Soc. Unilegno Narni s.r.l.;

12. di trasmettere copia del presente atto alla soc. Unilegno Narni s.r.l., al Comando Vigili del Fuoco di Terni, al Comune di Narni, alla ASL Umbria 2 - Dipartimento di Prevenzione, all'A.U.R.I., all'Arpa Umbria, al Servizi regionali Energia, ambiente, rifiuti, Sez. AUA;

13. di disporre la pubblicazione del presente atto unitamente agli Allegati A e B sul sito istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;

14. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati;

15. di dare atto che avverso la determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;

16. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 2 marzo 2021

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

ALLEGATI

Omissis

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 marzo 2021, n. **1938.**

Società Cartiere di Trevi S.p.A. - Stabilimento sito in via Clitunno n. 4 loc. Borgo Trevi nel comune di Trevi. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 5566 del 5 giugno 2019. Aggiornamento della D.D. n. 785 del 28 gennaio 2021 relativa all'installazione di un trituratore.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto della comunicazione trasmessa dalla società Cartiere di Trevi S.p.A., per lo stabilimento sito in via Clitunno n. 4 loc. Borgo Trevi nel comune di Trevi (PG), acquisita al prot. n. 26284 del 10 febbraio 2021, relativa all'identificazione dell'area di deposito temporaneo per il rifiuto EER 030307 da sottoporre a triturazione;

2. di aggiornare la D.D. n. 785 del 28 gennaio 2021 allegando al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, la planimetria *Tavola V_planimetria generale IPPC materie utilizzate e rifiuti_rev 17*" e sostituendo il punto 4) del paragrafo "Operazione di recupero R12 consistente in triturazione e pressatura" contenuto nell'Allegato A alla D.D. n. 785 del 28 gennaio 2021, nel seguente modo:

4) il rifiuto con codice EER 03.03.07 destinato all'operazione di recupero R12 dovrà essere gestito in regime di "deposito temporaneo" nell'area scoperta identificata con il n. 35 nella Planimetria "Tavola V_planimetria generale IPPC materie utilizzate e rifiuti_rev 17", nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera bb, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m. e i.;

3. di richiamare il Gestore al rispetto delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5566 del 5 giugno 2019 e nella D.D. n. 785 del 28 gennaio 2021, per quanto non modificato dal presente atto;

4. di disporre la notifica a mezzo PEC del presente atto alla società Cartiere di Trevi S.p.A., all'ARPA Umbria, al Comune di Trevi, all'AUSL Umbria 1, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia;

5. di pubblicare il presente atto, sul sito internet istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 29-*quater* comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati;

7. di dare atto che avverso la determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;

8. che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 2 marzo 2021

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

ALLEGATI

Omissis

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 marzo 2021, n. **1946.**

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Deroga prescrizione D.D. n. 11459 del 13 novembre 2019.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto l'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visto la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;

Vista la D.G.R. n. 5 dell'8 gennaio 2009;

Vista la D.G.R. 356 del 23 marzo 2015;

Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla "Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357";

Vista la D.D. n. 11459 del 13 novembre 2019 - "Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015 - "Lavori di adeguamento sismico dell'opera idraulica Ponte Canale di Rosciano". Proponente: Erg Hydro srl.";

Vista la nota dell'ing. Mauro De Franchis, in qualità di responsabile della Herg Hydro srl, acquisita agli atti con pec. prot. n. 39148-2021, con la quale si richiede la deroga alla prescrizione della D.D. n. 11459 del 13 novembre 2019: "i lavori vengano sospesi nel periodo riproduttivo dell'avifauna dal 1 aprile al 31 luglio";

Considerato che nella relazione ornitologica, a firma del dott. Enrico Cordiner, allegata alla nota di cui al punto precedente, viene dichiarato che alla luce degli studi e dei sopralluoghi effettuati sull'area non si ravvisano criticità per l'esecuzione dei lavori nel periodo dal 1 aprile al 31 luglio;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere favorevole, alla richiesta di deroga alla prescrizione della D.D. n. 11459 del 13 novembre 2019: "i lavori vengano sospesi nel periodo riproduttivo dell'avifauna dall'1 aprile al 31 luglio" a condizione che i lavori di taglio della vegetazione vengano eseguiti prima del 1 aprile;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

a) al soggetto proponente De Franchis Mauro - Erg Hydro srl - erghydro@legalmail.it;

b) Comune di Arrone - comune.arrone@postacert.umbria.it;

c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;

3. di pubblicare la presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ad esclusione degli allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica-venatoria;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 2 marzo 2021

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 marzo 2021, n. **2008.**

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) D.D. regionali n. 8436 del 4 ottobre 2010 e n. 8690 del 29 agosto 2017 - Stabilimento sito in Zona Industriale Nord nel comune di Gualdo Tadino. Volturazione dell'autorizzazione dalla società Tagina Ceramiche D'Arte S.p.A. a favore della soc. Saxa Gualdo S.p.A..

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visti:

— il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale*", ed in particolare: Parte seconda - Titolo III-bis - Art. 29-nonies: "*Modifica degli impianti o variazione del gestore";*

— la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 "*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - conseguenti modificazioni normative*";

— la D.G.R. 23 novembre 2015, n. 1386 "*Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art.2 comma 1 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015*";

Premesso che:

— con D.D. regionale n. 8436 del 4 ottobre 2010 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla soc. Tagina Ceramiche D'Arte S.p.A., per l'attività IPPC 3.5 "*impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3*" svolta presso lo stabilimento in Zona Industriale Nord nel comune di Gualdo Tadino;

— con D.D. regionale n. 8690 del 29 agosto 2017 è stata autorizzata la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. regionale n. 8436 del 4 ottobre 2010, alla soc. Tagina Ceramiche D'Arte S.p.A., per l'attività IPPC 3.5 "*impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³*" svolta presso lo stabilimento in Zona Industriale Nord nel comune di Gualdo Tadino;

— con istanza del 25 febbraio 2021 acquisita al prot. regionale n. E-36906 del 25 febbraio 2021, la soc. Saxa Gualdo S.p.A. ha richiesto la voltura a proprio favore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. regionale n. 8436 del 4 ottobre 2010, alla soc. Tagina Ceramiche D'Arte S.p.A., relativamente all'attività IPPC 3.5 "*impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³*" svolta presso lo stabilimento in Zona Industriale Nord nel comune di Gualdo Tadino, allegando alla stessa:

a) visura camerale, estratta dall'Archivio Ufficiale della CCIAA. Documento n. T 415988204 del 10 dicembre 2020;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà del richiedente redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal sig.re Borgomeo Francesco in qualità di legale rappresentante della soc. Saxa Gualdo S.p.A.;

Vista la visura camerale della soc. Saxa Gualdo S.p.A.;

Visto l'art. 29-nonies co.4 del D.Lgs. n. 152/2006;

Ritenuto di dover volturare l'A.I.A. rilasciata con D.D. regionale n. 8436 del 0 ottobre 2010 e s.m.i. a favore della soc Saxa Gualdo S.p.A.;

Vista la D.G.R. n. 589 del 6 maggio 2019;

Visto il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare: Parte seconda - Titolo III-bis - Art. 29-nonies: "Modifica degli impianti o variazione del gestore";

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il dirigente

determina

1. di volturare alla soc. Saxa Gualdo S.p.A., con sede legale in via Flaminia SNC, nel comune di Gualdo Tadino,

l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. regionale n. 8436 del 4 ottobre 2010 alla soc. Tagina Ceramiche D'Arte S.p.A., per l'attività IPPC 3.5 "*impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³*" svolta presso lo stabilimento in Zona Industriale Nord nel comune di Gualdo Tadino;

2. di stabilire che, per quanto non espressamente modificato e integrato con il presente atto, restano valide le condizioni e prescrizioni riportate nella D.D. regionale n. 8436 del 4 ottobre 2010 e D.D. regionale n. 8690 del 29 agosto 2017, e che saranno a carico del nuovo Gestore (soc. SAXA GUALDO S.p.A.);

3. di trasmettere il presente provvedimento:

- alla soc. SAXA GUALDO S.p.A.;
- al Comune di Gualdo Tadino;
- all'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1;
- all'AURI;
- all'ARPA Umbria ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Umbria e di disporne la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* regionale;

5. che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto amministrativo, è ammesso ricorso al TAR;

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 3 marzo 2021

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO, SPORT E FILM COMMISSION - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 marzo 2021, n. **2018.**

POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Azione 3.2.2. Bando per la costruzione e la promo-commercializzazione dei prodotti turistici "Le pievi e i sentieri del Trasimeno", "Trasimeno lago felice" e "Vivi il Trasimeno". Bando approvato con D.D. n. 13202/2018, pubblicato nel BUR edizione straordinaria - Serie Generale n. 65 del 17 dicembre 2018. Proroga dei termini previsti dall'art. 7 comma 1 del Bando.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014) 8021 dalla Commissione europea;
- la D.G.R. n. 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento "Quadro strategico regionale 2014-2020";
- la Risoluzione del Consiglio regionale n. 337/2014 con la quale è stato approvato il Quadro strategico regionale dell'Umbria;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) 929 del 12 febbraio 15 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 della Regione Umbria;

Dato atto che con D.G.R. del 23 febbraio 2015, n. 184, si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) 929 del 12 febbraio 2015 che approva il Programma FESR 2014-2020;

Vista la D.G.R. n. 185 del 23 febbraio 2015 avente ad oggetto "POR FESR Umbria 2014-2020. Ripartizione delle risorse per Azione e individuazione delle Strutture responsabili di Azione.", con cui si stabilisce di ripartire le risorse tra le Azioni, all'interno degli Assi, per tutto il periodo di programmazione 2014-2020 e di individuare le Strutture regionali Responsabili di Azione, alle quali affidare la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo delle operazioni, nonché le risorse previste dal Programma, nella persona del dirigente pro-tempore;

Vista la D.G.R. n. 198/2015 avente ad oggetto "Regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014. Istituzione regime di aiuto a favore degli investimenti delle PMI ex art. 17";

Vista D.G.R. n. 424/2015 avente ad oggetto "Regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014. Istituzione regime di aiuto a favore degli investimenti a finalità regionale ex art. 14";

Viste le D.G.R. n. 93 dell'8 febbraio 2016, n. 591 del 30 maggio 2016, n. 859 dell'1 agosto 2016, n. 1497 del 12 dicembre 2016, n. 1532 del 19 dicembre 2016, n. 595 del 31 maggio 2017, n. 1044/2017, n. 1074 dell'8 ottobre 2018 e la n. 1134 del 15 ottobre 2018 relative alla realizzazione e all'attuazione dell'Investimento Territoriale Integrato nell'area del lago Trasimeno (I.T.I. Trasimeno), nell'ambito del Progetto integrato d'area del bacino del Trasimeno;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'emanazione del "Bando per la costruzione e la promo-commercializzazione "Le Pievi e i Sentieri del Trasimeno", "Trasimeno Lago Felice" e "Vivi il Trasimeno";

Vista la D.G.R. n. 1134 del 15 ottobre 2018 con la quale sono stati approvati i criteri da utilizzare per conseguire gli obiettivi del bando per la costruzione e la promo-commercializzazione dei prodotti turistici "Le Pievi e i Sentieri del Trasimeno", "Trasimeno Lago Felice" e "Vivi il Trasimeno";

Richiamata la propria precedente determinazione n. 13202 del 7 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Bando di cui sopra e pubblicato nel BUR - edizione straordinaria - Serie Generale n. 65 del 17 dicembre 2018;

Viste le proprie precedenti determinazioni dirigenziali n. 12473 del 4 dicembre 2019, n. 13072 del 18 dicembre 2019, n. 19 del 7 gennaio 2020 e n. 299 del 15 gennaio 2021, regolarmente pubblicate sia nel BUR che nel canale Bandi del sito istituzionale regionale, concernenti la graduatoria dei progetti ammessi a contributo;

Vista la determinazione dirigenziale n. 13385 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Azione 3.2.2. Bando approvato con D.D. n. 13202/2018, pubblicato nel BUR edizione straordinaria - Serie Generale n. 65 del 17.12.2018 - Impegno di spesa per complessivi € 1.177.160,81 - cap. 06759, voci 8020, 8025, 8038. Bilancio regionale 2019-2021";

Vista la determinazione dirigenziale n. 3220 del 17 aprile 2020 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Azione 3.2.2. Bando approvato con D.D. n. 13202/2018, pubblicato nel BUR edizione straordinaria - Serie Generale n. 65 del 17 dicembre 2018 - Concessione ulteriore contributo di € 269.313,02";

Vista la determinazione dirigenziale n. 3497 del 24 aprile 2020 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Azione 3.2.2. Bando approvato con D.D. n. 13202/2018, pubblicato nel BUR edizione straordinaria - Serie Generale n. 65 del 17 dicembre 2018 - Impegno di spesa per complessivi € 269.313,02 - cap. 06759, voci 8020, 8025, 8038. Bilancio regionale 2020-2022";

Vista la D.G.R. n. 165 dell'11 marzo 2020 avente ad oggetto "Impatti economici dell'emergenza sanitaria: Indirizzi ai servizi regionali che erogano aiuti pubblici, benefici, contributi e finanziamenti comunque denominati alle imprese umbre", con la quale i dirigenti dei servizi regionali sono stati autorizzati, tra l'altro, anche alla concessione di proroghe in favore delle imprese umbre che si trovano ad affrontare problemi connessi agli impatti economici derivanti dall'emergenza sanitaria;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 8357 del 23 settembre 2020 con la quale è stato prorogato al 31 marzo 2021, su richiesta del capofila, il termine fissato dall'art. 7, comma 1 del Bando, per la realizzazione dell'intervento complessivo, fermi restando i successivi 30 giorni previsti per la presentazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 17, comma 6 del Bando medesimo;

Vista la PEC trasmessa dal Consorzio URAT, quale capofila del progetto, acquisita agli atti d'ufficio al prot. 209184 in data 18 novembre 2020 con la quale è stata richiesta un'ulteriore proroga di 6 mesi o in subordine di 3 mesi sia per la conclusione del progetto di promo-commercializzazione del prodotto turistico "Vivi il Trasimeno", che degli interventi delle singole imprese, a seguito della pandemia - Covid 19 che ha comportato delle restrizioni, impedendo il corretto svolgimento temporale delle attività previste;

Ritenuto opportuno, stante il perdurare della situazione critica dovuta all'emergenza sanitaria e quanto stabilito nella D.G.R. n. 165/2020 sopra richiamata, prorogare al 30 aprile 2021 il termine fissato dall'art. 7, comma 1 del Bando, per la realizzazione del progetto complessivo ed al 31 maggio 2021 (dato che il 30 maggio 2021 è un giorno festivo) il termine ultimo per la rendicontazione delle spese sostenute e per la richiesta di erogazione del saldo, di cui all'art. 17, comma 6 del Bando;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prorogare, per le ragioni in narrativa esposte, al 30 aprile 2021 il termine previsto dall'art. 7 comma 1 del

"Bando per la costruzione e la promo-commercializzazione dei prodotti turistici "Le pievi e i sentieri del Trasimeno" "Trasimeno lago felice" e "Vivi il Trasimeno", per la realizzazione del progetto complessivo e, conseguentemente, al 31 maggio 2021 il termine ultimo fissato dall'art. 17, comma 6, del Bando medesimo per la rendicontazione delle spese sostenute e per la richiesta di erogazione del saldo, stante il fatto che il 30 maggio 2021 cade in un giorno festivo;

2. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* regionale e nel sito ufficiale della Regione Umbria al canale Bandi;

3. di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente efficace.

Perugia, lì 4 marzo 2021

Il dirigente
ANTONELLA TIRANTI

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO E RICERCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 marzo 2021, n. **2029.**

Accreditamento/mantenimento degli organismi di formazione. Determinazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro";

Visti:

— il POR Umbria FSE 2007/2013, obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, approvato dalla Commissione europea 5498 in data 8 novembre 2007;

— il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio";

— il Regolamento (CE) n. 1304/2013 "relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio";

— il Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;

— il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

— il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

— il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

— il PO Umbria FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2014) n. 9916 final del 12 dicembre 2014 di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 118 del 2 febbraio 2015;

— la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) n. 5669 del 9 agosto 2017, di cui la Giunta regionale ha preso atto con D.G.R. n. 986 del 6 settembre 2017 con la quale è stata approvata la prima riprogrammazione sostanziale del POR FSE 2014-2020 inerente l'introduzione, nell'ambito del paragrafo 4.3 "Approccio integrato allo sviluppo territoriale" della previsione dell'utilizzo dello strumento ITI - Investimento Territoriale Integrato (art. 36 Reg. UE n. 1303/2013) per la realizzazione del "Progetto Integrato d'Area per il Trasimeno";

— la Decisione di esecuzione C(2018) 7929 del 21.11.2018 con la quale la Commissione europea ha approvato la seconda proposta di riprogrammazione del POR FSE Regione Umbria, inviata in ultima versione il 26 settembre 2018, per una nuova dotazione finanziaria degli assi e per la revisione degli indicatori fisici e finanziari relativi al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, di cui la Giunta regionale ha preso atto con D.G.R. n. 1425 del 10 dicembre 2018;

— la Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019 con la quale la Commissione europea ha individuato i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi, ripartiti per Fondo e per categoria di regioni, sono stati conseguiti o non conseguiti ed è stato evidenziato, in riferimento al POR Umbria FSE 2014-2020, che l'Asse I "Occupazione" non ha conseguito il proprio target intermedio;

— la D.G.R. n. 1072 del 24 settembre 2019 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019 sopra richiamata ed ha pre-adottato una proposta di riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione agli Assi performanti del POR FSE 2014-2020;

— la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 1662 final del 12 marzo 2020 recante modifica della Decisione di esecuzione C(2014)9916 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Umbria - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Umbria in Italia CCI 2014IT05SFOP010;

— la D.G.R. n. 209 del 25 marzo 2020 con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 1662 final del 12 marzo 2020 sopra richiamata;

— la D.G.R. n. 270 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto "POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12 dicembre 2014 e POR FESR 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12 febbraio 2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013";

— la D.G.R. n. 430 del 27 marzo 2015, modificata e integrata, da ultimo con D.G.R. n. 231 dell'1 aprile 2020 con cui è stato approvato il Documento di Indirizzo Attuativo (DIA), che individua gli interventi specifici finanziabili all'interno di ogni Asse prioritario ed il quadro generale di attribuzione delle responsabilità delle strutture regionali coinvolte nell'attuazione delle priorità di investimento in cui si articola il PO Umbria FSE;

— il Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 19 gennaio 2017;

— la determinazione direttoriale del 18 novembre 2016, n. 11343, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 30 novembre 2016, con la quale è stato approvato il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), modificato da ultimo con determinazione direttoriale n. 12310 del 29 novembre 2019 rev. 4;

— la determinazione direttoriale del 21 febbraio 2017, n. 1563 con la quale è stato approvato il documento "Sistema di gestione e controllo del POR FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010" (SI.GE.CO.), modificata ed integrata da ultimo con la determinazione direttoriale del 16 novembre 2020, n. 10510 "Sistema di Gestione e di Controllo" del PO FSE Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni - versione 6 al 31 ottobre 2020;

Preso atto che la Commissione europea in data 13 marzo 2020 ha proposto al Consiglio e al Parlamento la "Iniziativa di investimento in risposta al "coronavirus", per combattere la crisi provocata dal diffondersi della pandemia da COVID-19 (COM(2020)112);

Visti il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 finalizzati a garantire, in collegamento con l'iniziativa suddetta, più ampi margini di flessibilità nell'uso dei Fondi strutturali in risposta alla crisi e ad ampliare il campo d'intervento del FESR e del FSE;

Vista la D.G.R. n. 348 dell'8 maggio 2020 con la quale è stata proposta la rimodulazione del POR Umbria FSE 2014-2020 ed altre misure correlate per il contrasto all'emergenza COVID_19, rimodulazione approvata in data 9 giugno, anche dall'Assemblea legislativa;

Viste altresì:

— la D.G.R. del 9 dicembre 2004, n. 1948 "Accreditamento delle sedi formative: approvazione regolamento e dispositivo del sistema a regime";

— la D.G.R. del 2 marzo 2005, n. 397 "POR Ob. 3 2000-2006 Accreditamento. Avviso pubblico per l'apertura di termini per la presentazione delle domande di accreditamento per la gestione di attività di formazione finanziate con risorse pubbliche";

— la D.G.R. del 6 luglio 2005, n. 1122 "POR Ob. 3 (2000-2006) - Accreditamento. Approvazione Sistema di Valutazione e nomina commissioni";

— la D.G.R. del 22 febbriao 2006, n. 289 "POR Ob. 3 2000-2006 Accreditamento procedura straordinaria e gestione delle variazioni";

— la D.G.R. del 23 aprile 2007, n. 656 "POR Ob. 3 Sistema di mantenimento dell'accreditamento a regime: approvazione procedura attuativa, avviso pubblico, modulistica, procedura e documentazione controlli a campione";

— la D.G.R. del 4 febbraio 2008, n. 95 "POR Ob. 3 2000-2006 - Misura C1 accreditamento a regime e mantenimento dell'accreditamento: ulteriori disposizioni", in particolare quanto disposto all'allegato 1;

— la D.G.R. del 18 marzo 2013, n. 246 "Accreditamento delle sedi formative: urgenti determinazioni";

— la D.G.R. del 29 luglio 2013, n. 904 "Accreditamento delle sedi formative. Definizione nuove scadenze mantenimento (D.G.R. del 18 marzo 2013, n. 246);

— la D.G.R. del 18 febbraio 2015, n. 159 "Accreditamento degli organismi di formazione: disposizioni relative al Sistema di mantenimento e dei controlli a campione";

— la D.D. n. 931 del 2 febbraio 2021 - Allegato B) Soggetto ammesso all'audit in loco per l'Accreditamento: *AC Company srl*;

Considerato, che la Commissione Generale di Valutazione, suddetta, riunitasi nel giorno 22 febbraio 2021, come risulta dal verbale conservato presso il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca, ha esaminato, tra quant'altro:

• il report dell'Audit per l'accreditamento delle attività formative del soggetto non in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA37: *AC Company srl;*

• le richieste di approvazione delle variazioni della sede legale dei soggetti: *Iter Scarl Impresa Sociale e Università dei Sapori;*

Visti gli esiti della valutazione della Commissione Generale di Valutazione risultanti dal verbale della seduta del 22 febbraio 2021, conservato presso il Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare specifico provvedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di accreditare il soggetto riportato nell'allegato A);

2. di prendere atto delle variazioni dei soggetti riportate nell'allegato B);

3. di dare atto che gli allegati A) e B) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito www.istruzione.regione.umbria.it la presente determinazione e gli allegati A) e B);

5. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati;

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 4 marzo 2021

Il dirigente
GIUSEPPE MERLI

ALLEGATO A
SOGGETTI ACCREDITATI - LIVELLO SOGLIA

N.	Ragione sociale	Indirizzo sede legale					Macrotipol formativ	
		Indirizzo	N.C.	CAP	Comune	Provin-cia	FI	FS
1	AC COMPANY SRL	VIA DI PIAZZA D'ARMI	2/A	06049	SPOLETO	PG		X

ALLEGATO B
VARIAZIONI SEDI LEGALI

N.	Ragione sociale	Indirizzo sede legale				
		Indirizzo	N.C.	CAP	Comune	Provincia
1	ITER S.C.A R.L. - IMPRESA SOCIALE	VIA FONTIVEGGE	55	06124	PERUGIA	PG
2	UNIVERSITA' DEI SAPORI SOC. CONS. A R.L.	VIA FONTIVEGGE	55	06124	PERUGIA	PG

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 marzo 2021, n. **2044.**

L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 e D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005. Associazione Filarmonica di Pila via della Torre, 13 - CAP 06132 Pila - Perugia. Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Vista la legge n. 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore";

Vista la L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali";

Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005;

Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale presentata dall' Associazione Filarmonica di Pila con sede legale in via della Torre, 13 CAP 06132 Pila - Perugia;

Visto il verbale dell'istruttoria della domanda medesima nel quale veniva evidenziata la necessità di acquisire ulteriore documentazione non essendo l'istanza non completa come richiesto all'associazione rispettivamente con note del 17 dicembre 2020 e del 3 febbraio 2021 e 11 marzo 2021

Preso atto che l'Associazione Filarmonica di Pila via della Torre, 13 CAP 06132 Pila - Perugia ha provveduto ad integrare quanto richiesto e che la documentazione risulta essere completa;

Considerato che l'Associazione Filarmonica di Pila via della Torre, 13 CAP 06132 Pila - Perugia rientra nella tipologia delle "associazioni a carattere locale "secondo la definizione fornita dall'art. 388, comma 1, lett. B), della richiamata legge regionale n. 11/2015 e ss.mm;

Ritenuto di dover iscrivere l'associazione di cui sopra nella apposita sezione;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di disporre l'iscrizione dell'Associazione Filarmonica di Pila via della Torre, 13 CAP 06132 Pila - Perugia, alla **sezione B), foglio 464 , numero d'ordine 464** del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

2. Di dare mandato al servizio competente di comunicare il presente atto all'associazione interessata ed al Servizio Affari giuridico legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;

3. Di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 4 marzo 2021

Il dirigente
ALESSANDRO MARIA VESTRELLI

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 marzo 2021, n. **2085.**

PSR per l'Umbria 2014/2020. Misura 7 - sottomisura 7.2 - intervento 7.2.3 "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento, ampliamento delle infrastrutture connesse all'approvvigionamento idrico". D.D. n. 7903 del 7 agosto 2019 - Proroga termine per la presentazione della domanda di saldo e della rendicontazione dei lavori.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2020 C(2020)8629 final che approva la modifica (PO 8) del PSR per l'Umbria 2014-2020 e la successiva D.G.R. n. 1256 del 16 dicembre 2020 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione della Commissione europea C(2020)8629 final del 30 novembre 2020;

Vista la D.G.R. 1310 del 13 novembre 2017 di approvazione delle disposizioni attuative generali per la gestione delle Misure/sottomisure/interventi del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020;

Atteso che, con determinazione direttoriale n. 302 del 19 gennaio 2017 la responsabilità della Misura 7 così come declinata nelle relative sottomisure del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014 - 2020, è esercitata dal dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;

Vista la determinazione dirigenziale n. 7903 del 7 agosto 2019 con la quale è stato approvato il Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 7 - sottomisura 7.2. - intervento 7.2.3 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento, ampliamento delle infrastrutture connesse all'approvvigionamento idrico - del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria (Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 44 del 28 agosto 2019);

Vista la determinazione dirigenziale n. 13219 del 20 dicembre 2019 pubblicata nel BUR SG n. 1 del 2 gennaio 2020, con la quale viene approvato un unico elenco costituente la graduatoria e l'elenco delle domande da avviare alla fase istruttoria tecnico-amministrativa (Allegato A);

Considerato che il punto 19.2 del bando approvato con la citata D.D. n. 7903/2019, fissa il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, completo della rendicontazione delle spese, al 31 marzo 2021, salvo modifiche dei termini o proroghe autorizzate dal responsabile di Misura competente;

Vista la nota PEC prot. 19340 del 2 febbraio 2021 trasmessa dal Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati dell'Umbria con la quale viene richiesto il differimento dei termini e delle scadenze endoprocedimentali e procedimentali per effetto dell'emergenza COVID;

Preso atto che per le domande di sostegno inserite nella graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale n. 13219/2019 sono state richieste e concesse proroghe alla presentazione del progetto esecutivo e cantierabile motivate principalmente dall'emergenza epidemiologica Covid-19 che ha colpito l'intero territorio nazionale e che non ha reso possibile un regolare e continuo svolgimento delle attività collegate alla progettazione degli interventi;

Considerato che sono attualmente in corso le istruttorie relative alle domande di sostegno ai fini della concessione degli aiuti;

Per quanto sopra esposto si ritiene opportuno, con il presente atto, prorogare il termine del 31 marzo 2021 previsto dalla citata D.D. n. 7903/2019 per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, alla data del 31 marzo 2022;

Dato atto che con la pubblicazione della D.D. n. 7903/2019, nel canale trasparenza, sono stati assolti gli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013, art. 26, comma 1;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto delle argomentazioni espresse in premessa, che vengono qui confermate;

2. di modificare il termine indicato al punto 19.2 del Bando approvato con D.D. n. 7903/2019 nel modo che segue:

"19.2 Il termine concesso entro il quale il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del saldo e la rendicontazione delle spese è stabilito al 31 marzo 2022, salvo modifiche dei termini o proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda di saldo farà fede la data di invio a mezzo PEC.

Il mancato inoltro della domanda di pagamento del saldo del contributo entro i termini fissati nella comunicazione di ammissione degli aiuti o di concessione della proroga, in assenza di oggettive cause di forza maggiore, comporta la decadenza della domanda di sostegno e il conseguente recupero delle eventuali anticipazioni erogate.";

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

4. di dare atto che con la pubblicazione della D.D. n. 7903/2019, nel canale trasparenza, sono stati assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;

5. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 5 marzo 2021

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 marzo 2021, n. **2086.**

Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020. Misura 4 - sottomisura 4.4 - intervento 4.4.1: "Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità". Annualità 2019. D.D. n. 9008 del 13 settembre 2019 - Proroga termine per la presentazione della domanda di saldo e della rendicontazione dei lavori.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2020 C(2020)8629 final che approva la modifica (PO 8) del PSR per l'Umbria 2014-2020 e la successiva D.G.R. n. 1256 del 16 dicembre 2020 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione della Commissione europea C(2020)8629 final del 30 novembre 2020;

Vista la D.G.R. n. 1310 del 13 novembre 2017 di approvazione delle disposizioni attuative generali per la gestione delle Misure/Sottomisure/Interventi del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020;

Atteso che, con determinazione direttoriale n. 302 del 19 gennaio 2017 la responsabilità della misura 4 così come declinata nelle relative sottomisure del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020, è esercitata dal dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;

Vista la D.D. n. 9008 del 13 settembre 2019 avente ad oggetto: "PSR 2014/2020. Misura 4 - sottomisura 4.4 - intervento 4.4.1: "Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità". Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti. Annualità 2019." (S.O. n. 4 al BUR - Serie Generale n. 48 del 25 settembre 2019);

Vista la determinazione dirigenziale n. 1910 del 3 marzo 2020 (BUR n. 14 dell'11 marzo 2020) di approvazione della graduatoria delle domande di sostegno (Allegato A), dell'elenco delle domande da avviare alla fase istruttoria (Allegato B) e declaratoria delle domande irricevibili e rinunciate (Allegato C);

Considerato che il punto 19.2 del bando approvato con la citata D.D. n. 9008/2019, fissa il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e della rendicontazione delle spese, al 30 aprile 2021, salvo modifiche dei termini o proroghe autorizzate dal responsabile di Misura competente;

Vista la nota PEC prot. 19340 del 2 febbraio 2021 trasmessa dal Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati dell'Umbria con la quale viene richiesto il differimento dei termini e delle scadenze endoprocedimentali e procedimentali per effetto dell'emergenza COVID;

Considerato che :

— l'emergenza epidemiologica Covid-19 ha colpito l'intero territorio nazionale e non ha reso possibile il regolare e continuo svolgimento delle attività collegate alla progettazione degli interventi;

— al momento è in corso l'attività istruttoria relativa alle domande inserite nell'allegato B alla D.D. n. 1910/2020 al fine di verificare il punteggio di autovalutazione, a conclusione della quale, per le domande che risulteranno finanziate, dovrà essere trasmesso il progetto esecutivo e cantierabile ai fini della concessione degli aiuti;

Per quanto sopra esposto si ritiene opportuno, con il presente atto, prorogare il termine del 30 aprile 2021 previsto dal bando di evidenza pubblica di cui alla citata D.D. n. 9008/2019 per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, alla data del 30 giugno 2022;

Dato atto che con la pubblicazione della D.D. n. 9008/2019, nel canale trasparenza, sono stati assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto delle argomentazioni espresse in premessa, che vengono qui confermate;

2. di modificare il termine indicato al punto 19.2 del Bando approvato con D.D. n. 9008/2019 nel modo che segue:

"19.2. Il termine concesso entro il quale il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del saldo e la rendicontazione delle spese è stabilito al 30 giugno 2022, salvo modifiche dei termini o proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda di saldo farà fede la data di invio a mezzo PEC.

Il mancato inoltro della domanda di pagamento del saldo del contributo entro i termini fissati nella comunicazione di ammissione degli aiuti o di concessione della proroga, in assenza di oggettive cause di forza maggiore, comporta la decadenza della domanda di sostegno e il conseguente recupero delle eventuali anticipazioni erogate.";

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

4. di dare atto che con la pubblicazione della D.D. n. 9008/2019, nel canale trasparenza, sono stati assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;

5. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 5 marzo 2021

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 marzo 2021, n. **2092.**

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art.13 - "Realizzazione di un'insegna pubblicitaria per il ristorante "Il Casaletto" in loc. Casaletto - Comune di Cerreto di Spoleto (PG)". Proponente Federica Pontani.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto l'art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 5 dell'8 gennaio 2009;

Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;

Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;

Vista la D.G.R. n. 1535 del 3 dicembre 2012;

Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla "Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357";

Vista l'istanza della sig.ra Pontani Federica, in qualità di proprietario, acquisita agli atti con prot. n. 3531-2021 per "REALIZZAZIONE DI UN'INSEGNA PUBBLICITARIA PER IL RISTORANTE "IL CASALETTO" IN LOC. CASALETTO - COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO (PG)";

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Cerreto di Spoleto, all'interno del sito Natura 2000 ZPS IT 5210046 "Valnerina";

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, una Valutazione di Incidenza favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell'intervento sugli *habitat* e sulle specie per i quali il sito è stato individuato;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

a) al soggetto proponente sig.ra Pontani Federica c/o Studio tecnico ing. Paola Laureti - paola.laureti@ingpec.eu;

b) Comune di Cerreto di Spoleto - comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it;

c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

3. di pubblicare la presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ad esclusione degli allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica-venatoria

4. di dichiarare che l'atto e immediatamente efficace.

Perugia, lì 5 marzo 2021

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 marzo 2021, n. **2093.**

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Misura 7 - sottomisura 7.5 - intervento 7.5.1 "Investimenti in infrastrutture ricreative, informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala - beneficiari pubblici" - "Interventi per il miglioramento della fruizione, della percorribilità e l'accessibilità di un tratto del Grande Anello dell'Orvietano all'interno dell'ANP della Selva della Meana" - Proponente Comune di Allerona.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto l'art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 5 dell'8 gennaio 2009;

Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;

Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;

Vista la D.G.R. n. 793 3 luglio 2012;

Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla "Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357";

Vista l'istanza del dott. Alfredo Virgili, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di Allerona, acquisita agli atti con prot. n. 8356-2021 per il "PROGRAMMA DI SVILUPPO - RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.5 - INTERVENTO 7.5.1 - Investimenti in infrastrutture ricreative, informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala - beneficiari pubblici - "Interventi per il miglioramento della fruizione, della percorribilità e l'accessibilità di un tratto del Grande Anello dell'Orvietano all'interno dell'ANP della Selva della Meana".

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Allerona, all'interno del sito Natura 2000 ZSC IT5220002 "Selva di Meana";

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, degli interventi, sugli *habitat* e sulle specie per i quali sito è stato individuato, a condizione che:

• gli interventi lungo i sentieri, interni al sito Natura 2000, riguardino esclusivamente l'apposizione di segnaletica informativa, la sistemazione del fondo con materiale naturale;

• per la sistemazione del punto panoramico interno all'habitat non vengano effettuati tagli e non vengano previste strutture;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

a) Comune di Allerona - comune.allerona@postacert.umbria.it;

b) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;

3. di pubblicare la presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ad esclusione degli allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica - venatoria;

4. di dichiarare che l'atto e immediatamente efficace.

Perugia, lì 5 marzo 2021

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 marzo 2021, n. **2094.**

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art.13 - "Manifestazioni Remiere nel lago di Piediluco, marzo - maggio 2021. Allestimento campo di regata per gare di canottaggio e allenamenti della Federazione Italiana Canottaggio sulle acque del lago di Piediluco". Proponente: Circolo Canottieri Piediluco A.D.S..

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto l'art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 5 dell'8 gennaio 2009;

Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;

Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;

Vista la D.G.R. n. 173 del 4 marzo 2013;

Vista la D.G.R. n. 174 del 4 marzo 2013;

Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla "Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357";

Vista l'istanza dell'arch. Fabrizio Di Patrizi, in qualità di presidente del Circolo Canottieri

Piediluco A.D.S., acquisita agli atti con prot. n. 4936-2021, relativa a "Manifestazioni Remiere nel lago di Piediluco, marzo - maggio 2021. Allestimento campo di regata per gare di canottaggio e allenamenti della Federazione Italiana Canottaggio sulle acque del lago di Piediluco";

Accertato che le attività interessano il territorio comunale di Terni e ricadono all'interno dei siti Natura 2000: ZPS IT5220026 "Lago di Piediluco - Monte Maro" e ZSC IT 5220018 "Lago di Piediluco - Monte Caperno";

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, una

Valutazione di Incidenza favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti delle manifestazioni sugli habitat e sulle specie per i quali i siti sono stati individuati, nel rispetto delle indicazioni fornite nello studio di incidenza trasmesso e a condizione che:

• non vengano interessate le aree del lago interdette alla navigazione;

• siano rispettati i limiti acustici previsti dalla normativa vigente per l'area oggetto delle manifestazioni;

• l'utilizzo di mezzi a motore venga limitato esclusivamente alle attività di supporto alle manifestazioni e agli allenamenti degli equipaggi e comunque venga vietato nelle insenature (bracci di Capulozza e Cornello);

• tutte le strutture allestite per le manifestazioni siano rimosse entro la settimana successiva alla chiusura dell'ultimo evento;

fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore in materia di inquinamento acustico;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

a) al soggetto proponente arch. Fabrizio Di Patrizi -fabrizio.dipatrizi@archiworldpec.it;

b) al Comune di Terni - comune.terni@postacert.umbria.it;

c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;

3. di pubblicare la presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ad esclusione degli allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica - venatoria;

4. di dichiarare che l'atto e immediatamente efficace.

Perugia, lì 5 marzo 2021

Il dirigente
Francesco Grohmann

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2135.**

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2016 Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2021.0314012 dell'8 marzo 2021 - Liquidazione parziale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati i Regolamenti:

— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante *disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*;

— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul *sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio*;

— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante *modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);*

— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul *finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008*;

— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante *modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;*

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, *che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;*

Preso atto che l'articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l'obbligo di effettuare una valutazione congiunta ex ante e in-itinere da parte dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;

Preso atto che l'Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM), ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica procedura che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da parte dell'OP e dell'Autorità di Gestione;

Considerato che il PSR della Regione Umbria, per la Misura 10, individua per i singoli impegni la metodologia mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM);

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015";

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016";

Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di AGEA;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto "Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Annualità 2015" e s. m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto "Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Annualità 2016" e s. m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto "PSR della Regione Umbria 2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle misure 10 e 11 del PSR 2014/2020, annualità 2016. Presa d'atto circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016, istruzioni operative n. 12";

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2016 avente per oggetto "Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 -annualità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali";

Atteso che per le domande di sostegno presentate per l'annualità 2015 e 2016 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l'utilizzo del meccanismo del VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;

Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l'annualità 2015 e 2016 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l'utilizzo del meccanismo del VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione;

Considerato che per le domande di pagamento per le quali l'istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istruttoria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN;

Visto il protocollo d'intesa in vigore tra l'AGEA e la Regione Umbria che all'art. 7 specifica che tutte le attività istruttorie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque responsabile del procedimento delle stesse;

Atteso che l'attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della sottomisura 10.1 è di competenza del Servizio Agricoltura sostenibile, Servizi Fitosanitari - Sezione Interventi agricoli a favore dell'ambiente e del clima - e comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;

Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, elencate nell'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante, è stata espletata l'attività istruttoria che si è conclusa con l'ammissibilità ai benefici per un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;

Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto dell'istante al riconoscimento dell'importo totalmente richiesto, qualora dovuto;

Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la conseguente comunicazione dei suoi contenuti non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare il termine per la presentazione dell'eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;

Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell'importo ammissibile, fermo restando l'obbligo di provvedere a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

Atteso che le domande di cui all'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante, in data 8 marzo 2021, sono state inserite dal responsabile di misura nell'elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

N.	SOTTOMISURA	ANNUALITA'	Protocollo AGEA.ASR.2021.	DATA PROTOCOLLO	N. beneficiari	IMPORTO (€)
1	10.1	2016	0314012	08/03/2021	1	1.026,57
TOTALE						**1.026,57**

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il dirigente

determina

1. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese nell'elenco allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

N.	SOTTOMISURA	ANNUALITA'	Protocollo AGEA.ASR.2021.	DATA PROTOCOLLO	N. beneficiari	IMPORTO (€)
1	10.1	2016	0314012	08/03/2021	1	1.026,57
TOTALE						**1.026,57**

2. di attestare che per tali domande l'ammissibilità al pagamento dell'aiuto è in misura minore di quella richiesta dal beneficiario e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;

3. di procedere alla liquidazione dell'importo ammissibile, fermo restando l'obbligo di provvedere a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

4. di procedere comunque all'invio delle suddette autorizzazioni all'Autorità di Gestione del PSR per l'Umbria 2014/2020, per la successiva trasmissione all'Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l'erogazione degli aiuti

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 8 marzo 2021

Il dirigente
Giovanna Saltalamacchia

Regione Umbria
Giunta Regionale

ALLEGATO 1

Protocollo: AGEA.ASR.2021.0314012

N°	Ente	Codice Domanda	Cognome e Nome	Importo determinato	Importo erogato precedentemente	Data Protocollo scheda istruttore	Protocollo scheda revisore primo livello	Data Protocollo scheda revisore primo livello	Esito revisore primo livello	Protocollo Lotto	Data Protocollo Lotto
1	Regione Umbria - Ente regionale	64240927919	AGRICOLA SAN DONINO SOCIETA' SEMPLICE	1.026,57	12.138,99	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0313982	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0313984	08/03/2021
				1.026,57							

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE -SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2136.**

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2020. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2021.0314168 dell'8 marzo 2021 - Liquidazione parziale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati i Regolamenti:

— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante *disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*;

— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul *sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio*;

— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante *modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);*

— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul *finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008*;

— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante *modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;*

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, *che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;*

Preso atto che l'articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l'obbligo di effettuare una valutazione congiunta ex ante e in-itinere da parte dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;

Preso atto che l'Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM), ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica procedura che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da parte dell'OP e dell'Autorità di Gestione;

Considerato che il PSR della Regione Umbria, per la Misura 10, individua per i singoli impegni la metodologia mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM);

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015";

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016";

Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM n. 26680 del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017";

Vista la circolare AGEA Istruzioni Operative n. 9, ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 "Sviluppo Rurale. Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018" e le "Istruzioni Operative n. 12 del 14 marzo 2018 - Termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2018";

Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 11, avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019.";

Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 20072 del 10 marzo 2020, Istruzioni operative n 15, avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020";

Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di AGEA;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto "Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Annualità 2015" e s. m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto "Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Annualità 2016" e s. m. e i.;

Vista la D.G.R. n. 399 del 10 aprile 2017 - PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulle Misure M10 "Pagamento per impegni agro climatico ambientali", M11 "Agricoltura Biologica" e M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici". Annualità 2017;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3836 del 20 aprile 2017 avente per oggetto "Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2017;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3038 del 26 marzo 2018 concernente "P.S.R. per l'Umbria 2014-2020, sottomisura 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali. Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018.";

Vista la determinazione dirigenziale n. 2676 del 19 marzo 2019 relativo a "P.S.R. per l'Umbria 2014-2020 - Tipologia Interventi 10.1.1 - Rispetto dei disciplinari di Produzione Integrata - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2019;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2728 del 19 marzo 2018 avente per oggetto "PSR per l'Umbria 2014/2020. Bandi sottomisura 10.1, Misura 11 e 13. Annualità 2015, 2016 e 2017. Integrazioni e chiarimenti. Testo Coordinato;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto "PSR della Regione Umbria 2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure 10 e 11 del PSR 2014/2020, annualità 2016. Presa d'atto della Circolare AGEA Prot. n. UMU 2016.663 del 22 aprile 2016 istruzioni operative n. 12";

Vista la determinazione dirigenziale n. 3594 del 13 aprile 2017 avente per oggetto "PSR della Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d'atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 26680 del 27 marzo 2017, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg (UE) n. 1305/2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento campagna 2017";

Vista la determinazione dirigenziale n. 3088 del 28 marzo 2018, avente per oggetto "PSR della Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d'atto della Circolare AGEA Prot. N.ORPUM 15977del 27 febbraio 2018, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018";

Vista la determinazione dirigenziale n. 1897 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto "PSR della Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d'atto della circolare AGEA n. 11 Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, riguardante le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, campagna 2019 e Proroga termini di adesione al SQNPI. Pagamento 2019";

Vista la determinazione dirigenziale n. 2755 del 30 marzo 2020 avente per oggetto "PSR della Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d'atto delle istruzioni operative AGEA n. 15 - Prot. n. ORPUM 20072 del 10 marzo 2020, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 - campagna 2020";

Vista la D.G.R. n. 797 dell'11 luglio 2016 riguardante "Programma di sviluppo Rurale (PSR) dell'Umbria 2014/2020 Misure 10, 11, 13 e 14, annualità 2015. D.M. n. 180 dl 24 marzo 2015. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - Disposizioni regionali di applicazione.";

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2016 avente per oggetto "Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 -annualità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali";

Vista la D.G.R. n. 10895 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto "Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il benessere animale, assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018 e successive. Disposizioni regionali";

Atteso che per le domande di sostegno presentate per l'annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l'utilizzo del meccanismo del VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;

Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l'utilizzo del meccanismo del VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione;

Considerato che per le domande di pagamento per le quali l'istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istruttoria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN;

Visto il protocollo d'intesa in vigore tra l'AGEA e la Regione Umbria che all'art. 7 specifica che tutte le attività istruttorie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque responsabile del procedimento delle stesse;

Atteso che l'attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della sottomisura 10.1 è di competenza del Servizio Agricoltura sostenibile, Servizi Fitosanitari - Sezione Interventi agricoli a favore dell'ambiente e del clima - e comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;

Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, elencate nell'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante, è stata espletata l'attività istruttoria che si è conclusa con l'ammissibilità ai benefici per un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;

Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto dell'istante al riconoscimento dell'importo totalmente richiesto, qualora dovuto;

Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la conseguente comunicazione dei suoi contenuti non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare il termine per la presentazione dell'eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;

Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell'importo ammissibile, fermo restando l'obbligo di provvedere a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

Atteso che le domande di cui all'Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 8 marzo 2021, sono state inserite dal responsabile di misura nell'elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

N.	SOTTOMISURA	ANNUALITA'	Protocollo AGEA.ASR.2021.	DATA PROTOCOLLO	N. beneficiari	IMPORTO (€)
1	10.1	2020	0314168	08/03/2021	53	647.547,53
TOTALE						**647.547,53**

Preso atto che AGEA ha implementato nel Portale SIAN la funzione specifica finalizzata alla gestione del procedimento amministrativo e che, nel caso di liquidazione parziale, una volta che la Regione avrà provveduto a caricare gli esiti istruttori attraverso tale funzione, AGEA provvederà a comunicare ai beneficiari tramite PEC i motivi che impediscono il completo accoglimento della domanda secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della L. n. 241/90 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

Ritenuto opportuno procedere all'attivazione puntuale di detta funzione, con il caricamento dei dati istruttori dalla stessa richiesti, consentendo così la tempestiva comunicazione ai beneficiari delle risultanze istruttorie ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese nell'elenco allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

N.	SOTTOMISURA	ANNUALITA'	Protocollo AGEA.ASR.2021.	DATA PROTOCOLLO	N. beneficiari	IMPORTO (€)
1	10.1	2020	0314168	08/03/2021	53	647.547,53
TOTALE						**647.547,53**

2. di attestare che per tali domande l'ammissibilità al pagamento dell'aiuto è in misura minore di quella richiesta dal beneficiario e che le relative motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;

3. di procedere ad autorizzare la liquidazione dell'importo ammissibile, fermo restando l'obbligo, da parte di AGEA di provvedere a comunicare ai beneficiari, tramite PEC, i motivi che impediscono il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

4. di procedere quindi all'invio delle suddette autorizzazioni all'Autorità di Gestione del PSR per l'Umbria 2014/2020, per la successiva trasmissione all'Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l'erogazione degli aiuti;

5. di provvedere, sulla base degli esiti dell'istruttoria, ad inserire mediante apposita funzione presente nel Portale SIAN, i dati necessari all'attivazione della comunicazione al beneficiario, attraverso PEC di sistema, delle risultanze istruttorie secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L.180/2011;

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 8 marzo 2021

Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

Regione Umbria
Giunta Regionale

ALLEGATO 1

Protocollo: AGEA.ASR.2021.0314168

N°	Ente	Codice Domanda	Cognome e Nome	Importo determinato	Importo erogato precedentemente	Data Protocollo scheda istruttore	Protocollo scheda revisore primo livello	Data Protocollo scheda revisore primo livello	Esito revisore primo livello	Protocollo Lotto	Data Protocollo Lotto
1	Regione Umbria - Ente regionale	4240566531	ANTONINI GIORGIO	3.037,69	0	02/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314068	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
2	Regione Umbria - Ente regionale	4241187618	AZIENDA AGRICOLA DI CHECCARINI GIULIETTO E C. S.S.	51.078,56	0	02/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314069	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
3	Regione Umbria - Ente regionale	4240652240	BALLERIO ELISABETTA	3.682,77	0	05/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314070	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
4	Regione Umbria - Ente regionale	4240291569	BOCCALI DAVID	17.116,91	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314071	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
5	Regione Umbria - Ente regionale	4241000506	BORZETTA GABRIELE	855	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314072	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
6	Regione Umbria - Ente regionale	4241135815	BRUGNONI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE S.S.	4.187,27	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314073	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
7	Regione Umbria - Ente regionale	4241094525	CHIODINI GIANCARLO	752,1	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314074	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
8	Regione Umbria - Ente regionale	4240989733	FAVETTA GRAZIELLA ANNA MARIA	1.832,90	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314075	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
9	Regione Umbria - Ente regionale	4240554503	FERRETTI CLAUDIO	1.512,29	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314076	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
10	Regione Umbria - Ente regionale	4241011255	FORTUNATI FRANCESCA	2.776,04	0	02/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314077	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
11	Regione Umbria - Ente regionale	4240397614	INAGRA - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IN BREVE ANCHE INAGRA S.S.A.	8.164,69	0	03/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314078	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
12	Regione Umbria - Ente regionale	4240524266	MARINI DOMENICA	6.910,95	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314079	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
13	Regione Umbria - Ente regionale	4240977027	MORETTI STEFANO	12.258,50	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314080	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
14	Regione Umbria - Ente regionale	4241145269	PERUGINI UMBERTO	3.519,61	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314081	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
15	Regione Umbria - Ente regionale	4240941700	PRIMIERI ELENA	6.323,46	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314082	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
16	Regione Umbria - Ente regionale	4240434953	SALMAREGGI MARIA CLEMENTINA	14.488,80	0	26/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314083	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
17	Regione Umbria - Ente regionale	4240828188	SILVANI GIULIA	7.714,82	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314084	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
18	Regione Umbria - Ente regionale	4240325508	SISANI ROBERTA	13.909,96	0	02/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314085	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
19	Regione Umbria - Ente regionale	4240957508	SOC.AGRICOLA AGRI VALIGI S.N.C.	46.173,26	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314086	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
20	Regione Umbria - Ente regionale	4241171778	SOCIETA' AGRICOLA CALLEDRO DI TARDELLA MASSIMO & C. S.N.C.	4.264,05	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314087	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
21	Regione Umbria - Ente regionale	4240341539	SOCIETA' AGRICOLA CANAVELLE - SOCIETA' SEMPLICE DI PAUSELLI FABIO & STEFANO	40.029,92	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314088	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
22	Regione Umbria - Ente regionale	4240707333	SOCIETA' AGRICOLA CAPOCCIA DI CAPOCCIA GIUSEPPE E C. S.S.	2.035,25	0	02/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314089	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
23	Regione Umbria - Ente regionale	4241043696	SOCIETA' AGRICOLA CARDAIOLI S.S.	3.300,09	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314090	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
24	Regione Umbria - Ente regionale	4241217738	SOCIETA' AGRICOLA CI.FRA. S.R.L.	6.601,93	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314091	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021

25	Regione Umbria - Ente regionale	4240392144	SOCIETA' AGRICOLA CIOCCOLETA DI ALDO E ANGELA ZUCCONI S.S.	7.149,07	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314092	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
26	Regione Umbria - Ente regionale	4241081290	SOCIETA' AGRICOLA CIRI DI F.CIRI E C	22.975,13	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314093	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
27	Regione Umbria - Ente regionale	4240805988	SOCIETA' AGRICOLA COLLINE UMBRE S.R.L.	586,81	0	03/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314094	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
28	Regione Umbria - Ente regionale	4240829269	SOCIETA' AGRICOLA CUSTODI E C. SOC. SEMPLICE	20.960,05	0	26/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314095	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
29	Regione Umbria - Ente regionale	4240433880	SOCIETA' AGRICOLA DI CAMILLO E DELUCA SOCIETA' SEMPLICE	1.004,50	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314096	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
30	Regione Umbria - Ente regionale	4241217381	SOCIETA' AGRICOLA EREDI FRANCESCO BENNICELLI SS	21.882,77	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314097	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
31	Regione Umbria - Ente regionale	4241126574	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI COATA S.S.	2.270,54	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314098	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
32	Regione Umbria - Ente regionale	4241047671	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ROSATI QUINTO ED ANGELO S.S.	7.386,82	0	26/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314099	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
33	Regione Umbria - Ente regionale	4240043929	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI UTRIO LANFALONI S.S.	28.226,78	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314100	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
34	Regione Umbria - Ente regionale	4241041351	SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA DONZELLA S.R.L.	6.115,54	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314101	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
35	Regione Umbria - Ente regionale	4240421463	SOCIETA' AGRICOLA FIORETTI S.S.	5.362,86	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314102	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
36	Regione Umbria - Ente regionale	4240421505	SOCIETA' AGRICOLA FIORETTI S.S.	8.094,58	0	26/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314103	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
37	Regione Umbria - Ente regionale	4240265761	SOCIETA' AGRICOLA FONTANELLE SOCIETA' SEMPLICE	22.847,38	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314104	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
38	Regione Umbria - Ente regionale	4240587156	SOCIETA' AGRICOLA GRIFODORO S.S.	19.704,69	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314105	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
39	Regione Umbria - Ente regionale	4240715682	SOCIETA' AGRICOLA IL GENTILNOCCIOLETO SOCIETA' SEMPLICE	5.920,77	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314106	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
40	Regione Umbria - Ente regionale	4241045238	SOCIETA' AGRICOLA IL PRIORATO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.534,97	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314107	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
41	Regione Umbria - Ente regionale	4240508988	SOCIETA' AGRICOLA L.C.F.M. ORVIETO S.S.	21.827,06	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314108	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
42	Regione Umbria - Ente regionale	4240901456	SOCIETA' AGRICOLA LA PESCARA DI SPAZZONI VITTORIO E C. SAS	5.966,10	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314109	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
43	Regione Umbria - Ente regionale	4240914798	SOCIETA' AGRICOLA LA QUARANTANA SRL	19.797,05	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314110	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
44	Regione Umbria - Ente regionale	4240795593	SOCIETA' AGRICOLA LA VIGNA S.R.L.	5.795,96	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314111	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
45	Regione Umbria - Ente regionale	4240626061	SOCIETA' AGRICOLA LAGI GIUSEPPE E CARLO S.S.	4.872,76	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314112	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
46	Regione Umbria - Ente regionale	4241051707	SOCIETA' AGRICOLA LE QUERCE S.S.	2.650,33	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314113	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
47	Regione Umbria - Ente regionale	4240423766	SOCIETA' AGRICOLA PODERE LE MACCHIE S.S.	12.033,99	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314114	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
48	Regione Umbria - Ente regionale	4241309113	SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANTONIO S.S.	13.350,49	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314115	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
49	Regione Umbria - Ente regionale	4240668295	SOCIETA' AGRICOLA TORRE LETI SOCIETA' SEMPLICE	26.959,15	39.059,66	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314116	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
50	Regione Umbria - Ente regionale	4240892689	SOCIETA' AGRICOLA TRE C DI CARNEVALI ANGELO E LORENZO S.S.	10.717,56	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314117	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021

51	Regione Umbria - Ente regionale	4240777443	TERRE DI MONTEPETRIOLO SNC DI MASSIMO CALZONI E C. SOCIETA' AGRICOLA	54.677,91	0	02/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314118	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
52	Regione Umbria - Ente regionale	4240795304	TOMMASI GIAMPIERO	5.377,73	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314119	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
53	Regione Umbria - Ente regionale	4240718215	VALENTI GUALTIERO E MIRKO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	17.971,36	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314120	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314122	08/03/2021
				647.547,53							

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2137.**

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2020. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2021.0314387 dell'8 marzo 2021 - Liquidazione totale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati i Regolamenti:

— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante *disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*;

— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul *sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio*;

— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante *modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);*

— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul *finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008*;

— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante *modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;*

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, *che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;*

Preso atto che l'articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l'obbligo di effettuare una valutazione congiunta ex ante e in-itinere da parte dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;

Preso atto che l'Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM), ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica procedura che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da parte dell'OP e dell'Autorità di Gestione;

Considerato che il PSR della Regione Umbria, per la Misura 10, individua per i singoli impegni la metodologia mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM);

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015";

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016";

Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM n. 26680 del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017";

Vista la circolare AGEA Istruzioni Operative n. 9, ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 "Sviluppo Rurale. Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018" e le "Istruzioni Operative n. 12 del 14 marzo 2018 - Termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2018";

Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 11, avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019.";

Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 20072 del 10 marzo 2020, Istruzioni operative n 15, avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020";

Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di AGEA;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto "Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Annualità 2015" e s. m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto "Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Annualità 2016" e s. m. e i.;

Vista la D.G.R. n. 399 del 10 aprile 2017 - PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulle Misure M10 "Pagamento per impegni agro climatico ambientali", M11 "Agricoltura Biologica" e M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici". Annualità 2017;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3836 del 20 aprile 2017 avente per oggetto "Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2017;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3038 del 26 marzo 2018 concernente "P.S.R. per l'Umbria 2014-2020, Sottomisura 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali. Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018.";

Vista la determinazione dirigenziale n. 2676 del 19 marzo 2019 relativo a "P.S.R. per l'Umbria 2014-2020 - Tipologia Interventi 10.1.1 - Rispetto dei disciplinari di Produzione Integrata - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2019";

Vista la determinazione dirigenziale n. 2728 del 19 marzo 2018 avente per oggetto "PSR per l'Umbria 2014/2020. Bandi Sottomisura 10.1, Misura 11 e 13. Annualità 2015, 2016 e 2017. Integrazioni e chiarimenti. Testo Coordinato";

Vista la determinazione dirigenziale n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto "PSR della Regione Umbria 2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure 10 e 11 del PSR 2014/2020, annualità 2016. Presa d'atto della Circolare AGEA Prot. N.UMU 2016.663 del 22 aprile 2016 istruzioni operative n. 12";

Vista la determinazione dirigenziale n. 3594 del 13 aprile 2017 avente per oggetto "PSR della Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d'atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 26680 del 27 marzo 2017, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg (UE) n. 1305/2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento campagna 2017";

Vista la determinazione dirigenziale n. 3088 del 28 marzo 2018, avente per oggetto "PSR della Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d'atto della Circolare AGEA Prot. N.ORPUM 15977del 27 febbraio 2018, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018";

Vista la determinazione dirigenziale n. 1897 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto "PSR della Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d'atto della circolare AGEA n. 11 Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, riguardante le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, campagna 2019 e Proroga termini di adesione al SQNPI. Pagamento 2019";

Vista la determinazione dirigenziale n. 2755 del 30 marzo 2020 avente per oggetto "PSR della Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d'atto delle istruzioni operative AGEA n. 15 - Prot. n. ORPUM 20072 del 10 marzo 2020, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 - campagna 2020";

Vista la D.G.R. n. 797 dell'11 luglio 2016 riguardante "Programma di sviluppo Rurale (PSR) dell'Umbria 2014/2020 Misure 10, 11, 13 e 14, annualità 2015. D.M. n. 180 dl 24 marzo 2015. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - Disposizioni regionali di applicazione.";

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2016 avente per oggetto "Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 -annualità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali";

Vista la D.G.R. n. 10895 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto" Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il benessere animale, assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018 e successive. Disposizioni regionali";

Atteso che per le domande di sostegno presentate per l'annualità 2015, 2016,2017, 2018 e 2019 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l'utilizzo del meccanismo del VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;

Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l'utilizzo del meccanismo del VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione;

Considerato che per le domande di pagamento per le quali l'istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istruttoria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN;

Visto il protocollo d'intesa in vigore tra l'AGEA e la Regione Umbria che all'art. 7 specifica che tutte le attività istruttorie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque responsabile del procedimento delle stesse;

Atteso che l'attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della sottomisura 10.1 è di competenza del Servizio Agricoltura sostenibile, Servizi Fitosanitari - Sezione Interventi Agricoli a favore dell'Ambiente e del Clima - e comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;

Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, elencate nell'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante, è stata espletata l'attività istruttoria che si è conclusa con l'ammissibilità ai benefici per un importo pari a quello richiesto;

Ritenuto pertanto, che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1 elencate nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto, risulta necessario disporre la chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;

Considerato che il procedimento istruttorio si è chiuso con l'ammissibilità al pagamento dell'aiuto nella misura richiesta dal beneficiario e che, pertanto, il pagamento autorizzato con il presente atto assume valore di comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7 L.18 giugno 2009, n. 69 così come disposto al punto 21 della circolare AGEA Prot.n. ORPUM 20072 del 10 marzo 2020, Istruzioni operative n. 15;

Atteso che le domande di cui all'Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 8 marzo 2021, sono state inserite dal responsabile di Misura nell'elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

N.	SOTTOMISURA	ANNUALITA'	Protocollo AGEA.ASR.2021.	DATA PROTOCOLLO	N. beneficiari	IMPORTO (€)
1	10.1	2020	0314387	08/03/2021	68	300.780,13
TOTALE						**300.780,13**

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese nell'elenco allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

N.	SOTTOMISURA	ANNUALITA'	Protocollo AGEA.ASR.2021.	DATA PROTOCOLLO	N. beneficiari	IMPORTO (€)
1	10.1	2020	0314387	08/03/2021	68	300.780,13
TOTALE						**300.780,13**

2. di attestare, su delega di AGEA, la chiusura del procedimento istruttorio per le domande di pagamento ricomprese nell'allegato 1, parte integrante del presente atto, per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo e con l'ammissibilità al pagamento dell'intero importo richiesto;

3. di procedere quindi all'invio delle suddette autorizzazioni all'Autorità di Gestione del PSR per l'Umbria 2014/2020, per la successiva trasmissione all'Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l'erogazione degli aiuti;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ritenendo in tal modo assolti gli obblighi relativi alla notifica ai beneficiari dell'esito dell'istruttoria e alla comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 8 marzo 2021

Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

Regione Umbria
Giunta Regionale

ALLEGATO 1

Protocollo: AGEA.ASR.2021.0314387

N°	Ente	Codice Domanda	Cognome e Nome	Importo determinato	Importo erogato precedentemente	Data Protocollo scheda istruttore	Protocollo scheda revisore primo livello	Data Protocollo scheda revisore primo livello	Esito revisore primo livello	Protocollo Lotto	Data Protocollo Lotto
1	Regione Umbria - Ente regionale	4240239808	ARISTEI GIULIO	3.180,24	0	05/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314258	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
2	Regione Umbria - Ente regionale	4240632028	BELLALMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	12.061,24	0	26/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314260	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
3	Regione Umbria - Ente regionale	4240781585	BIEMME SOCIETA' AGRICOLA S.S.	17.938,14	0	02/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314262	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
4	Regione Umbria - Ente regionale	4240778474	BIEMME SOCIETA' AGRICOLA S.S.	44.729,91	0	02/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314261	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
5	Regione Umbria - Ente regionale	4241065988	BIOCCHETTI MIRCO	14.019,97	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314263	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
6	Regione Umbria - Ente regionale	4241153875	BORGESE MASSIMO	5.962,51	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314264	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
7	Regione Umbria - Ente regionale	4240609851	BORGOGELLI CRISTIANA	1.634,20	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314265	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
8	Regione Umbria - Ente regionale	4240391286	CAPORALINI ROBERTO	4.567,30	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314266	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
9	Regione Umbria - Ente regionale	4240322521	CECCARELLI DIEGO	2.628,05	0	02/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314267	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
10	Regione Umbria - Ente regionale	4240299885	CECCARELLI DIEGO	889,26	22.576,23	03/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314268	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
11	Regione Umbria - Ente regionale	4240263030	CECCI RITA	337,52	4.539,04	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314269	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
12	Regione Umbria - Ente regionale	4240244147	CHIASSO ANDREA	5.393,91	0	03/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314270	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
13	Regione Umbria - Ente regionale	4240900888	FATTORIA DI MONTICELLO SOC. AGR.	6.752,44	0	03/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314271	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
14	Regione Umbria - Ente regionale	4240987992	FELICIANI ANDREA	964,67	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314272	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
15	Regione Umbria - Ente regionale	4240880775	FERRI ENRICO	2.490,38	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314273	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
16	Regione Umbria - Ente regionale	4241092339	GANOVELLI CLAUDIO E MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	3.131,59	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314274	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
17	Regione Umbria - Ente regionale	4240067902	IL MOGGIO SOCIETA' AGRICOLA A.R.L	1.098,74	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314275	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
18	Regione Umbria - Ente regionale	4240828030	LAZZARINI ENZO	2.759,42	0	02/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314276	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
19	Regione Umbria - Ente regionale	4241187162	LEMMI ERSILIA	361,09	0	03/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314277	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
20	Regione Umbria - Ente regionale	4241179086	LEONARDI ROSELLA	3.219,53	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314278	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
21	Regione Umbria - Ente regionale	4240493090	LONGETTI LUCA	1.399,07	0	03/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314279	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
22	Regione Umbria - Ente regionale	4240930943	MARCHETTONI MARCO	1.162,24	0	02/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314280	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
23	Regione Umbria - Ente regionale	4240353443	MARIOTTINI STEFANO	2.758,85	0	05/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314281	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
24	Regione Umbria - Ente regionale	4240876054	MASSARELLI FEDERICO	1.653,74	0	02/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314282	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
25	Regione Umbria - Ente regionale	4240977548	MAURIZI RENATO	4.200,00	0	03/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314283	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
26	Regione Umbria - Ente regionale	4241025438	MINCIARELLI ERNESTA	844,26	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314284	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
27	Regione Umbria - Ente regionale	4241095068	MOLINAGRI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	355,35	5.251,61	03/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314285	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
28	Regione Umbria - Ente regionale	4241025826	NAVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	2.741,21	0	26/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314287	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
29	Regione Umbria - Ente regionale	4240136756	RUSSO BENITO ANTONIO	1.004,29	4.019,55	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314288	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
30	Regione Umbria - Ente regionale	4240624629	SANTUCCI MARINO	1.196,93	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314289	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021

31	Regione Umbria - Ente regionale	4240863938	SCACARONI GIANRICO	5.321,28	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314290	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
32	Regione Umbria - Ente regionale	4240867780	SILVERI MASSIMO	5.415,36	0	02/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314291	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
33	Regione Umbria - Ente regionale	4240736225	SOCIETA AGRICOLA F.LLI BARTOLONI DI BARTOLONI ATTILIO E DELFINO S.S.	3.506,89	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314292	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
34	Regione Umbria - Ente regionale	4240436172	SOCIETA AGROTURISTICA LA MINIERA A R.L.	2.520,00	0	03/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314293	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
35	Regione Umbria - Ente regionale	4241072125	SOCIETA' AGRICOLA 3ESSE S.N.C. DI SILVANA ROCCHINI & C.	835,69	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314294	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
36	Regione Umbria - Ente regionale	4240343592	SOCIETA' AGRICOLA CANAVELLE - SOCIETA' SEMPLICE DI PAUSELLI FABIO & STEFANO	1.750,40	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314295	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
37	Regione Umbria - Ente regionale	4240389926	SOCIETA' AGRICOLA CASA SEGRETA S.S.	3.363,52	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314296	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
38	Regione Umbria - Ente regionale	4240151334	SOCIETA' AGRICOLA CASSETTA S.S.	3.736,33	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314297	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
39	Regione Umbria - Ente regionale	4240984387	SOCIETA' AGRICOLA CP DI PASSAGRILLI E CARPINELLI S.S.	7.938,09	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314298	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
40	Regione Umbria - Ente regionale	4240495434	SOCIETA' AGRICOLA CRISPOLTONI S.S.	1.562,94	0	26/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314299	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
41	Regione Umbria - Ente regionale	4241217399	SOCIETA' AGRICOLA EREDI FRANCESCO BENNICELLI SS	10.836,50	0	26/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314300	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
42	Regione Umbria - Ente regionale	4240392383	SOCIETA' AGRICOLA EUFRAMAMA SRL	16.810,58	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314301	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
43	Regione Umbria - Ente regionale	4240984981	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CINI DI CINI SANDRO E NELLO S.S.	6.816,16	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314302	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
44	Regione Umbria - Ente regionale	4241045550	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ROSATI QUINTO ED ANGELO S.S.	1.295,79	0	26/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314303	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
45	Regione Umbria - Ente regionale	4240811093	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SCARPONI S.S.	5.269,75	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314304	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
46	Regione Umbria - Ente regionale	4240392565	SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA LA CACCIATA SS DI BELCAPO E C.	6.443,11	0	26/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314305	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
47	Regione Umbria - Ente regionale	4240855231	SOCIETA' AGRICOLA FLORIANA ORAZI S.S.	1.831,26	0	03/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314306	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
48	Regione Umbria - Ente regionale	4240963662	SOCIETA' AGRICOLA L.F. DI MASERATI FEDERICO E MORETTINI GABRIELLA S.S.	323,04	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314307	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
49	Regione Umbria - Ente regionale	4240856338	SOCIETA' AGRICOLA LA CIMA SOCIETA' SEMPLICE	4.313,81	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314308	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
50	Regione Umbria - Ente regionale	4240419939	SOCIETA' AGRICOLA LA FATTORIA DI PERUGIA SS	1.399,42	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314309	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
51	Regione Umbria - Ente regionale	4241150913	SOCIETA' AGRICOLA LA GOCCIA D'ORO S.S.	2.226,21	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314310	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
52	Regione Umbria - Ente regionale	4240406126	SOCIETA' AGRICOLA LA TEMPERINA SOC. SEMPLICE DI UBALDINI TONINO & FATTORINI ANTONELLA	4.763,20	0	26/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314311	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
53	Regione Umbria - Ente regionale	4240975690	SOCIETA' AGRICOLA LA TORRACCIA SOCIETA' SEMPLICE	1.188,75	0	03/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314312	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
54	Regione Umbria - Ente regionale	4240285223	SOCIETA' AGRICOLA LA VOLTA S.S. DI SCOTTI PIERO	553,98	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314313	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
55	Regione Umbria - Ente regionale	4241123258	SOCIETA' AGRICOLA LE CASETTE DI ANGELUCCI SARA & ELISA S.S.	5.183,80	0	25/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314314	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
56	Regione Umbria - Ente regionale	4241050022	SOCIETA' AGRICOLA LE QUERCE S.S.	507,02	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314315	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
57	Regione Umbria - Ente regionale	4240083610	SOCIETA' AGRICOLA MANDOLETO SRL	3.294,56	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314316	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021

58	Regione Umbria - Ente regionale	4240728404	SOCIETA' AGRICOLA MANNARELLI SOCIETA' SEMPLICE DI MANNARELLI NAZZARENO	10,14	0	01/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314317	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
59	Regione Umbria - Ente regionale	4240798076	SOCIETA' AGRICOLA OINAREA S.S.	6.102,93	0	26/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314318	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
60	Regione Umbria - Ente regionale	4240297988	SPACCINI LIVIO	727,52	13.028,91	05/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314319	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
61	Regione Umbria - Ente regionale	4241014895	TASSINI NADIA	7.110,14	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314320	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
62	Regione Umbria - Ente regionale	4241153628	TENUTA DI S. PANCRAZIO SAS DI FRANZONI L. E C. SOC.AGRICOLA	560	0	02/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314321	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
63	Regione Umbria - Ente regionale	4240464869	TENUTE PAOLO E ANTONELLA PRESCIUTTI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	3.740,56	0	02/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314322	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
64	Regione Umbria - Ente regionale	4240291270	TRASIMENO 2000 SRL	6.098,78	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314323	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
65	Regione Umbria - Ente regionale	4240402927	UBALDINI TONINO	3.292,90	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314324	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
66	Regione Umbria - Ente regionale	4240336349	VITALI GIOVANNA	1.063,30	0	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314325	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
67	Regione Umbria - Ente regionale	4240947756	ZAFFERA GIAMPAOLO	4.647,24	10.691,25	04/03/2021	AGEA.ASR.2021.0314326	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
68	Regione Umbria - Ente regionale	4240496903	ZANCHI MARCELLO	6.983,13	0	26/02/2021	AGEA.ASR.2021.0314327	08/03/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0314332	08/03/2021
				300.780,13							

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2138.**

PSR per l'Umbria 2014-2020 - Trascinamenti da PSR 2007-2013. Misura 2.1.1. Autorizzazione al pagamento Prot. AGEA.ASR.2021.0315171 dell'8 marzo 2021, Mis. 2.1.1 anno 2010.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Richiamati i Regolamenti:

— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante *disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*;

— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 *sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio*;

— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008*;

— Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante *norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio*;

— Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante *organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*;

— Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che *stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014*;

Considerati inoltre i Regolamenti:

— Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che *integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie . . .;*

— Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante *modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);*

— Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante *modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;*

— Reg. (UE) n. 65/2011 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE)1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

— Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, *che annulla il Reg. (UE) n. 65/2011 e integra il Regolamento (UE)1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;*

Visti:

— il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C (2007) 6011 del 29 novembre 2007 e le sue successive modificazioni e integrazioni fino all'ultima versione ritenuta conforme da parte dei servizi della Commissione europea, come da comunicazione n. Ares (2014) 1275781 del 24 aprile 2014;

— il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI 2014IT06RDRP012 del 12 giugno 2015 e in particolare le disposizioni transitorie che normano il passaggio dalla Programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 e le specifiche tabelle19.1 e 19.2 in cui è indicata la corrispondenza tra le misure della precedente programmazione con l'attuale PSR 2014-2020;

— la D.G.R. n. 5 del 13 gennaio 2014, concernente l'approvazione del testo coordinato in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di cui alle misure a superficie del PSR per l'Umbria 2007/2013, così come definite dall'art. 6 del Regolamento (UE) 65/2011;

— la D.G.R. n. 965 del 3 agosto 2015, con la quale, nell'apportare alcune integrazioni e correzioni di errori materiali alla D.G.R. n. 5/2014 sopra richiamata, ha consolidato le riduzioni ed esclusioni da applicarsi ai beneficiari delle misure a superficie del PSR per l'Umbria 2007/2013 per l'annualità 2014 e precedenti;

— la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2016 avente per oggetto "Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 - annualità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali";

— la D.G.R. n. 1471 del 9 dicembre 2015 che secondo quanto previsto dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", indica le disposizioni regionali di applicazione delle inadempienze dei beneficiari che hanno confermato gli impegni per l'annualità 2015;

— la D.G.R. n. 997 del 6 settembre 2016 che secondo quanto previsto dal D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 ha adottato le norme di applicazione del regime di condizionalità della P.A.C. nella Regione Umbria per l'annualità 2016;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Considerato che la Misura 2.1.1 ha trovato poi continuità con i trascinamenti previsti nel PSR 2014/2020 in virtù delle disposizioni transitorie previste dal Reg. CEE 1310/2013, che consente di utilizzare le risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) del nuovo periodo di programmazione 2014/2020;

Viste le determinazioni dirigenziali della Regione Umbria n. 10811/2009, n. 10815/2009, n. 10816/2009, n. 97/2010, n. 469/2010, n. 1083/2010, n. 1522/2010 riguardanti gli avvisi pubblici relativi alle procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di cui alla Misura in oggetto e loro modifiche e integrazioni;

Viste:

— la circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009, Prot. n. 2797/UM, avente per Oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche- Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2010.;

— la circolare AGEA n. 17 del 14 maggio 2010, Prot.UMU.2010.903, avente per Oggetto: Sviluppo Rurale - termini di presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione - rettifiche alla circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009 - Campagna 2010.;

— la circolare AGEA n. 23 del 30 giugno 2010, Prot.UMU.2010.1043, avente per Oggetto: Sviluppo Rurale - termini di presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione - modifica alla circolare AGEA n. 17 del 14 maggio 2010 - Campagna 2010;

— la circolare AGEA n. 28 del 16 luglio 2010, Prot.UMU.2010.1099, avente per Oggetto: Sviluppo Rurale - termini di presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione - modifica alla circolare AGEA n. 23 del 30 giugno 2010 - Campagna 2010.;

Tenuto conto che al Servizio Agricoltura sostenibile, Servizi Fitosanitari, così come istituito con D.G.R. n. 288/2020 compete la responsabilità del procedimento istruttorio, che comprende, in particolare, le fasi di verifica della ricevibilità e di integrazione delle domande nonché la verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile, e la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento;

Atteso che l'istruttoria delle domande relative alla misura 2.1.1 contenute nelle autorizzazioni oggetto del presente atto, è di competenza della Sezione "Interventi nelle aree montane e svantaggiate. Gestione Servizi S.I.A.N.";

Atteso che il premio relativo alla domanda n. 04740601408, presentata dalla ditta Magnani Luigi a valere sulla Misura 2.2.1 per l'annualità 2010, per un problema esclusivamente informatico, non aveva potuto essere liquidato al momento della chiusura del procedimento istruttorio con esito positivo;

Preso atto che dopo numerosi interventi da parte del SIAN si è potuto procedere all'inserimento nell'apposita procedura informatizzata delle risultanze dell'istruttoria e quindi alla conseguente emissione dell'elenco di liquidazione relativo;

Ritenuto pertanto che per la domanda in questione, elencata nell'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante, è necessario disporre la chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della L. 18 giugno 2009, n. 69;

Considerato quindi che, essendosi concluso il procedimento istruttorio con l'ammissibilità al pagamento dell'aiuto per l'importo richiesto dal Beneficiario, il pagamento medesimo, autorizzato con il presente atto, vale come comuni-

cazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69, così come disposto al punto 20 della circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29;

Atteso che tale domanda di cui all'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante, in data 8 marzo 2021, è stata inserita dal responsabile di Misura nell'elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

N.	MISURA	ANNUALITA'	Protocollo AGEA.ASR.2021.	DATA PROTOCOLLO	N. beneficiari	IMPORTO (€)
1	2.1.1	2010	0315171	08/03/2021	1	4.549,27
TOTALE					**1**	**4.549,27**

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di attestare la chiusura del procedimento istruttorio per la domanda contenuta nell'elenco, Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante, e riferito alla domanda di pagamento della campagna 2010 della Misura 2.1.1 del P.S.R. 2014/2020 - Trascinamenti 2007/2013, per la quale l'istruttoria si è conclusa con esito positivo;

2. di attestare, su delega di AGEA, la chiusura del procedimento istruttorio per la domanda contenuta nell'elenco, Allegato 1 al presente atto, riferito alla domanda di pagamento della campagna 2010 della Misura 2.1.1 del P.S.R. 2014/2020 - Trascinamenti 2007/2013 per la quale l'istruttoria si è conclusa con esito positivo;

3. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per la domanda contenuta nell'Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, e precisamente:

N.	MISURA	ANNUALITA'	Protocollo AGEA.ASR.2021.	DATA PROTOCOLLO	N. beneficiari	IMPORTO (€)
1	2.1.1	2010	0315171	08/03/2021	1	4.549,27
TOTALE					**1**	**4.549,27**

4. di procedere all'invio delle suddette autorizzazioni all'Autorità di Gestione del PSR per l'Umbria 2014/2020, per la successiva trasmissione all'Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l'erogazione degli aiuti;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria, ritenendo in tal modo assolti gli obblighi relativi alla notifica ai Beneficiari dell'esito dell'istruttoria e alla comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 8 marzo 2021

Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

Regione Umbria
Giunta Regionale

ALLEGATO 1

N°	Ente	Codice Domanda	Cognome e Nome	Importo determinato	Importo erogato precedentemente	Data Protocollo scheda istruttore	Protocollo scheda revisore primo livello	Data Protocollo scheda revisore primo livello	Esito revisore primo livello	Protocollo Lotto	Data Protocollo Lotto
1	A.R.U.S.I.A. - PERUGIA	4740601408	MAGNANI LUIGI	4.549,27	0	25/01/2021	AGEA.ASR.2021.0052128	25/01/2021	POSITIVO	AGEA.ASR.2021.0052130	25/01/2021

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO SEGRETERIA DI GIUNTA, ATTIVITÀ LEGISLATIVE, BUR, SOCIETÀ PARTECIPATE, AGENZIE E RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2140.**

Associazione "Orvieto Cinema Fest Organizzazione di Volontariato" con sede in Orvieto (TR). Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

1. È iscritta, ai sensi della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, l'Associazione "Orvieto Cinema Fest Organizzazione di Volontariato" con sede in Orvieto (TR), piazza Ascanio Vitozzi n. 14, nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, Settore: attività culturali ed artistiche, al n. 1119 per perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

• promuovere e realizzare iniziative ed eventi al fine di approfondire tematiche ritenute di interesse sociale;

• organizzare progetti con il coinvolgimento degli studenti di vario ordine e grado al fine di promuovere l'arte cinematografica e la riflessione e il confronto su tematiche di attualità e di interesse sociale;

• promuovere la cultura cinematografica con particolare riguardo alle giovani generazioni;

2. l'atto sopra esteso è immediatamente efficace;

3. la presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 8 marzo 2021

Il dirigente
MARIA BALSAMO

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2145.**

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art.13 -"Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Misura 7 - sottomisura 7- intervento 7.5.1 "Investimenti in infrastrutture ricreative, informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala - beneficiari pubblici" - "Le vie del Peglia" - Proponente Comune di San Venanzo.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto l'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 5 dell'8 gennaio 2009;

Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;

Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;

Vista la D.G.R. n. 794 del 3 luglio 2012;

Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla "Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357";

Vista l'istanza del dott. Alfredo Virgili, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di San Venanzo, acquisita agli atti con prot. n. 232969-2020 per "Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Misura 7 - sottomisura 7- intervento 7.5.1 "Investimenti in infrastrutture ricreative, informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala - beneficiari pubblici" - "Le vie del Peglia";

Vista la documentazione integrativa acquisita agli atti con Pec prot.n. 37795-2021;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di San Venanzo, all'interno del sito Natura 2000 ZSC IT5220003 "Boschi dell'Elmo";

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il dirigente

determina

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, degli interventi, sugli *habitat* e sulle specie per i quali sito è stato individuato, a condizione che come riportato nella documentazione integrativa alla Relazione per la Valutazione di Incidenza, gli interventi lungo i sentieri, interni al sito Natura 2000, riguardino esclusivamente l'apposizione di segnaletica informativa e che tali interventi vengano eseguiti manualmente e senza l'utilizzo di mezzi di trasporto a motore;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

a) Comune di San Venanzo - comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it;

b) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;

3. di pubblicare la presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ad esclusione degli allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica-venatoria;

4. di dichiarare che l'atto e immediatamente efficace.

Perugia, lì 8 marzo 2021

Il dirigente
Francesco Grohmann

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2146.**

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - "Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Misura 7 - sottomisura 7.5 - intervento 7.5.1 "Investimenti in infrastrutture ricreative, informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala - beneficiari pubblici"- "Percorsi di paesaggio: territorio, natura" - Proponente Comune di Sellano.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto l'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 5 dell'8 gennaio 2009;

Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;

Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;

Vista la D.G.R. n. 1032 del 3 settembre 2012;

Vista la D.G.R. n. 1448 del 19 novembre 2012;

Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla "Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357";

Vista l'istanza del dott. Alfredo Virgili, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di San Venanzo, acquisita agli atti con prot. n. 232973-2020 per "Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Misura 7 - sottomisura 7.5 - intervento 7.5.1 "Investimenti in infrastrutture ricreative, informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala - beneficiari pubblici" - "Percorsi di paesaggio: territorio, natura";

Vista la documentazione integrativa acquisita agli atti con Pec prot. n. 37781-2021;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Sellano, all'interno del sito Natura 2000 ZSC IT5210045 "Fiume Vigi" e ZSC IT5210044 "Boschi di Terne - Pupaggi".

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il dirigente

determina

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, degli interventi, sugli *habitat* e sulle specie per i quali sito è stato individuato, a condizione che come riportato nella documentazione integrativa alla Relazione per la Valutazione di Incidenza, gli interventi lungo i sentieri, interni al sito Natura 2000, riguardino esclusivamente l'apposizione di segnaletica informativa e che tali interventi vengano eseguiti manualmente e senza l'utilizzo di mezzi di trasporto a motore;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

a) Comune di Sellano - comune.sellano@postacert.umbria.it;

b) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

3. di pubblicare la presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ad esclusione degli allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica - venatoria;

4. di dichiarare che l'atto e immediatamente efficace.

Perugia, lì 8 marzo 2021

Il dirigente
Francesco Grohmann

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2147.**

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - "Intervento di completamento della rete urbana ciclabile e collegamento con la ciclovia regionale del Tevere di cui alla D.G.R. n. 1558/2011 e manutenzione spondale del fiume Tevere". Proponente: Comune di Umbertide.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto l'art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 5 dell'8 gennaio 2009;

Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;

Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;

Vista la D.G.R. n. 204 del 27 febbraio 2012;

Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla "Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357";

Vista l'istanza dell'ing. Lorenzo Antoniucci, acquisita agli atti con PEC prot. n. 2306 del 7 gennaio 2021 in qualità di Responsabile del Procedimento per la realizzazione di "Intervento di completamento della rete urbana ciclabile e collegamento con la ciclovia regionale del Tevere di cui alla D.G.R. n. 1558/2011 e manutenzione spondale del fiume Tevere";

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Umbertide, all'interno del sito Natura 2000 ZSC IT 5210003 "Fiume Tevere fra San Giustino e Pierantonio";

Considerato che l'area di intervento denominata "Lido Tevere", nella quale si prevede di effettuare interventi di manutenzione sulla vegetazione ripariale finalizzati alla pubblica sicurezza, è individuata dalla D.G.R. n. 204/2012 come habitat forestale 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*" ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, una Valutazione di Incidenza favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat e sulle specie per i quali il sito è stato individuato a condizione che:

• per gli interventi di manutenzione della vegetazione ripariale nell'area denominata "Lido Tevere", cartografata dalla D.G.R. n. 204/2012 come habitat forestale 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*" ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, il Direttore dei lavori venga affiancato da un tecnico esperto in materia forestale che individui le modalità e le tecniche di attuazione degli interventi al fine di garantire la messa in sicurezza dell'area e il contestuale mantenimento dell'habitat comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, così come previsto dalla normativa vigente;

• gli interventi vengano realizzati al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna che va dal 1 aprile a 31 luglio;

2. di disporre che copia conforme della presente venga notificata:

a) al Comune di Umbertide - comune.umbertide@postacert.umbria.it;

b) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

3. la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ad esclusione degli allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici;

4. l'atto è immediatamente efficace

Perugia, lì 8 marzo 2021

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE, GARANZIE DELLE PRODUZIONI E CONTROLLI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 marzo 2021, n. **2151.**

D.M. n. 4890 dell'8 maggio 2014. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI). Approvazione del Piano dei controlli della Regione Umbria - Anno 2021.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari che all'articolo 2, comma 3 istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), stabilendo che le attività agricole sottoposte al sistema siano esercitate in conformità alle norme tecniche di produzione integrata e stabilendo altresì che le verifiche vengano eseguite, in base a uno specifico piano di controllo, da organismi terzi (ODC) accreditati secondo le norme vigenti.

Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 4890 dell'8 maggio 2014 che, in attuazione dell'art. 2, comma 6 della citata L. n. 4/2011, istituisce, per la gestione del SQNPI, l'Organismo Tecnico Scientifico di produzione integrata (OTS) supportato dal Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA), Gruppo Difesa Integrata (GDI) e Gruppo Tecnico Qualità (GTQ) che assolvono i seguenti compiti:

• l'OTS coordina i sottogruppi specialistici e approva le modalità di adesione e gestione del SQNPI, le linee guida nazionali di produzione integrata (LGNPI), i piani di controllo ed il regolamento d'uso del marchio; il GTA definisce le LGN sezione tecniche agronomiche e verifica la conformità alle LGN dei disciplinari regionali per la parte agronomica;

• il GDI definisce le LGN sezione difesa e verifica la conformità alle LGN dei disciplinari regionali per la parte relativa alla difesa fitosanitaria;

• il GTQ definisce le LGN dei piani di controllo, verifica la conformità alle LGN dei piani di controllo regionali e definisce procedure di gestione del sistema e uso del marchio;

Atteso che l'adesione all'SQNPI da parte dei soggetti interessati (produttori, confezionatori e distributori) avviene mediante l'apposta procedura informatizzata "Sistema informativo nazionale di produzione integrata" disponibile sul sito della Rete Rurale Nazionale, la quale consente sia la compilazione delle domande di adesione al SQNPI da parte degli operatori sia la gestione della relativa istruttoria;

Viste le Linee guida nazionali SQNPI per la redazione dei piani di controllo (LGNPC), composte dai seguenti documenti:

• "SQNPI - Adesione Gestione Controllo 2021 - Modalità *di Adesione e Gestione del Sistema di Qualità di Produzione Integrata, (rev. 10),* consultabile sul sito https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22126 che definisce le modalità di adesione al SQNPI, la gestione delle non conformità e il regolamento d'uso del marchio;

• *Allegato 1 (Rev. 07) - Check list "Piano dei controlli della produzione integrata SQNPI*";

così come predisposti dal GTQ e approvati dall'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) di cui all'art. 3 del D.M. n. 4890/2014 in data 18 novembre 2020;

Preso atto che l'art. 6 del citato D.M. n. 4890/2014 stabilisce che è facoltà delle Regioni dotarsi di un proprio specifico piano dei controlli, conformemente alle LGN, oppure adottare quello definito nelle stesse LGN (piano di controllo nazionale);

Visti i disciplinari di produzione integrata (DPI) della Regione Umbria attualmente vigenti, articolati nelle sezioni pratiche agronomiche e difesa fitosanitaria delle colture;

Vista la D.D. n. 2354 del 16 marzo 2020 concernente "D.M. n. 4890 dell'8 maggio 2014. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI). Approvazione del Piano dei controlli della Regione Umbria - Anno 2020", così come integrata dalle successive determinazioni dirigenziali nn. 3925/2020, 5002/2020, 10845/2020 e 12050/2020;

Ritenuto necessario adottare, analogamente a quanto avvenuto nel 2020, un Piano di controllo regionale per l'anno 2021, al fine di adeguare lo stesso alle specificità regionali contenute nei DPI;

Atteso che il piano dei controlli è lo strumento a cui devono attenersi gli organismi di controllo (OdC) che operano nel territorio della Regione Umbria per le verifiche del rispetto delle norme previste dai DPI e la conseguente certificazione di conformità all'SQNPI;

Vista la nota PEC prot n. 226719-2020 - U-dell'11 dicembre 2020 con la quale è stata trasmessa ai gruppi OTS e GTQ la proposta di aggiornamento del Piano dei controlli SQNPI della Regione Umbria per l'anno 2021, al fine dell'ottenimento del relativo parere di conformità;

Vista la nota PEC MIPAAF - DISR 03 - Prot. Uscita n. 0060793 dell'8 febbraio 2021 con la quale si attesta che il GTQ, nella seduta del 1° febbraio 2021, ha esaminato il piano di controllo della Regione Umbria 2021 ritenendolo conforme alle LGNPC 2021 approvate il 18 novembre 2020 dall'OTS;

Ritenuto necessario pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, procedere all'approvazione del Piano dei controlli della Regione Umbria per l'adesione al SQNPI per l'annualità 2021, di cui dall'*allegato A)* al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Ricordato che:

— i beneficiari della sottomisura 10.1, tipologia di operazione 10.1.1 "Rispetto dei disciplinari di produzione integrata" del PSR per l'Umbria 2014-2020, hanno l'obbligo di aderire al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici;

— l'adesione, prevede l'assoggettamento, da parte del produttore, ad un sistema di controlli eseguiti da un organismo terzo (ODC) che alla fine del percorso di verifica in azienda, rilascia, per la sola fase di coltivazione, un'apposita attestazione di conformità agro-climatica-ambientale (ACA), necessaria per l'ottenimento dei benefici previsti dalla misura;

Precisato che il rilascio della attestazione ACA ai beneficiari di cui sopra è subordinato al rispetto, da parte dei medesimi, e alla verifica da parte degli ODC delle ulteriori prescrizioni obbligatorie di cui all'Allegato V dei Disciplinari di produzione integrata - sezione tecniche agronomiche della D.D. n. 2077 del 5 marzo 2021;

Ricordato che i beneficiari della tipologia di intervento 10.1.1, per tutto il periodo d'impegno, sono tenuti a mantenere l'adesione al SQNPI, attestata da domande di rinnovo annuali presentate tramite il sistema informatizzato SIAN - Rete Rurale entro i termini previsti dalla normativa nazionale (15 maggio), fatte salve eventuali variazioni del suddetto termine stabilite dalla Regione;

Richiamata la D.D. n. 2728/2019 concernente "*PSR per l'Umbria 2014/2020. Bandi sottomisura 10.1, Misura 11 e 13. Annualità 2015, 2016 e 2017. Integrazioni e chiarimenti. Testo Coordinato*" ed in particolare l'art. 4.2 del bando "decorrenza e durata degli impegni" laddove fissa al 14 giugno del quinto anno successivo alla presentazione della domanda di sostegno, il termine degli impegni;

Ricordato in particolare che per le domande di pagamento 2020 afferenti a domande iniziali 2016, la scadenza degli impegni è fissata al 14 giugno 2021;

Ritenuto opportuno precisare che i suddetti beneficiari che hanno presentato la domanda di pagamento per il 2020 come ultima annualità, sono tenuti al rispetto degli impegni fino alla suddetta scadenza e che pertanto, hanno l'obbligo di presentare la domanda di rinnovo al SQNPI anche per il 2021, entro il termine del 15 maggio 2021;

Ricordato inoltre che per l'anno 2021 gli ODC devono rispettare la seguente tempistica stabilita dalle Linee guida nazionali SQNPI:

a) presa in carico della notifica aziendale: entro 30 giorni;

b) 31 ottobre data ultima per effettuare la prima visita o visita annuale dei produttori;

c) 15 novembre data ultima per il caricamento sull'applicativo SIAN - Rete Rurale dell'esito controllo ACA e certificazione;

c) 15 dicembre data ultima per effettuare la prima visita o visita annuale dei trasformatori e confezionatori e caricamento dell'esito controllo certificazione entro il 31 dicembre;

fatte salve eventuali variazioni del suddetto termine stabilite dalla Regione;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare il Piano dei controlli della Regione Umbria per l'adesione al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata per il 2021 di cui all'*allegato A)*, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce quello precedentemente approvato con D.D. n. 2354/2020;

2. di recepire integralmente il documento "SQNPI - Adesione Gestione Controllo 2021 - Modalità *di adesione e gestione del sistema di qualità di produzione integrata, (rev. 10),* consultabile sul sito https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22126 che definisce le modalità di adesione al SQNPI, la gestione delle non conformità e il regolamento d'uso del marchio;

3. di stabilire inoltre che il rilascio della attestazione agro-climatico-ambientale (ACA) ai beneficiari della sottomisura 10.1 - tip. intervento 10.1.1 del PSR per l'Umbria 2014-2020 è subordinato al rispetto (da parte degli stessi) e alla verifica (da parte degli ODC) delle ulteriori prescrizioni obbligatorie di cui all'Allegato V dei Disciplinari di produzione integrata - sezione tecniche agronomiche 2021, approvati con D.D. n. 2077 del 5 marzo 2021;

4. di ricordare che i beneficiari della tipologia di intervento 10.1.1, per tutto il periodo d'impegno, sono tenuti a mantenere l'adesione al SQNPI, attestata da domande di rinnovo annuali presentate tramite il sistema informatizzato SIAN - Rete Rurale entro i termini previsti dalla normativa nazionale (15 maggio), fatte salve eventuali variazioni del suddetto termine stabilite dalla Regione;

5. di precisare che i beneficiari della tipologia di intervento 10.1.1 del P.S.R. per l'Umbria 2014-2020, che hanno presentato una domanda di pagamento 2020 come ultima annualità, hanno l'obbligo di presentare la domanda di rinnovo SQNPI anche per il 2021, entro il termine del 15 maggio, al fine di garantire l'effettuazione dei controlli da parte dell'ODC fino alla scadenza degli impegni fissata al 14 giugno 2021;

6. di ricordare inoltre che, per l'anno 2021, gli ODC devono rispettare la seguente tempistica:

— presa in carico della notifica aziendale: entro 30 giorni;

— 31 ottobre data ultima per effettuare la prima visita o visita annuale dei produttori;

— 15 novembre data ultima per il caricamento sull'applicativo SIAN - Rete Rurale dell'esito controllo ACA e certificazione;

— 15 dicembre data ultima per effettuare la prima visita o visita annuale dei trasformatori e confezionatori e caricamento dell'esito controllo certificazione entro il 31 dicembre;

fatte salve eventuali variazioni del suddetto termine stabilite dalla Regione;

7. di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per gli adempimenti di propria competenza;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel sito Internet della Regione Umbria (www.regione.umbria.it);

9. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 8 marzo 2021

Il dirigente
FRANCO GAROFALO

Check list Piano dei controlli della produzione integrata SQNPI UMBRIA 2021

FASI DEL PROCESSO				OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
0.0	***VALUTAZIONE COMPLESSIVA FASE DI COLTIVAZIONE***										Per le aziende singole esclusione del lotto se la somma dei punteggi delle "non conformità" lievi, e medie e gravi ≥ a 10 . Il valore delle NC con stesso codice della fase di processo, ripetute su stessa UEC, è pari a n NC x valore di gravità. Per le aziende associate la gestione delle NC che portano alla esclusione dell'unità elementare di coltivazione UEC sono riportate al paragrafo 8.3.2 delle linee guida piani di controllo (il declassamento avviene comunque in caso di totale assenza delle registrazioni)	Per le aziende singole esclusione dell'azienda se ci sono 5 NCG o somma dei punteggi delle "non conformità" lievi, e medie e gravi ≥ a 20 Per le aziende associate la gestione delle NC che portano alla sospensione o all'esclusione dell'OA sono riportate al paragrafo 8.3.2 delle linee guida piani di controllo	
0.1				Registrazioni		Registrazione trattamenti fitosanitari. La documentazione e le registrazioni prodotte devono essere conservate per almeno 3 anni successivi all'anno di redazione. Nel caso in cui siano utilizzati prodotti fitosanitari per i quali in etichetta è previsto un quantitativo massimo utilizzabile in un arco temporale superiore a tre anni, la registrazione del trattamento deve essere conservata per l'intero arco temporale e per i successivi tre anni. La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul quaderno di campagna elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da registri cartacei o e-mail.	CD	100%	√n	In caso di mancato aggiornamento, la gravità è pari a 3 se il ritardo è > 30 gg; 2 se >15 gg; 1 se > di 7 gg dall'effettuazione dell'operazione	In caso di assenza completa delle registrazioni si applica comunque la sospensione della certificazione del lotto dell'unità elementare di coltivazione UEC.		Le aziende aderenti al SQNPI sono obbligate alla tenuta del registro aziendale elettronico sul quale vanno annotate tutte le operazioni eseguite nel rispetto delle seguente tempistica: registrazioni delle operazioni effettuate a partire dall'inizio della campagna agraria (11 novembre) comprese le eventuali operazioni preparatorie antecedenti la data dell'11 novembre e fino al 31 marzo, entro e non oltre il 30 aprile. Le operazioni svolte a partire dal 1 aprile della campagna agraria in corso devono essere registratee entro i 30 giorni successivi all'esecuzione. Ai fini della verifica dei tempi di registrazione l'azienda tiene comunque evidenza oggettiva delle operazioni svolte, quali: registrazioni riportate du documenti cartacei, e-mail riferite a trattamenti svolti o altre operazioni colturali, fermo restando che in caso di controllo da parte dell'ODC tutte le operazioni eseguite fino alla data del controllo devono essere inserite nel registro aziendale elettronico, unico strumento per la verifica del rispetto degli impegni. Fatti salvi i casi debitamente giustificati e ritenuti congrui da parte degli ODC, dalla data del controllo non saranno consentite registrazioni di operazioni eseguite prima del controllo stesso.
0.2				Registrazioni		Registrazione fertilizzazione. La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul quaderno di campagna elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da registri cartacei o e-mail.	CD	100%	√n				
0.3				Registrazioni		Registrazione irrigazione. La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul quaderno di campagna elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da registri cartacei o e-mail.	CD	100%	√n				
0.4				Registrazioni		Registrazione operazioni colturali. La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul quaderno di campagna elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da registri cartacei o e-mail.	CD	100%	√n				
0.8	***TEMPISTICA DI ADESIONE***			Rispetto termini di adesione			***CD***		100%	presentazione domanda oltre i termini senza giustificazione tecnica		Sospensione azienda	
0.9	***VARIAZIONI REQUISITI IDONEITA'***			comunicazione eventuali variazioni, cessione particellie cambio destinazione colturale, entro 30 gg.			***CD-CI***		100%	NC lieve - 1			
0.10	***IDONEITA' OPERATORE***		Coerenza di consistenza catastale e indirizzo colturale.	Garantire coerenza della consistenza catastale e del piano colturale rispetto a quanto riportato nella domanda		Eventuali incongruenze vanno gestite mediante AC finalizzate ad aggiornare la domanda. Nel caso in cui la formalizzazione dell'A.C. possa compromettere la tempistica per il rilascio della certificazione o conformità ACA, l'OCD procede con l'allocazione delle particelle interessate in uno o più aggregati-UEC aggiuntivi e l'attribuzione della relativa N.C. **Nel caso di piano colturale difforme si sottolinea l'importanza di accertare la natura avvicendante o intercalare della coltura, da gestire come riportato al punto 5 della Norma**	***CD-CI***		√n	NC lieve - 1 (indipendentemente dal numero di particelle interessate) **nel caso in cui la destinazione colturale sia difforme da quella della domanda ma compresa tra quelle già oggetto di richiesta di certificazione, o di conformità ACA.**			
0.11	***IDONEITA' OPERATORE***		Coerenza di consistenza catastale e indirizzo colturale.	Garantire coerenza della consistenza catastale e del piano colturale rispetto a quanto riportato nella domanda		Eventuali incongruenze vanno gestite mediante AC finalizzate ad aggiornare la domanda. Nel caso in cui la formalizzazione dell'A.C. possa compromettere la tempistica per il rilascio della certificazione o conformità ACA, l'OCD procede con l'allocazione delle particelle interessate in uno o più aggregati-UEC aggiuntivi e l'attribuzione della relativa N.C. ***Nel caso di piano colturale difforme si sottolinea l'importanza di accertare la natura avvicendante o intercalare della coltura, da gestire come riportato al punto 5 della Norma.***	***CD-CI***		√n	NC grave - 3 (indipendentemente dal numero di particelle interessate) **nel caso in cui le particelle censite nella domanda non siano riscontrabili o che abbiano diversa destinazione colturale rispetto a quelle oggetto di richiesta di certificazione o di conformità ACA.**	esclusione UEC **in caso di mancata AC o intervento OdC**		

FASI DEL PROCESSO				OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
0.12	***Assolvimento degli obblighi contrattuali***			***Pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC***		***Vedere punto 8.3 della Norma***				***Vedere punto 8.3 della Norma***		***Vedere punto 8.3 della Norma***	
	IMPEGNI per l'applicazione della disciplina di Produzione integrata												
1	**Difesa e controllo delle infestanti**			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		1.1		1. uso di soli prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati; 2. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare: a. *non superare la dose massima ettaro indicata per applicazione* ; b. su colture ammesse; c. sui terreni indicati (ove previsto); d. in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate; e. contro le avversità previste; f. nel rispetto dei tempi di carenza;		Normativa cogente	CD o CI	100%	√n	3	SI		
		1.2		Utilizzo formulati non autorizzati per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura (*se rilevato dal registro trattamenti*)		Norme DPI	CD o CI	100%	√n	2			
			1.2.1	Utilizzo formulati non autorizzati per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura (se rilevato con analisi multiresiduo)						3	SI		
		1.3		rispetto del numero di interventi previsti per sostanza o gruppi di sostanze attive		Norme DPI	CD o CI	100%	√n	2			
		1.4		rispetto delle dosi e delle modalità d applicazione riportate nelle norme di coltura		Registrazione delle quantità di PF utilizzati. Controllo in azienda da parte dell'OdC in termini di bilancio di massa tenuto conto anche delle scorte di magazzino da eseguire su almeno due sostanze attive di particolare rilevanza ai fini del controllo. Verifica dell'ODC documenti fiscali	CD o CI	100%	√n	2			
		1.6		Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di intervento vincolanti		Norme DPI	CD o CI	100%	√n	1			
		1.7		rispetto del numero complessivo di interventi per singola avversità		Norme DPI	CD o CI	100%	√n	1			
		1.8		installazione delle trappole e degli altri sistemi di monitoraggio vincolanti		Norme DPI	CD o CI	100%	√n	1			
		1.9		Utilizzo volumi di irrorazione maggiori di quelli previsti dai DPI		Norme DPI	CD o CI	100%	√n	1			Nessun obbligo nel DPI Umbria
		1.10		Controllo funzionale e regolazione macchine irroratrici		*Verificare vigenza dell'autorizzazione del controllo funzionale e regolazione nel periodo di uso della macchina irroratrice. Verifica da registrazione dei trattamenti*		100%	√n	1 = ritardo entro 6 mesi; 2 = ritardo compreso tra 6 e 12 mesi; 3 = ritardo maggiore di 12 mesi; Vedi anche ESCL./ SOSP AZIENDA		L'indice di gravità si somma per il numero di unità elementari (verificate) fino ad un tetto massimo di 6 punti.	La aziende che aderiscono al sistema "produzione integrata", per la protezione delle colture hanno l'obbligo di utilizzare macchine irroratrici che siano in possesso della certificazione attestante l'avvenuta "regolazione". La certificazione non è richiesta nel caso di macchine irroratrici non utilizzate. La certificazione, rilasciata dai centri di controllo di cui alla D.G.R. n. 841/2010 e succ. mod. e int., deve essere effettuata con cadenza biennale per le aziende agricole e annuale per le imprese di servizi conto terzi (conterzisti)
		1.11		Verificare possesso certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo o prestazione di contoterzisti abilitati.		Normativa cogente	CD o CI	100%	√n	1 = ritardo entro 6 mesi; 2 = ritardo compreso tra 6 e 12 mesi; 3 = ritardo maggiore di 12 mesi;		L'indice di gravità si somma per il numero di unità elementari (verificate) fino ad un tetto massimo di 6 punti.	

FASI DEL PROCESSO				OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
IMPEGNI per l'applicazione della disciplina di Produzione integrata **Tecniche agronomiche**													
2	**Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità**			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		2.1		Le caratteristiche pedoclimatiche dell'area di coltivazione devono essere prese in considerazione in riferimento delle esigenze delle colture		Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica , etc.	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun obbligo nel DPI Umbria
		2.2		La scelta dovrà essere particolarmente accurata in caso di nuova introduzione della coltura e/o varietà nell'ambiente di coltivazione		Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica , etc.	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun obbligo nel DPI Umbria
3	**Mantenimento dell'agroecosistema naturale**			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		3.1		Messa in pratica di tecniche ed interventi volti a rafforzare la biodiversità		Esempi: ripristino e realizzazione di siepi, nidi artificiali, invasi d'acqua, muretti a secco, inerbimento poliflita, sfalcio alternato dei filari etc. (eventualmente in base a relazione tecnica	CI	100%	√n	2			Nelle aree naturali presenti in azienda quali siepi, boschetti e filari alberati non è consentito l'impiego né di pesticidi né di concimi minerali
4	**Scelta varietale e materiale di moltiplicazione**			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare (vale solo per i nuovi impianti)									
		4.1		Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM)		*In regime SQNPI tale obbligo non va verificato in quanto l' Italia ha vietato l'uso di OGM e ha organizzato controlli per verificare tale divieto.*	CD	100%	√n	3	Si		
		4.2		Varietà, ecotipi, "piante intere" e portinnesti devono essere scelti in funzione delle specifiche condizioni pedoclimatiche di coltivazione		Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica , etc.	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun obbligo nel DPI Umbria
		4.3		Se il disciplinare indica liste varietali		Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica etc.	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun obbligo nel DPI Umbria
		4.5		Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico e deve essere in grado di offrire garanzie fitosanitarie e di qualità agronomica									
			4.5.1	colture ortive : si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE" ***per le piantine e categoria certificata CE per le sementi.*** ***Colture erbacee: si deve ricorrere a semente certificata***		Documento di commercializzazione o certificazione per le sementi	CD	100%	√n	1			
			4.5.2	colture arboree: se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato". In assenza dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC oppure materiale prodotto secondo norme tecniche più restrittive definite a livello regionale		certificati (per i nuovi impianti)	CD	100%	√n	3			
		4.6		***L'autoproduzione del materiale di propagazione è vietata ad eccezione dei casi previsti al punto 5 delle LGNTA***		Documenti attestanti l'eventuale autoproduzione e il rispetto delle modalità previste dal DPI	CD	100%	√n	1			L'autoproduzione del materiale di propagazione è ammessa solo per quelle colture che rientrano nelle casistiche previste al capitolo 5 della parte generale del DPI Umbria Il reimpiego del seme aziendale proveniente da semente certificata è consentito solo una volta nel periodo di impegno e soltanto previo consenso della ditta sementiera/costitutore.

FASI DEL PROCESSO				OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
5	Sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare		i punti critici sotto indicati sono difficili da controllare: si ritiene sufficiente per i 3 sottopunti indicare il riferimento principale: "secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare"							
		5.1		Gli eventuali interventi di correzione e di fertilizzazione di fondo devono essere eseguiti nel rispetto dei principi stabiliti al capitolo della fertilizzazione		secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Vale quanto stabilito nel capitolo "Fertilizzazioni"
		5.2		I lavori di sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina devono essere eseguiti con gli obiettivi di salvaguardare e migliorare la fertilità del suolo evitando fenomeni erosivi e di degrado		secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Vale quanto stabilito nel capitolo "Gestione del suolo"
		5.3		I lavori vanno definiti in funzione della tipologia del suolo, delle colture interessate, della giacitura, dei rischi di erosione e delle condizioni climatiche		secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Vale quanto stabilito nel capitolo "Gestione del suolo"
		5.4		I lavori devono contribuire a mantenere la struttura, favorendo un'elevata biodiversità della microflora e della microfauna del suolo ed una riduzione dei fenomeni di compattamento, consentendo l'allontanamento delle acque meteoriche in eccesso		secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Per quanto concerne gli interventi di sterilizzazione chimica del suolo, fare riferimento alle "Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti" dei DPI Umbria e limitatamente alle modalità di impiego previste nelle specifiche tabelle
6	Avvicendamento colturale			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		6.1		adesione dell'intera azienda o di unità di produzione omogenee per tipologie di colture: devono essere rispettati i vincoli relativi all'avvicendamento stabiliti nei DPI (ristoppio, all'intervallo min di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell'intervallo)		Le informazioni devono essere riportate annualmente. Non sono previste registrazioni per le colture degli anni precedenti all'adesione al sistema.	CD e CI	100%	√n	Gravità pari a 1 se è nell'intervallo 3% -10% della SAU aziendale sulla quale non vengono rispettate le norme ; 2 se nell'intervallo 10%-30%; 3 se > 30%.			Nel caso di certificazione ACA è obbligatorio aderire con l'intera azienda.
		6.2		per singole colture: devono essere rispettati i vincoli relativi all'avvicendamento stabiliti nei DPI (ristoppio, all'intervallo min di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell'intervallo)		IDEM 6.1	CD e CI	100%	√n	1 > 3%-10% della SAU aziendale sulla quale non vengono rispettate le norme ; 2 > 10%-30%; 3 se > 30%			
		6.3		Ulteriori limitazioni negli avvicendamenti colturali		IDEM 6.1	CD e CI	100%	√n	1 > 3%-10% della SAU aziendale sulla quale non vengono rispettate le norme ; 2 > 10%-30%; 3 se > 30%			
		6.4		Ulteriori norme specifiche per reimpianto di colture arboree		IDEM 6.1	CD e CI	100%	√n	Gravità pari a 1 (superiore se definita da DPI regionale)			I DPI Umbria prevedono il divieto di reimpianto sulla stessa superficie per le seguenti colture: ACTINIDIA, ALBICOCCO e CILIEGIO
7	Semina, trapianto, impianto			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		7.1		Colture annuali e perenni: Rispettare le densità di semina e impianto		Esempi: scheda colturale con indicazione del numero di piante/superficie, etc.	CI	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun obbligo nei DPI Umbria

FASI DEL PROCESSO				OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
8	**Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti**												
		8.1		nelle aree di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30%		In alcuni casi le le pendenze sono desumibili dalla cartografia disponibile	CD o CI						
			8.1.1	colture erbacee: sono consentite solo tecniche di minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura		Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare la registrazione	CD e CI	100%	√n	2			
			8.1.2	colture arboree all'impianto sono ammesse solo le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento (anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci)		Idonea registrazione	CD e CI	100%	√n	2			
		8.2		nelle aree di collina e di montagna con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%.		In alcuni casi le pendenze sono desumibili dal fascicolo aziendale o cartografia disponibile	CD o CI						
			8.2.3	consentite lavorazioni ad una profondità max di 30 cm	per le rippature non si applica questa limitazione	Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare la registrazione	CD e CI	100%	√n	1			
			8.2.4	colture erbacee:obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al max ogni 60 m		Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate.	CD e CI	100%	√n	1			
			8.2.5	in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, prevedere sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione		-Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate.	CD e CI	100%	√n	1			
			8.2.6	colture arboree: obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci) in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpicatura a una profondità max di 10 cm o la scarificatura	in condizioni di scarsa piovosità nel periodo primaverile-estivo, tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA);	-Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effertuare la registrazione	CD o CI	100%	√n	2			Il periodo primaverile-estivo è stato definito come intervallo temporale 1° aprile - 30 settembre
		8.3		colture arboree nelle aree di pianura: è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale	nelle aree a bassa piovosità possono essere anticipate le lavorazioni dove vige il vincolo dell'inerbimento nell'interfila sono ammessi interventi localizzati di interramento dei concimi, individuati dai disciplinari come i meno impattanti	Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare le registrazioni (es nel caso in cui si faccia un inerbimento artificiale	CD e CI	100%	√n	2			Dal 1 ottobre al 31 marzo è vietata qualsiasi lavorazione del terreno. L'impegno dell'inerbimento non si applica nei primi 2 anni di impianto della coltura arborea

FASI DEL PROCESSO				OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
9	**Gestione dell'albero e della fruttificazione**			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		9.1		colture arboree: Impiego dei soli fitoregolatori ammessi (incluse modalità)			CD	100%	√n	3	Si		L'elenco delle colture arboree e dei relativi fitoregolatori ammessi è riportato nella sezione "Difesa fitosanitaria" dei DPI Umbria
		9.2		colture arboree: ulteriori obblighi relativi a gestione dell'albero e fruttificazione			CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun obbligo nei DPI Umbria
10	**Fertilizzazione**			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		10.1		Definizione all'interno di un piano di fertilizzazione aziendale, dei quantitativi max dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale (in alternativa adozione del metodo della "dose standard"). Per le colture poliennali, o comunque in caso di carenze nel terreno, il piano di fertilizzazione può prevedere per P, K e Mg adeguate fertilizzazioni di anticipazione o di arricchimento in fase di impianto. Nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti non è richiesta l'esecuzione delle analisi, salvo diversa indicazione delle regioni. Nota: se previsti da DPI regionali adattare i piani di controllo regionali a gestione interaziendale analisi/piani di fertilizzazione.		Piano di concimazione o scheda dose standard, in funzione del piano colturale e delle precessioni. Possibilità di gestione mediante software impostati sulla base dei limiti regionali.	CD	100%	√n	3	Si		
		10.2		Nelle zone ordinarie: rispetto dei massimali stabiliti con piano fertilizzazione o scheda dose standard.		Registrazione delle fertilizzazioni effettuate. -controllo in azienda singola scorte di magazzino. Verifica dell'ODC documenti fiscali	CD	100%	√n	1 se quantità distribuitesuperano il massimale stabilito di un quantitativo < 10% ; 2 se compreso tra 10-20%; 3 se >20%			
		10.3		Nelle zone vulnerabili ai nitrati è obbligatorio il rispetto dei quantitativi max annui stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEEper P e K vale quanto definto al punto 10.2		Controllo del registro per la verifica effettiva del calcolo degli elementi distribuiti e del principio attivo utilizzato e in caso di azienda singola scorte di magazzino.	CD	100%	√n	3 per N superiore al max previsto nelle ZVN			
		10.4		esecuzione di analisi del suolo (effettuazione di un'analisi almeno per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico)									Nel caso di inserimento di nuove superfici successivamente al primo anno di adesione, è obbligatorio effettuare nuove analisi del terreno per la sola superfcie aggiunta
			10.4.1	colture erbacee almeno ogni 5 anni		Documenti relativi alle analisi del suolo o riferimenti a carte della fertilità verificando che siano presenti i parametri minimi previsti. La ricevuta di consegna del campione al laboratorio di analisi vale come data di riferimento per le scadenze (per un massimo di 1 mese di sforamento dai parametri di ritardo)	CD	100%	√n	3 se assenti o effettuate oltre 12 mesi oltre il limite di validità, 2 se effettuate entro max 12 mesi oltre il limite di validità; 1 in caso di incompletezza parziale			
			10.4.2	colture arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata		Documenti relativi alle analisi del suolo o riferimenti a carte della fertilità verificando che siano presenti i parametri minimi previsti .La ricevuta di consegna del campione al laboratorio di analisi vale come data di riferimento per le scadenze (per un massimo di mesi 3 di sforamento dai parametri di ritardo)	CD	100%	√n	3 se assenti o effettuate oltre 12 mesi oltre il limite di validità, 2 se effettuate entro max 12 mesi oltre il limite di validità; 1 in caso di incompletezza parziale			

FASI DEL PROCESSO				OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
11	<u>Irrigazione</u>			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		11.1		L'irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare la capacità di campo. In caso di assenza di irrigazione non è previsto alcun adempimento. obbligo di rispettare il volume massimo di adacquamento stagionale e per intervento irriguo definiti nei disciplinari di produzione integrata Nel caso di stagioni particolarmente siccitose che renda necessario ricorrere all'irrigazione di soccorso, pena la perdita o la pesante riduzione del reddito, si richiede di registrare l'intervento irriguo e la giustificazione relativa attraverso bollettini agrometeorologici o altre evidenze oggettive.		Modello di registrazione dei dati delle irrigazioni effettuate data e volume di irrigazione per il pieno campo; periodo, volume totale del periodo e frequenza irrigua, per quella localizzata, anche nei casi di forniture irrigue non continue. Dati termopluviometrici aziendali o messi a disposizione dalle reti agrometeorologiche regionali	CD	100%	√n	1 in assenza di registrazioni dati di pioggia o irrigazione; 1 mancato rispetto del volume max x intervento permesso (o da tabella vol max nazionale o da bilancio aziendale)			Per ciascuna coltura irrigua obbligo di rispettare, per ciascun intervento irriguo, i volumi indicati nella tabella riportata al cap. 13, parte generale dei DPI regionali, al netto dei volumi di pioggia registrati. Obbligo di registrare su apposite schede i seguenti parametri: 1. Data e volume di irrigazione utilizzato per ogni intervento. In caso di gestione consortile o collettiva i dati possono essere forniti a cura della struttura che gestisce la risorsa idrica. 2. Dati di pioggia ricavabili da pluviometro o da capannina meterologica presente in azienda. Sono esentati dalla registrazione dei dati di pioggia le aziende con una superficie irrigabile inferiore ad un ettaro o che utilizzano impianti microirrigui. Al fine di verificare i quantitativi di acqua ad uso irriguo effettivamente utilizzati è obbligatoria l'installazione di un contatore sigillato sulle tubazioni fisse o mobili di ingresso alla rete di distribuzione dell'acqua ai campi. Tali vincoli valgono anche nei casi di forniture irrigue non continue (irrigazioni di soccorso)
		11.2		E' vietato il ricorso all'irrigazione per scorrimento. Deroghe per i nuovi impianti di colture arboree alimentati da consorzi di bonifica che non garantiscono continuità di fornitura e per gli impianti arborei già in essere. Colture erbacee: l'irrigazione per scorrimento è ammissibile solo se vengono adottate le precauzioni necessarie alla massima riduzione degli sprechi		In caso di aziende associate, Elenco delle aziende che ricorrono ad irrigazione per scorrimento da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione	CI	100%	√n	3			
		11.3		Dati relativi alla qualità delle acque e alle caratteristiche delle sorgenti e delle modalità di attingimento (se richiesti dai DPI regionali).			CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun obbligo nei DPI Umbria
12	<u>Altri metodi di produzione e aspetti particolari</u>			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		12.1		<u>Colture fuori suolo</u>: ammesse solo se non a ciclo aperto completa riciclabilità dei substrati e riutilizzazione agronomica delle acque reflue(Le Regioni emaneranno specifiche disposizioni)		Registrazione dell'input delle acque reflue nel piano di concimazione o evidenza oggettiva del loro riutilizzo agronomico. Evidenza oggettiva della riciclabilità del substrato (schede tecniche o altro). In caso di aziende associate, Elenco delle aziende che praticano colture fuori suolo da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione	CD e CI	100%	√n	gravità definita dal DPI regionale			Nessun ulteriore vincolo rispetto alle LGNPI
		12.2		<u>Riscaldamento colture protette</u>: i combustibili ammessi sono esclusivamente metano, olio e gasolio a basso contenuto di zolfo, combustibili di origine vegetale (pigne, pinoli, altri scarti di lavorazione del legno) e tutti i combustibili a basso impatto ambientale (Sono ammessi tutti i sistemi di riscaldamento che impiegano energie alternative (geotermia, energia solare, reflui di centrali elettriche)		Documenti di acquisto dei combustibili con evidenza oggettiva delle loro caratteristiche. Nel caso di prodotti aziendali verificare il ciclo di origine (es. scheda di produzione) con evidenza della tipologia degli scarti di lavorazione e loro caratteristiche. In caso di associazioni di aziende, Elenco delle aziende che praticano colture protette con evidenza del tipo di riscaldamento praticato da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione.	CD e CI	100%	√n	In caso di combustibili non previsti, gravità pari a 3	Si		Nessun ulteriore vincolo rispetto alle LGNPI

FASI DEL PROCESSO				OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
13	**Raccolta**			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		13.1		Se disciplinati dalla Regione o P.A.verificare il rispetto dei parametri per inizio raccolta		Scheda di raccolta con registrazione parametri previsti dal DPI. Estrazione a campione delle schede da verificare in funzione delle colture praticate. Verifica analitica in campo in caso di visita in fase di raccolta. Per le aziende oggetto di verifica: almeno 2 schede di cui una del prodotto più rappresentativo in termini di superficie	CD e CI	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (2 o superiore)			Nessun obbligo nei DPI Umbria
		13.2		Se disciplinati dalla Regione o P.A. verifica delle modalità di raccolta e conferimento ai centri di stoccaggio /lavorazione		Descrizione delle modalità di raccolta e conferimento in manuale di autocontrollo o altro documento.Verifica in sede di visita ispettiva. Verifica visiva del prodotto al centro di stoccaggio ove possibile.	CD e CI	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (2 o superiore)			Nessun obbligo nei DPI Umbria
14	**Verifica Qualitativa**			**Obblighi inerenti le analisi multiresiduali**									
		14.1		Eseguire analisi multiresiduali in autocontrollo: -azienda associata (vedi documento adesione)		Verificare che l'OA abbia effettuato le analisi m. in autocontrollo di cui al punto 6.5.2 comma 4 della Norma per la ricerca dei principali p.a. registrati ma non ammessi dai DPI. Non si applica alle richieste di conformità ACA	CD e CI		√n	Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	SI	Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	
		14.2		Esclusione *unità elementari di coltivazione UEC* non conformi in base a esito analisi in autocontrollo eseguite direttamente dalle aziende associate		Nell'ambito dele OA verificare che siano state scluse le UEC NC di cui al punto 1.1 'Non si applica alle richieste di conformità ACA	CD e CI		√n	3 Per azienda singola socia dell'OA; per l'OA viene considerata come inadempienza grave non sanzionata		Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	
		14.3		Esclusione *unità elementari di coltivazione UEC* non conformi in base a esito analisi ODC	Verificare che sia esclusa l'UEC non conforme. Per ciascuna azienda con NC al punto 1.1. e 1.2 viene effettuato l'analisi m. di una UEC. Non si applica alle richieste di conformità agroclimatiche ambientali (ACA)	Verificare che sia esclusa l'UEC non conforme con NC di cui al punto 1.1 e 1.2. Non si applica alle richieste di conformità ACA	CD e CI	100%	√n	3 Per azienda singola; per l'OA viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	SI	Sospensione per azienda singola Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	
15	**POST RACCOLTA**			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare						Le inadempienze provocano la condizione di non conformità dei lotti, la frequenza di non conformità dei lotti detemina la esclusione o sospensione del lotto o intera azienda come indicato in colonna L e M	Regola generale post raccolta(8.3.3) Se il numero di lotti non conformi è ≤ 10% del campione si procede con l'esclusione del/dei lotto/i non conformi; Se il numero di lotti non conformi è >10% fino al 25% si procede con l'esclusione del/dei lotto/i non conformi e con un rafforzamento del controllo dell'azienda o della OA da ripetere entro 6 mesi dall'ultima verifica (in questo caso qualora dalla verifica non emergano non conformità l'ODC può valutare se farla valere anche per la verifica annuale prevista).	Regola generale post raccolta(8.3.3) L'azienda o la OA viene esclusa dal SNQPI con numero di lotti non conformi > 25%.	

FASI DEL PROCESSO				OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
		15.1		rispetto normativa di settore post raccolta trattamenti non consentiti		Controllo registro trattamenti e campionamento per residui	CD e CI	100%	Vn		Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		15.2		Rispetto norme di commercializzazione CE		Verifica da partre dell' OC	CI	100%	Vn		Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		15.3		Rispetto dei requisiti minimi di qualità intrinseca		Verifica analisi eseguite in autocontrollo	CD e CI	100%	Vn	Difformità del lotto qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, Es.marchi IGP -DOP	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		15.4		Rispetto dei requisiti igienico sanitari RMA		Verifica certificati analisi su RMA	CD e CI	100%	Vn		Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		15.5		*Rispetto del requisito minimo di qualità del prodotto trasformato riportato al punto 10.2.8 della Norma.*		Verifica natura e provenienza lotti	CD e CI	100%	\n	*esclusione in caso di mancato rispetto del requisito.*	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
16	**Rintracciabilità**												
		16.1		Adozione di un sistema di rintracciabilità e completezza delle informazioni previste dal sistema (estremi documenti fiscali e non, di evidenza oggettiva, data e quantitativo venduto, identificativo del lotto o dell'unità elementare, vendita con relativa quantità ed anagrafica acquirente)		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD	100% operatori	\n	esclusione in caso di assenza di sistema tracciabilità/rintracciabilità o di mancanza di una o più informazioni essenziali	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		16.2		Completezza delle registrazioni minime		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD e CI	100% operatori (da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)		casoA - Registrazione incompleta e/o mancante senza perdita di rintracciabilità: richiedere aggiornamento ; caso B - Registrazione incompleta e/o mancante con perdita di identificazione e rintracciabilità:-esclusione lotto	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		16.3		In caso di preparatori/ trasformatori verifica del bilancio di massa (entrata, resa, uscita, giacenza) e delle sua congruità.			CD e CI	100% operatori (da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)			Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	

FASI DEL PROCESSO				OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
		16.4		L'operatore deve dimostrare di aver separato in tutte le fasi il prodotto in maniera da escludere ogni possibile inquinamento con lotti di prodotto non gestiti in ambito SQNPI.			CD e CI	100% operatori	√n	se non è possibile dinstinguere il prodotto da lotti non gestiti in ambito SNQPI sospensione dell'azienda	SI Vedi regola generale post raccolta	SI Vedi regola generale post raccolta	
17	Marchio										Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		17.1		Evidenza oggettiva di quanto previsto da regolamento d'uso del marchio.		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD			NC che non inficia i requisiti per il mantenimento all'interno del SQNPI intervenendo con AC (azione correttiva). Lotto classificato non conforme solo in caso di non eliminazione delle cause di difformità	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		17.2		Evidenza oggettiva di quanto previsto da regolamento d'uso del marchio.		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD			NC che inficia i requisiti per il mantenimento all'interno del SQNPI senza possibilità di intervenire con AC (azione correttiva) NCG	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		17.3		Utilizzo del logo in maniera non difforme dal logo ufficiale approvato tale da non causare confusione al consumatore		verifica dell'etichettatura	CI	100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)			Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		17.4		Utilizzo del logo in maniera non difforme dal logo ufficiale approvato tale da causare confusione al consumatore		verifica dell'etichettatura	I	100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)			Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		17.5		Utilizzo improprio del logo su prodotti valutati non conformi in autocontrollo		tramite registrazioni o raccolta di documenti o verifica ispettiva	CD e CI	100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotti da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)			SI Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		17.6		Utilizzo improprio del logo su prodotti non inseriti nel SQNPI			CD e CI	100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)			Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	

FASI DEL PROCESSO				OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
		17.7		Altri abusi di uso del marchio tali da non: - causare confusione al consumatore; - danneggiare l'immagine del marchio o del sistema qualità		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD e CI				Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		17.8		Altri abusi del marchio tali da: - causare confusione al consumatore; - danneggiare l'immagine del marchio o del sistema qualità		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD e CI				Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 marzo 2021, n. **2170.**

Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020. Tipologia di intervento 6.4.3 (bando approvato con D.D. n. 3363/2019 e s.m. e i.)". Ulteriore differimento termini procedimentali.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Richiamati:

— il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

— il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

— il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

— il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

— la Decisione della Commissione europea C(2015)4156 del 12 giugno 2015 concernente "Decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno da pare del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - CCI: 2014IT06RDRP012", con la quale è stato approvato il Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 di cui la Giunta regionale con deliberazione del 29 giugno 2015 n. 777 ne ha preso atto;

— la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 30 novembre 2020 C(2020) 8629 final con la quale è stata approvata la modifica (PO 8.0) del PSR per l'Umbria 2014-2020, ratificata dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 1256 del 16 dicembre 2020,

Vista la determinazione dirigenziale n. 3363 del 9 aprile 2019, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'implementazione della tipologia di intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria 2014/2020, successivamente modificato con D.D. n. 8135 del 12 agosto 2019 e con D.D. n. 5262 del 18 giugno 2020, di seguito denominato bando;

Vista la D.D. n. 13076 del 18 dicembre 2019 con la quale è stato approvata la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto finanziabili sulla base dei punteggi autodichiarati e la declaratoria delle domande irricevibili;

Vista la D.D. n. 6072 del 10 luglio 2020, successivamente modificata con D.D. n. 8284 del 21 settembre 2020, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento a valere sul bando;

Considerato che alle ditte presenti nella graduatoria di cui sopra, sono stati comunicati i termini previsti dal bando per la richiesta di anticipo e rendicontazione degli interventi ammessi a finanziamento;

Tenuto conto dello stato d'emergenza dovuto al perdurare della pandemia da Covid-19, che con decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 e delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, è stato prolungato fino al 30 aprile 2021;

Vista la D.G.R. n. 165 dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto: "Impatti economici dell'emergenza sanitaria: Indirizzi ai servizi regionali che erogano aiuti pubblici, benefici, contributi e finanziamenti comunque denominati alle imprese umbre", con la quale la Giunta regionale ha deliberato, tra l'altro di "formulare indirizzi nei confronti dei dirigenti responsabili dei servizi regionali competenti nella gestione di qualsiasi procedura pubblica finalizzata all'erogazione di aiuti pubblici, benefici, contributi e finanziamenti comunque denominati, che prevedano l'utilizzo di risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali a favore delle imprese umbre affinché pongano in atto ogni possibile intervento gestionale che possa nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento di tempo in tempo vigenti:

— semplificare ulteriormente le modalità di accesso previste da avvisi, bandi e procedure pubbliche in corso di attivazione o che saranno attivate;

— prorogare, differire o sospendere termini e scadenze di termini endoprocedimentali o procedimentali quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelli connessi a scadenze di avvisi o bandi, integrazioni documentali, presentazione rendicontazioni, non derivanti direttamente da norme o atti vincolanti nazionali o comunitarie,…";

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 , n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l' Art.103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza);

Atteso che con D.D. n. 2426 del 18 marzo 2020 sono stati prorogati fino al 15 aprile 2020 i termini per l'invio della documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria di ammissibilità per le domande di sostegno presentate relative ai bandi PSR tipologie di intervento 6.4.1 e 6.4.3;

Atteso che con D.D. n. 3191 del 15 aprile 2020 sono stati ulteriormente prorogati i termini per l'invio della documentazione integrativa ai fini istruttori e prorogata la scadenza prevista dal bando per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale con termini del 30 settembre 2021 (invio domanda di pagamento) e 9 ottobre 2021 (invio rendicontazione);

Considerato che a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 risulta il permanere delle difficoltà legate sia alla realizzazione degli interventi da parte delle imprese che hanno aderito al bando, che alla raccolta della documentazione necessaria alla loro rendicontazione e ad altri adempimenti e condizioni previsti dal bando;

Dato atto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, delle richieste pervenute da parte della Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali dell'Umbria, del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati dell'Umbria, della Federazione regionale Coldiretti Umbria;

Pertanto si ritiene opportuno prevedere il differimento dei termini procedimentali previsti dal bando come di seguito specificato:

— la scadenza del nullaosta per le domande di sostegno ammesse a finanziamento con la citata D.D. n. 6072/2020, successivamente prorogata con D.D. n. 3191/2020 è differita di 6 mesi;

— le scadenze dei termini previsti dall'art. 13.4 del bando (anticipo, SAL o in alternativa saldo) per le istanze ammesse a finanziamento con la citata D.D. n. 6072/2020 è differita di 4 mesi;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di fare proprio quanto riportato in premessa;

2. di stabilire il differimento dei termini procedimentali previsti dal bando relativo alla Tipologia di Intervento 6.4.3 del PSR Umbria 2014/2020, approvato con determinazione dirigenziale n. 3363/2019 e s.m.ei., come di seguito specificato:

• la scadenza del nullaosta per le domande di sostegno ammesse a finanziamento con la citata D.D. n. 6072/2020, successivamente prorogata con D.D. n. 3191/2020, è differita di 6 mesi;

• le scadenze dei termini previsti dall'art. 13.4 del bando (anticipo, SAL o in alternativa saldo) per le istanze ammesse a finanziamento con la citata D.D. n. 6072/2020 è differita di 4 mesi;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* e nel canale bandi del sito ufficiale della Regione Umbria.

4. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 9 marzo 2021

Il dirigente
DANIELA TOCCACELO

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 marzo 2021, n. **2171.**

Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020. Tipologia di intervento 6.4.1 (bando approvato con D.D. n. 3362/2019 e s.m. e i.). Ulteriore differimento termini procedimentali.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Richiamati:

— il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

— il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

— il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

— il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

— la Decisione della Commissione europea C(2015)4156 del 12 giugno 2015 concernente "Decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno da pare del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - CCI: 2014IT06RDRP012", con la quale è stato approvato il Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 di cui la Giunta regionale con deliberazione del 29 giugno 2015 n. 777 ne ha preso atto;

— la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 30 novembre 2020 C(2020) 8629 final con la quale è stata approvata la modifica (PO 8.0) del PSR per l'Umbria 2014-2020, ratificata dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 1256 del 16 dicembre 2020;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3362 del 9 aprile 2019, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'implementazione della tipologia di intervento 6.4.1 del PSR per l'Umbria 2014/2020, successivamente modificato con atti n. 6001 del 20 giugno 2019, n. 9133 del 17 settembre 2019, n. 5261 del 18 giugno 2020, n. 9044 del 12 ottobre 2020, n. 84 dell'11 gennaio 2021, di seguito denominato bando;

Vista la D.D. n. 381 del 21 gennaio 2020 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto finanziabili sulla base dei punteggi autodichiarati e la declaratoria delle domande irricevibili a valere sul bando;

Vista la D.D. n. 6863 del 3 agosto 2020, successivamente modificata con D.D. n. 8181 del 15 settembre 2020, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento a valere sul bando;

Vista la D.D. n. 857 dell'1 febbraio 2021 con cui è stato approvato lo scorrimento della graduatoria di cui al punto che precede;

Considerato che alle ditte presenti nelle graduatorie approvate con gli atti sopra citati, sono stati comunicati i termini previsti dal bando per la richiesta di anticipo, rendicontazione degli interventi ammessi a finanziamento e per la presentazione della documentazione integrativa ai fini dell'ammissibilità a finanziamento;

Tenuto conto dello stato d'emergenza dovuto al perdurare della pandemia da Covid-19, che con decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 e delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, è stato prolungato fino al 30 aprile 2021;

Vista la D.G.R. n. 165 dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto: "Impatti economici dell'emergenza sanitaria: Indirizzi ai servizi regionali che erogano aiuti pubblici, benefici, contributi e finanziamenti comunque denominati alle imprese umbre", con la quale la Giunta regionale ha deliberato, tra l'altro di "formulare indirizzi nei confronti dei dirigenti responsabili dei servizi regionali competenti nella gestione di qualsiasi procedura pubblica finalizzata all'erogazione di aiuti pubblici, benefici, contributi e finanziamenti comunque denominati, che prevedano l'utilizzo di risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali a favore delle imprese umbre affinché pongano in atto ogni possibile intervento gestionale che possa nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento di tempo in tempo vigenti:

— semplificare ulteriormente le modalità di accesso previste da avvisi, bandi e procedure pubbliche in corso di attivazione o che saranno attivate;

— prorogare, differire o sospendere termini e scadenze di termini endoprocedimentali o procedimentali quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelli connessi a scadenze di avvisi o bandi, integrazioni documentali, presentazione rendicontazioni, non derivanti direttamente da norme o atti vincolanti nazionali o comunitarie,…";

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza);

Atteso che con D.D. n. 2426 del 18 marzo 2020 sono stati prorogati fino al 15 aprile 2020 i termini per l'invio della documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria di ammissibilità per le domande di sostegno presentate relative ai bandi PSR tipologie di intervento 6.4.1 e 6.4.3;

Atteso che con D.D. n. 3181 del 15 aprile 2020 sono stati ulteriormente prorogati i termini per l'invio della documentazione integrativa ai fini istruttori e prorogata la scadenza prevista dal bando per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale con termini del 30 giugno 2021 (invio domanda di pagamento) e 11 luglio 2021 (invio rendicontazione);

Considerato che a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 risulta il permanere delle difficoltà legate sia alla realizzazione degli interventi da parte delle imprese che hanno aderito al bando, che alla raccolta della documentazione necessaria alla loro rendicontazione e ad altri adempimenti e condizioni previsti dal bando;

Dato atto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, delle richieste pervenute da parte della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali dell'Umbria, del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati dell'Umbria, della Federazione Regionale Coldiretti Umbria;

Pertanto si ritiene opportuno prevedere il differimento dei termini procedimentali previsti dal bando come di seguito specificato:

— la scadenza del nullaosta per le domande di sostegno ammesse a finanziamento con la citata D.D. n. 6863/2020, successivamente prorogata con D.D. n. 3181/2020, è differita di 6 mesi;

— le scadenze dei termini previsti dall'art. 13.4 del bando (anticipo, SAL o in alternativa saldo) per le istanze ammesse a finanziamento con la citata D.D. n. 6863/2020 è differita di 4 mesi;

— il termine concesso per l'invio della documentazione integrativa ai fini istruttori di ammissibilità, per le domande di cui all'allegato A alla citata D.D. n. 857/2021 è differito di 20 giorni;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di fare proprio quanto riportato in premessa;

2. di stabilire il differimento dei termini procedimentali previsti dal bando relativo alla Tipologia di Intervento 6.4.1 del PSR Umbria 2014/2020, approvato con determinazione dirigenziale n. 3362/2019 e s.m. e i., come di seguito specificato:

• la scadenza del nullaosta per le domande di sostegno ammesse a finanziamento con la citata D.D. n. 6863/2020, successivamente prorogata con D.D. n. 3181/2020, è differita di 6 mesi;

• le scadenze dei termini previsti dall'art. 13.4 del bando (anticipo, SAL o in alternativa saldo) per le istanze ammesse a finanziamento con la citata D.D. n. 6863/2020 è differita di 4 mesi;

• il termine concesso per l'invio della documentazione integrativa ai fini istruttori di ammissibilità, per le domande di cui all'allegato A alla citata D.D. n. 857/2021 è differito di 20 giorni;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* e nel canale bandi del sito ufficiale della Regione Umbria.

4. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 9 marzo 2021

Il dirigente
DANIELA TOCCACELO

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
Servizio Ragioneria e fiscalità regionale, sanzioni amministrative

Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Situazione presso la Tesoreria alla data del 30 dicembre 2020.

FONDI PRESSO LA TESORERIA REGIONALE

- Saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019				355.926.852,07
MOVIMENTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE:				
- Reversali trasmesse e incassate sul c/esercizio	+	2.988.392.892,43		
- Mandati trasmessi e pagati sul c/esercizio	-	2.952.928.842,94		
			+	35.464.049,49
Saldo		.....	**+**	391.390.901,56
SUCCESSIVI MOVIMENTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE:				
- Pagamenti in attesa di mandato	-	0,00		
- Riscossioni in attesa di reversali	+	0,00		
			+	0,00
Saldo presso la Tesoreria regionale al 31/12/2020			+	391.390.901,56
di cui:				
Saldo conto gestione ordinaria	+	127.520.336,62		
Saldo conto gestione sanità	+	263.870.564,94		

FONDI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO – ROMA

- Saldo al 1 gennaio 2020			204.616.650,35
- Accrediti		+	428.961.720,51
	Totale	+	633.578.370,86
- Prelevamenti		-	436.222.676,02
Totale fondi presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2020		+	197.355.694,84

Il dirigente del Servizio
STEFANO STRONA

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2021

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l'indirizzo del richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

- versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l'inserzione a cui si fa riferimento;
- bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063 (Bancoposta)
- In seguito all'entrata in vigore dell'art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d. di "TesoreriaUnica".
  Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di pagamento Girofondi Banca D'Italia.
  Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. **31068** presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

fax: 075 5043472
pec: *bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it*

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell'ente richiedente, l'oggetto della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO ALL'ANNO 2012

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

PERUGIA:	Libreria Grande - Ponte San Giovanni via Valtiera 229/L-P
TERNI:	Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270 Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25
ASSISI:	Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto via Sacro Tugurio
CASCIA:	La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23
CITTÀ DI CASTELLO:	Cartoleria F.lli Paci s.n.c. via Piero della Francesca
CORCIANO:	Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, via Di Vittorio
FOLIGNO:	Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45 Cartolibreria Leonardo via S. Maria Infraportas, 41
GUALDO TADINO:	Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3
GUBBIO:	Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
MAGIONE:	Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
MARSCIANO:	Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28
TODI:	Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23
SPOLETO:	Spocart. di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi, 41/a-43

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

MARIA BALSAMO - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza